



## Corso Nazionale di Aggiornamento 2015

- per Insegnanti Tecnici FIJKAM abilitati al 3° livello MGA -

Sezione : Criticità e stato dell'arte nelle difese da armi bianche e da fuoco

### Indice sistematico

1. Introduzione.....	pag. 2
2. Inquadramento.....	pag. 3
3. Cause di giustificazione.....	pag. 4
4. Difesa legittima .....	pag. 6
5. Uso legittimo delle armi .....	pag. 10
6. Cause di giustificazione non codificate.....	pag. 13
7. Casistica giurisprudenziale in materia di armi.....	pag. 17
-Banca dati Italgire web .....	pag. 17
Legittima Difesa.....	pag. 17
Eccesso Colposo.....	pag. 24
Uso legittimo delle Armi.....	pag. 29
Atti Arbitrari del Pubblico Ufficiale.....	pag. 35
-Banca dati Dejure .....	pag. 57
Legittima Difesa.....	pag. 57
Uso legittimo delle Armi.....	pag. 72
Eccesso Colposo.....	pag. 85

## **1. Introduzione.**

Il programma teorico - pratico di formazione MGA 2015 prevede, nella parte riservata all'insegnamento teorico, l'esposizione di alcune osservazioni generali sull'Autodifesa, orientate verso i principali requisiti della difesa legittima e dell'uso legittimo delle armi, con l'approfondimento riservato alle conseguenze della difesa da e con armi bianche ed armi comuni da sparo.

Il progetto, particolarmente pregevole per la sua impostazione etico - culturale, si inserisce in un contesto didattico complessivo in continua evoluzione, rivolto ad insegnanti tecnici esperti nelle arti marziali e nella padronanza di una serie di tecniche che, pur consentendo di ottenere il controllo di una persona e/o di produrre lesioni alla sua integrità fisica, restano ispirate al principio della "cedevolezza del salice", che le rende strumento dotato di straordinaria duttilità d'insegnamento e particolarmente adatte al perseguimento del fine prefissato dalla federazione MGA.

Peculiarità della funzione formativa affidata agli insegnati tecnici è la diffusione, a livello nazionale, dei principi informatori di un approccio innovativo allo studio delle arti marziali come generalmente intese fino ad oggi, depurato degli aspetti puramente agonistici riservati ad un ambito squisitamente professionale, aperto a tutti coloro i quali sentano il bisogno di conseguire una condizione di maggiori autostima ed armonia psico-fisiche, senza dover affrontare e superare il disagio psicologico della presunta inadeguatezza fisica e della necessità di integrarsi in un contesto fino ad oggi, impropriamente e con colpevole superficialità, connotato dai *media* con la sola esaltazione di presunte espressioni e manifestazioni di aggressività e violenza.

Ulteriore motivo di apprezzamento dell'instancabile opera formativo - educativa della Fijlkam e dei suoi Dirigenti è la realizzazione di un patrimonio tecnico - culturale universale, da consegnare agli insegnati tecnici quale strumento divulgativo di un linguaggio unico per tutte le scuole di arti marziali in genere, nel caso di specie di MGA, sia al fine di uniformare il metodo didattico sul territorio nazionale ad un programma comune di insegnamento sia di creare un flusso continuo bidirezionale di esperienze ed approfondimenti, consentendo ad ognuno dei singoli centri di studio delle arti marziali di partecipare e contribuire proficuamente al miglioramento, all'evoluzione ed al successo di queste nobili discipline.

Obiettivo encomiabile del programma, ferma restando la ricerca dell'efficacia e della concretezza delle tecniche MGA oggetto d'insegnamento, è lo stimolo alla riflessione sulla ingiustizia sostanziale dell'utilizzo della forza nei confronti dei propri simili ed sui limiti precisi e codificati entro i quali l'Ordinamento socio - giuridico ne consente l'impiego ed, in

particolare, la sollecitazione tacita, rivolta a proprio coloro che sono specificamente preparati per un uso potenzialmente pericoloso della capacità tecnica acquisita, a considerare la propria abilità offensiva e la sua condivisione con i praticanti, sia sul *tatami* che nei rapporti con gli altri, non come mezzo di induzione alla prevaricazione, ma piuttosto come via per conseguire la composizione pacifica dei contrasti e, nel contempo, per conquistare equilibrio, autocontrollo e rispetto per sé e per gli altri.

## 2. Inquadramento.

Fin dalla nascita dei primi insediamenti umani la necessità di regolamentare lo svolgimento dei rapporti fra i consociati aveva prodotto la formazione di regole di convivenza condivise universalmente.

La loro trascrizione, via via più copiosa e particolareggiata, era confluita progressivamente in raccolte sistematiche denominate Codici, nelle quali erano previste sia le modalità obbligatorie di risoluzione degli eventuali contrasti insorti od insorgenti fra le persone sia le punizioni materiali o personali irrogabili nell'ipotesi della loro violazione, queste ultime graduate in proporzione al tipo ed all'entità della trasgressione nonché alle qualità e/o condizioni della persona (c.d. Codice Civile e Codice Penale).

Il Diritto Penale, contenuto prevalentemente nel **Codice Penale**, è la parte del Diritto Pubblico (ossia il diritto che regola i rapporti fra Stato e Cittadini) che disciplina le condotte ritenute illecite (c.d. **reati**) e prevede le sanzioni penali applicabili per la loro commissione (c.d. **pene**).

Le condotte illecite (c.d. **reati**) sono i comportamenti umani che recano danno agli interessi giuridici (ad es. la vita, l'onore, la libertà, la proprietà, ecc.) considerati dall'Ordinamento Giuridico (complesso dei principi che regolamentano i rapporti fra i consociati) socialmente rilevanti e, come tali, meritevoli della tutela prevista dal **Diritto Penale**.

Il Legislatore penale, nella creazione delle norme riportate dal **Codice Penale**, si è conformato ai seguenti **Principi Generali**:

**.Principio** c.d. "di **Legalità**" (la condotta umana lesiva dell'interesse giuridico protetto è punibile solo se sia prevista come reato da una Legge Penale Statale entrata in vigore prima del fatto commesso),

**.Principio** c.d. "di **Colpevolezza**" (la condotta umana lesiva dell'interesse giuridico protetto è punibile solo se viene commessa con coscienza e volontà),

**.Principio** c.d. "**di Causalità**" (la condotta umana è punibile solo se l'evento - effetto del comportamento - è conseguenza della sua azione od omissione).

### **3. Le Cause di Giustificazione.**

Nel corso dell'evoluzione delle disciplina dei rapporti fra i cittadini, sono state elaborate alcune eccezioni al principio secondo il quale l'uso della forza è riservato esclusivamente allo Stato ed ai suoi rappresentanti, trasfuse nel Codice Penale Italiano, denominate "Cause di Giustificazione" e codificate come "**particolari situazioni in presenza delle quali la condotta di una o più persone, normalmente costituente reato, non acquista tale carattere perché la legge lo consente o lo impone**".

**3a.** Il fondamento politico - sostanziale delle cause di giustificazione è individuabile nella **valutazione comparativa degli interessi in conflitto**, ossia dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice (articolo del Codice Penale che sanziona la condotta umana lesiva dell'interesse giuridico tutelato) e dell'interesse posto a fondamento della stessa causa di giustificazione (Cfr. Esercizio del Diritto, Adempimento del Dover, Legittima Difesa, Stato di Necessità, Uso Legittimo delle Armi, Consenso dell'avente diritto): Nel caso di conflitto fra i due interessi il Legislatore attribuisce maggiore rilevanza al secondo perché ritiene che dalla condotta considerata non consegua alcun danno sociale ovvero che, in presenza di particolari situazioni, non possa essere imposto alla persona un comportamento diverso da quello realizzato.

Il fondamento logico - giuridico delle cause di giustificazione risiede nel principio "c.d. di **non contraddizione**", secondo il quale, al fine di evitare che una condotta consentita od imposta possa, nello stesso tempo, essere considerata illecita e, come tale essere sanzionata, "*le cause di esclusione della pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute o per errore ritenute inesistenti*"; esse, cioè si applicano all'agente (soggetto che realizza la condotta) per il solo fatto di essere oggettivamente esistenti, anche se questi non ne sia a conoscenza (c.d. Criterio della imputazione oggettiva).

Conseguenza dell'applicazione delle Cause di Giustificazione è la perdita di ogni qualifica di illiceità della condotta rispetto all'Ordinamento unitariamente considerato e, pertanto, **l'esclusione di ogni forma di responsabilità penale o civile** (Cfr. Risarcimento del danno) a carico dell'agente (soggetto che realizza la condotta) .

**3b.** Il bilanciamento degli interessi in conflitto presupposto dalle cause di giustificazione impone, però, la individuazione dei limiti entro i quali il sacrificio di un interesse rispetto ad un altro interesse contrapposto

viene considerato non socialmente pericoloso, non sanzionabile e, quindi, consentito; il Legislatore, in proposito, ha sancito il principio secondo il quale *"..quando nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli artt. 51.52.53 e 54 si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalle legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.."*.

L'ipotesi prospettata dalla norma, definita come **"Eccesso Colposo"** nelle cause di giustificazione presuppone:

- ..la sussistenza di una scriminante (causa di giustificazione),
- ..la conseguente liceità della condotta umana lesiva dell'interesse,
- ..la volontarietà dell'evento (effetto della condotta),

..il superamento dei confini della causa di giustificazione; questo ultimo dev'essere **dovuto ad una falsa rappresentazione (involontaria) della situazione concreta** (c.d. eccesso nel fine = l'evento consapevolmente provocato è più grave di quello consentito dalla causa di giustificazione) ovvero ad inosservanza delle regole di condotta precauzionali nell'uso dei mezzi o nelle modalità di realizzazione del comportamento (c.d. eccesso nei mezzi = l'evento, non voluto, è determinato dalla incapacità di mantenere la condotta nei limiti consentiti dalla causa di giustificazione).

Qualora l'agente (soggetto che realizza la condotta), invece, ritenga per errore (erronea interpretazione della situazione di fatto) che esistano cause di giustificazione (c.d. Esimenti Putative, quali, ad es., Esimenti non previste dall'ordinamento, Esimenti con limiti più ampi di quelli disciplinati dal Legislatore, Circostanze di fatto giustificative dell'esimente, ecc. ), esse, pur se non presenti, sono sempre valutate a suo favore (c.d. **Eccesso incolpevole**), salvo che l'erronea supposizione della loro ricorrenza (sussistenza) dipenda da colpa, nel qual caso questi risponderà del fatto commesso a titolo di colpa (imprudenza, negligenza, imperizia).

Nel caso in cui invece la persona, in presenza di una causa di giustificazione, **sceglie deliberatamente** di porre in essere una **condotta oltre i limiti della difesa necessaria**, risponde del reato commesso a titolo di dolo perché la condotta e l'evento (eccedenti i limiti della causa di giustificazione) sono intenzionali (voluti) e pronosticati (previsti).

Per quanto di specifico riferimento all'oggetto dell'odierno corso di aggiornamento fra le cause di giustificazione meritano un approfondimento la difesa legittima e l'uso legittimo delle armi.

#### 4. La Difesa Legittima.

**4a.** L'Art. 52 del Codice Penale disciplina la Legittima Difesa sancendo che *"..Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.*

*Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:*

*a) la propria o altrui incolumità,*

*b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.*

*La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale..".*

La difesa legittima viene considerata come manifestazione del **Principio dell'Autotutela Privata**, consentita dall'Ordinamento Giuridico (complesso dei principi che regolamentano i rapporti fra i consociati), in deroga alla regola secondo la quale solo lo Stato può fare uso legittimamente della forza, nei casi in cui, in presenza di un'aggressione all'interesse valutato come prevalente, l'intervento pubblico non possa avvenire o non possa essere tempestivo e, quindi, efficace per assicurarne la tutela dovuta.

**4b.** Strutturalmente l'istituto richiede una **situazione aggressiva** ed una **reazione difensiva**.

.. **la situazione aggressiva** viene delineata (descritta) come condotta umana attiva od omissiva (cui sono assimilabili anche l'animale o la cosa inanimata, utilizzati come mezzo di offesa ovvero non custoditi con la dovuta diligenza o perizia) dalla quale derivi **il pericolo attuale di una offesa ingiusta**. La condotta può anche essere non colpevole, purché sia ingiustificata ossia non imposta né autorizzata dalla legge (ad es. l'aggressione di soggetti non imputabili, di soggetti che eccedono i limiti delle cause di giustificazione, di soggetti che reagiscono all'esercizio della difesa legittima di altri, ecc.).

..Oggetto dell'aggressione può essere qualunque **diritto personale o patrimoniale** individuale oppure la **proiezione esponenziale di interessi**

**individuali** (ossia che coinvolgono direttamente ed attualmente l'interesse della persona), quali l'incolumità pubblica (ad es.: in occasione di incendi, attentati, ecc.), non invece beni collettivi superindividuali (ad es.: l'ordine pubblico) perché comporterebbero una indebita ingerenza del privato nella sfera dei compiti riservati allo Stato.

..Soggetto passivo dell'offesa (persona che subisce l'aggressione) possono essere l'autore della reazione difensiva (colui che reagisce) od un terzo che si trovi in una condizione in pericolo.

..La situazione aggressiva può anche non essere interamente realizzata, essendo sufficiente anche il pericolo, ossia la elevata probabilità della sua realizzazione.

..L'aggressione contro cui si reagisce si deve concretizzare in un **pericolo attuale** (ossia imminente ed incombente al momento del fatto) e **persistente** (ossia già iniziata e non ancora conclusa), ossia un pericolo né solo minacciato, né già passato (non sussisterebbe la necessità di difendersi) né futuro (si potrebbe ricorrere alla tutela pubblica).

.. Lo stato di pericolo **non** deve essere **volontariamente provocato** dall'agente (soggetto che realizza la condotta) - si pensi alla rissa ovvero al duello - non potendosi identificare la posizione di chi si difende con colui che si espone deliberatamente al pericolo di essere aggredito.

..la sussistenza del pericolo dev'essere **accertata in concreto**, tenendo conto di tutte le circostanze oggettivamente verificatesi, anche se conosciute in un momento successivo.

...la **reazione difensiva** è giustificata quando il pericolo non può essere evitato se non opponendosi all'aggressore, sempre che la reazione ipotizzata e posta in essere non sia sostituibile con una diversa meno dannosa ed altrettanto efficace, secondo un giudizio fondato sulle circostanze di tempo, di luogo e di persona del caso concreto; a tale proposito va segnalato che **la possibilità di fuga o di allontanamento onorevole** del soggetto attaccato (c.d. *commodus discessus*) dev'essere esaminata in riferimento agli interessi ed ai rischi in gioco, escludendola qualora ne potrebbe derivare alla persona (od al terzo) un pregiudizio maggiore di quello producibile dalla reazione difensiva (c.d. bilanciamento degli interessi in gioco al momento del fatto).

...la reazione difensiva dev'essere **proporzionata all'offesa** minacciata od in corso di attuazione; tale requisito va ricercato attraverso un giudizio *ex ante* (ossia riportandosi al momento in cui i fatti sono avvenuti) che ponga a **confronto** (non le offese subite rispettivamente dall'aggredito e dall'originario aggressore ma) **le offese** che l'aggredito poteva **ragionevolmente temere** con le offese **oggettivamente inflitte** all'aggressore.

Il giudizio di proporzionalità è articolato in due fasi: Nella prima fase vengono messi a confronto i beni giuridici coinvolti, ovvero gli interessi compromessi dall'*azione-aggressiva* e dalla *reazione-difensiva* (c.d. giudizio *statico*), nella seconda fase, si analizza il grado di offesa arrecato agli stessi interessi (giudizio *dinamico*). In tal modo sarà possibile stabilire un rapporto di proporzione anche tra beni giuridici ontologicamente diversi quali sono il patrimonio e l'integrità personale (ad es. azione aggressiva diretta contro il patrimonio dell'agredito - reazione difensiva rivolta alla persona dell'aggressore) con effetto riequilibrante dell'originaria disarmonia (ad es.: all'aggressione a un ingente interesse patrimoniale potrà contrapporsi legittimamente una reazione difensiva da cui derivi all'aggressore una lesione lieve).

...la **reazione difensiva** deve rivolgersi contro l'aggressore, non contro il terzo (nel qual caso dovrebbe farsi ricorso allo stato di necessità ed alle sue più rigide condizioni); se la reazione correttamente diretta nei confronti dell'aggressore produca danno anche al terzo per qualsiasi motivo, il (secondo) fatto potrà essere addebitato all'agente (soggetto che realizza la condotta) a titolo di colpa, ove ne ricorrano i presupposti, applicando le stesse regole esposte per l'eccesso colposo.

**4c.** La Legge 13.02.06 n. 59 ha esteso l'ambito di applicazione della difesa legittima aggiungendo i due seguenti commi all'art. 52 C.P.:  
“... *Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:*

*a) la propria o altrui incolumità,*

*b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.*

*La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale..”.*

Questa disposizione introduce una presunzione di proporzionalità della **reazione difensiva posta in essere con l'uso di un'arma**, detenuta legittimamente (anche se utilizzata da altra persona), o di altro mezzo idoneo, al fine di difendere la propria o l'altrui incolumità personale ovvero i beni (genericamente intesi) posti in pericolo da chi si sia **introdotto abusivamente nel domicilio privato** (o qualsiasi altra dimora o sua pertinenza) o nel luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale od imprenditoriale.

Per l'applicabilità di tale ulteriore ipotesi di causa di giustificazione è necessaria la presenza di tutti gli elementi già richiesti per la difesa legittima, oltre a:

a) **legittima presenza sui luoghi** (ossia non clandestina né contro la volontà presunta od espressa del titolare del diritto),

b) **legittima detenzione dell'arma** (riferita solo alle armi comuni da sparo e alla presenza della stessa sui luoghi, non alla persona che ne faccia uso); ne sono esclusi gli altri mezzi idonei per la difesa ma non soggetti ad autorizzazione da parte dell'Autorità competente,

c) **necessità di difendere i beni** propri od altrui, intesi nel senso più ampio,

d) **mancata rinuncia dell'aggressore alla condotta illecita** nonostante l'invito a desistere dall'aggressione (l'avviso è naturalmente obbligatorio solo per difendere i beni patrimoniali),

e) **pericolo concreto e percepibile** (non ancora attuale e quindi più anticipato di quello precedente) **di aggressione all'incolumità personale**, senza del quale, soprattutto, l'uso delle armi o di altro mezzo idoneo non può essere considerato legittimo; la esistenza di queste ulteriori condizioni va ricercata tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo dell'azione, dell'importanza per l'aggredito del bene minacciato (progressivamente furto, rapina, estorsione, violenza fisica, ecc.), delle caratteristiche dell'aggredito, dei rapporti di forza esistenti fra aggredito ed aggressore (od aggressori), dell'insufficienza o mancanza di ogni altro mezzo difensivo meno dannoso ma parimenti idoneo, della possibilità di ricorrere utilmente alla Pubblica Autorità.

La reazione, in presenza del pericolo di aggressione all'incolumità personale, può, a differenza del pericolo di aggressione al patrimonio, essere immediata.

## 5. l'uso legittimo delle armi

**5a.** Nel concetto di arma rientra, in generale, qualsiasi oggetto che può essere usato come mezzo materiale di offesa o di difesa; in senso stretto, ogni oggetto appositamente fabbricato per la guerra, la difesa personale, la caccia e anche per alcune competizioni sportive. In particolare : le armi bianche, che feriscono di punta o di taglio (spada, baionetta, pugnale, ecc.), le armi da difesa (elmo, scudo, corazza, giubbotto anti-proiettile, ecc.), le armi da fuoco, che usano un esplosivo come propellente per lanciare proiettili, distinte in armi portatili individuali, come la pistola, il mitra, ecc. ed armi portatili collettive, come la mitragliatrice ed il cannone, armi a colpo singolo, a ripetizione, automatiche, armi pneumatiche, che impiegano come propellente del proiettile aria compressa o anidride carbonica, usate generalmente per il tiro a segno, armi da guerra strategiche (missili a lunga gittata), e tattiche (missili a breve raggio), armi nucleari, chimiche e batteriologiche.

Nel linguaggio giuridico si distinguono le armi proprie, ora indicate, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, e le armi improprie, cioè tutti gli strumenti atti a ledere l'integrità fisica delle persone (bastoni ferati, mazze ferrate, coltelli e forbici a lama lunga, rasoi, falci, scalpelli, ecc.), dei quali la legge vieta il porto salvo eccezioni espressamente codificate.

**5b.** L'art. 53 del Codice Penale disciplina l'uso legittimo delle armi stabilendo che “...*Ferme restando le disposizioni contenute nei due articoli precedenti* (ossia esercizio di un diritto/ adempimento di un dovere e difesa legittima) *non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e, comunque, di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona* (parte aggiunta dalle modifiche legislative intervenute in materia di ordine pubblico).

*La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.*

*La legge determina gli altri casi nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica (polizia di frontiera, polizia penitenziaria, polizia in servizio di ordine pubblico, ecc.)...”*

La disciplina dell'uso delle armi, nel corso della sua evoluzione attraverso il Codice Zanardelli del 1889 e del successivo Codice Rocco, è passata, nel bilanciamento fra necessità di sicurezza e difesa sociale e

garanzia della libertà individuale, da un'impostazione di tipo prettamente autoritario, che privilegiava la prima, ad una interpretazione della scriminante, conseguita al mutamento progressivo del contesto storico ed ordinamentale, ispirata ad assicurarne la conformità ai principi caratterizzanti dell'ordinamento democratico delineato dalla nostra Costituzione.

Il fondamento della non punibilità dell'uso della forza (nel caso in esame delle armi) viene riposto nell'autorità dello Stato giustificata o dal generico principio della sovranità e della supremazia di questo sui cittadini (**c.d. principio di autorità**) ovvero da più articolate ragioni attinenti ai principi generali dell'attività amministrativa (**c.d. principio di esecutorietà degli atti amministrativi** contrapposto all'adempimento dei pubblici doveri da parte dei consociati).

La causa di giustificazione in esame ha **carattere sussidiario** rispetto alle precedenti (artt. 51 e 52 C.P.) perché può essere **invocata** da parte del soggetto agente **solo quando mancano i presupposti delle prime due**, avendo il Legislatore **esteso la liceità dell'uso delle armi** (o di altri mezzi di coazione fisica) da parte del pubblico ufficiale **oltre i casi già giustificati sulla base degli artt. 51 e 52 C.P.** per la rilevanza attribuita al carattere doveroso dell'istituto ed alla prevalenza dell'interesse pubblico sull'interesse privato che gli è propria.

Essa è **riservata solo ai pubblici ufficiali** ed a coloro i quali gli prestano assistenza, su loro espressa e formale richiesta, intendendosi per tali solo gli appartenenti alla forza pubblica ed ai corpi militarmente organizzati per il controllo dell'ordine pubblico, ossia coloro che sono *"...istituzionalmente preposti all'adempimento di un dovere..."* (agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria e militari in servizio di pubblica sicurezza).

**5c.** L'adempimento del dovere, per la dottrina dominante, dev'essere inteso oggettivamente, quale parametro di selezione delle azioni della forza pubblica che, circoscritte nell'ambito della oggettiva realizzazione dell'interesse pubblico, possano essere considerate legittime (unica interpretazione che consente l'applicazione del c.d. Criterio della imputazione oggettiva secondo il quale *"le cause di giustificazione si applicano al soggetto agente per il solo fatto di essere oggettivamente esistenti, anche se questi non ne sia a conoscenza"*).

**5d.** L'utilizzo di armi ed altri mezzi di coazione è **ammesso solo a condizione che lo stesso sia necessario**, nel perseguimento di finalità tipiche delle funzioni istituzionalmente affidate al pubblico ufficiale, **per superare ogni forma di ostacolo all'assolvimento del dovere da adempiere** (respingere una violenza o vincere una resistenza all'autorità) .

La violenza da respingere viene comunemente identificata in ogni azione o comportamento finalizzato a costringere il destinatario a compiere un atto inconciliabile con il dovere di ufficio, anche sotto forma di coercizione psichica (ad es. minaccia) purché seria, grave ed immediata, anche se non rivolta direttamente al soggetto in grado di usare le armi (cfr. la violenza di massa o la guerriglia urbana)

La resistenza da vincere secondo la giurisprudenza classica della Corte di Cassazione deve essere solo quella che si manifesta mediante una **condotta violenta, in ogni caso attiva**, destinata ad **impedire/ostacolare l'adempimento del dovere da parte del pubblico ufficiale**, a (ad es. resistenza armata, opposizione di ostacoli, ecc.) restando escluse dalla categoria le ipotesi di resistenza passiva o di semplice fuga ove non attuate con modalità che mettano in pericolo l'incolumità delle persone.

Peraltro la Dottrina e la Giurisprudenza più evoluta tendono ad attribuire rilevanza **anche alla resistenza passiva, purché esista un rapporto di proporzione** sia fra i mezzi di coazione utilizzati dal P.U. ed il tipo di resistenza da superare sia fra gli interessi in conflitto (es. spari in aria, preavviso formale di ricorso alle armi, spari contro le gomme delle auto dei rapinatori in fuga, uso di lacrimogeni, cariche della polizia per liberare luoghi o persone in pericolo, operazioni nel caso di evasioni di massa o singole da luoghi di detenzione, ecc.) sempre che non risulti sufficiente per il raggiungimento dello scopo un'altra condotta coattiva che renda sproporzionato l'uso delle armi.

**5e.** Limite generale di operatività della causa di giustificazione in esame è la **proporzione** intesa da un lato come **necessità dell'uso della coazione ed impossibilità di superare l'ostacolo con mezzi meno offensivi** di quelli concretamente impiegati o comunque a disposizione del soggetto agente, dall'altro, nel rispetto dell'assetto attribuito dalla Costituzione alla gerarchia degli interessi e dei beni considerati di rilevanza costituzionale, come **contemperamento fra gli interessi in contrasto**, da considerarsi raggiunto quando l'uso del mezzo di coazione non comprometta un interesse di valore superiore a quello perseguito dal P.U., (circostanza la cui presenza trasforma la scriminante in strumento di tutela dell'ordine democratico).

**5f.** **L'impiego di mezzi di coazione fisica diverso dalle armi proprie** non deve essere inteso come mera eventualità nell'ambito dell'azione legittimante della causa di giustificazione in esame ma deve costituire **metodo di azione cronologicamente e razionalmente prioritario**, ossia risorsa ordinaria delle forze dell'ordine.

## **6. Le cause di giustificazione non codificate.**

### **6a. Inquadramento.**

Le cause di giustificazione non codificate sono riscontrabili in situazioni diverse da quelle espressamente indicate come tali dal Codice ma individuabili nel trattamento di favore, analogo a quello previsto per le scriminanti, riservato all'autore della condotta dalla disciplina legislativa applicata a varie ipotesi di reato.

Nel nostro Ordinamento si possono ricordare, con riferimento all'uso legittimo, diretto od indiretto, della forza, la **Reazione agli atti arbitrati del Pubblico Ufficiale**, le **Attività Sportive violente**, gli **Offendicula**, ecc..

### **6b. Reazione agli atti arbitrari del Pubblico Ufficiale.**

L'art. 4 del Decreto Legislativo 14 settembre 1944 n. 288, poi sostituito dall'art. 1 X comma della Legge 15.07.09 n. 94 (c.d. Decreto Sicurezza) stabilisce che "..non si applicano le disposizioni degli artt. 336 (Violenza o Minaccia a P.U.), 337 (Resistenza a P.U.), 338, 339,(Interruzione di Pubblico Servizio), 341(Oltraggio a P.U.), 343 (Oltraggio a Magistrato in udienza) del Codice Penale, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi reati, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.".

**b1.** La ragione della disposizione in esame, senza addentrarsi nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale sulla sua interpretazione, va rinvenuta nella necessità di garantire la libertà dei privati cittadini contro gli eccessi dei funzionari pubblici sulla "*...considerazione che sarebbe iniquo (ingiusto e non conforme a giustizia) punire comportamenti che costituiscono una naturale reazione psicologica a gravi scorrettezze commesse da chi, proprio perché rappresenta l'Autorità e la Dignità della Pubblica Amministrazione, è tenuto più di ogni altro ad osservare (rispettare) la legge...*". Tale orientamento trova la sua fonte nei principi costituzionali dettati dagli art. 2 e 3 della Costituzione (i quali tutelano i diritti inviolabili e la pari dignità sociale dei cittadini) nonché dal principio di imparzialità e di buon andamento delle pubblica amministrazione.

**b2.** La arbitrarietà della condotta del Pubblico Ufficiale, per come individuata pure dalla Corte Costituzionale, va riconosciuta non solo in ogni atto illegittimo, dolosamente persecutorio e prepotente ma anche in ogni azione ingiustamente aggressiva, molesta o, comunque, priva dei requisiti di convenienza ed civiltà richiesti dalle esigenze fondamentali di

ogni convivenza sociale (ad es. ingiurie, minacce, violenze, nonché violazione delle regole non scritte di ogni attività sottoposta ed obblighi e limitazioni quali possono essere le norme di comportamento dei pubblici impiegati e dell'azione amministrativa in generale, tendenti ad impostare i rapporti fra cittadini e P.A. in un contesto di lealtà, reciproca fiducia e collaborazione, trasparenza).

**b3.** La reazione all'atto arbitrario del P.U. può essere materiale, cioè concretizzarsi in una lesione della sua integrità fisica (Lesioni personali), o verbale, cioè realizzarsi con offese del suo prestigio ed onore (Oltraggio).

Essa deve essere accompagnata da tutti i requisiti richiesti per l'applicazione della causa di giustificazione, la cui sussistenza dev'essere verificata in concreto riportandosi al momento in cui i fatti sono avvenuti; in particolare deve accertarsi la ricorrenza di un rapporto di causalità fra l'atto arbitrario e la reazione (l'uno dev'essere causa dell'altro) nonché la immediatezza della risposta (il lasso di tempo fra il primo e la seconda deve essere molto contenuto, quasi coincidente).

### **6c. Attività Sportive Violente.**

Problema particolare attinente l'esercizio legittimo della forza si pone per le **discipline sportive** caratterizzate dalla possibilità di contatto fisico fra gli atleti (Calcio, Lotta, Arti Marziali, Pugilato, ecc.), nell'ambito delle quali, in virtù della rilevanza sociale attribuita dall'Ordinamento allo Sport in ogni sua forma (perché favorisce la crescita psico-fisica ed il completamento della personalità dell'individuo), si ritiene che la pratica dell'attività sportiva costituisca una vera e propria causa di giustificazione non codificata (c.d. consuetudine scriminante), comportante l'assunzione del rischio di lesione per l'integrità fisica della persona.

**c1.** Condizione necessaria per la riconducibilità dell'ipotesi ora formulata alle cause di giustificazione è il **consenso del soggetto** a partecipare alla competizione sportiva, il quale implica l'accettazione delle regole della disciplina sportiva e delle possibili eventuali lesioni personali derivanti dal suo esercizio (c.d. Consenso dell'avente diritto).

**c2.** Requisito ulteriore per riconoscere efficacia scriminante (esclusione di responsabilità per le lesioni prodotte) alla disciplina sportiva è il **rispetto delle regole del gioco**, con alcune differenziazioni a secondo che nelle attività considerate l'aggressione fisica dell'avversario sia solo conseguenza eventuale della carica agonistica (Calcio, Rugby, ecc.) ovvero parte integrante della disciplina (Lotta, Arti Marziali, Pugilato, ecc.).

La lesione dell'integrità fisica prodotta nel rispetto delle regole della disciplina sportiva esaminata non costituisce **Illecito Sportivo** e non comporta alcuna responsabilità penale.

**Illecito sportivo** è la condotta lesiva dell'integrità fisica altrui posta in essere in violazione delle regole prescritte per le diverse discipline sportive. Esso, di regola, avrà conseguenze solo nell'ambito disciplinare (richiamo, penalizzazione, squalifica, ecc.).

c2a. L'Illecito sportivo, in presenza di particolari condizioni, può assumere consistenza penale (ossia costituire reato punibile dal Codice penale).

L'illecito sportivo rimane privo di rilevanza penale (e, sotto tale aspetto lo si considera come una causa di giustificazione non codificata) se la sua commissione rimanga nell'ambito del c.d. "**Rischio Consentito**", che si configura quando la lesione dell'integrità fisica altrui non sia volontaria ma rappresenti lo sviluppo fisiologico, non ricercato né voluto, di una azione di gioco o di combattimento tesa, con intenso agonismo ma lealmente, ad ottenere il risultato agonistico.

Nel caso in cui invece la violazione sia commessa deliberatamente, con indifferenza per le conseguenze pregiudizievoli dell'azione sull'integrità fisica altrui, si esula dall'ambito della condotta autorizzata (c.d. condotta socialmente adeguata) ed il rischio in cui si ricade risulta non consentito: L'agente (soggetto che pone in essere la condotta) ne risponderà a titolo di colpa quando la violazione avvenga nel corso di un'**ordinaria situazione di gioco purché** essa possa considerarsi finalizzata, sia pure in forma illecita, al conseguimento dell'obbiettivo agonistico e non ad arrecare pregiudizio all'avversario; ne risponderà a titolo di dolo sia qualora **l'azione di gioco in corso sia solo il pretesto** per compiere un atto di violenza fisica ai danni altrui, per ragioni estranee alla gara (ritorsione, risentimento, ecc.) sia qualora l'incolumità fisica dell'avversario venga coscientemente lesa **al di fuori dell'azione di gioco** (ad es.: A gioco fermo o partita terminata).

L'accertamento dev'essere compiuto caso per caso, prendendo in esame le regole proprie dell'attività sportiva e la carica agonistico - sportiva richiesta per il tipo di disciplina oggetto d'indagine.

c2b. La disciplina esposta prevede ulteriori adattamenti riduttivi per le **Attività Sportive c.d. necessariamente violente**, connotate da un alto grado di carica agonistica (Karate, Boxe, Lotta, Ju Jitstu, ecc.); infatti nell'esercizio degli sport nei quali l'aggressione fisica dell'avversario integra l'essenza del loro esercizio, le cause di giustificazione operano solo se la competizione viene svolta nel rispetto di tutte le misure cautelari previste dal regolamento, senza "colpi proibiti" e purché l'incontro si svolga fra atleti appartenenti alla medesima categoria e specialità (ad es. Atleti di Judo o di Karate dello stesso peso).

Per simili discipline, inoltre, si richiede una differente modulazione della carica agonistica espressa dagli atleti a secondo che la competizione si

sia svolta nel corso di una esibizione - allenamento oppure di una gara di carattere dilettantistico - amatoriale, caratterizzate da un minore ardore antagonistico, ovvero in un incontro vero e proprio: Nella prima ipotesi i partecipanti devono osservare regole cautelari maggiormente rigorose e contenere il proprio slancio competitivo entro un'area di rischio consentito notevolmente più ristretta rispetto a quella propria delle competizioni di tipo professionistico od assimilabili ove, invece, le motivazioni e gli obiettivi perseguiti (maggiori pulsione emotiva e maggiore consapevolezza del pericolo insito nello scontro) possono giustificare la compromissione dell'altrui incolumità fisica.

#### **6d. Offendicula.**

Per completare l'esposizione delle ipotesi di difesa legittima dall'aggressione personale o patrimoniale è opportuno accennare ai mezzi di difesa meccanici od automatici predisposti contro eventuali aggressori (c.d. **offendicula**); essi sono caratterizzati da una potenzialità lesiva indiscriminata perché in grado di recare danno a chiunque (ad es. Cani, Filo Spinato, Cavi Elettrificati, ecc.).

**d1.** Al fine di considerarli leciti, è richiesto che siano proporzionati alla rilevanza del bene protetto e riconoscibili dagli eventuali aggressori mediante adeguata segnalazione (ad es.: Cartelli segnalatori, Idonea illuminazione, ecc.) e, in riferimento ai terzi non aggressori, che siano adottate tutte le cautele idonee a scongiurare o contenere in termini minimali la loro potenzialità offensiva (ad es.: Liberare i cani solo di notte, Porre il filo spinato od i Cocchi di vetro su muri abbastanza alti, ecc.). L'accertamento della sussistenza della scriminante dovrà avvenire caso per caso, avendo riguardo al momento in cui il mezzo di difesa considerato abbia prodotto danno.

**d2.** In mancanza delle cautele precisate la reazione difensiva produrrà, nei confronti del terzo aggressore, la responsabilità prevista per il c.d. Eccesso Colposo e, nei confronti del terzo non aggressore, la responsabilità dolosa o colposa generale di cui ricorrano i presupposti.

## 7. Casistica giurisprudenziale in materia di armi.

7a. Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Banca dati Italgire Web)

### Legittima difesa in genere

Sez. 1, Sentenza n. 50909 del 07/10/2014 Cc. (dep. 04/12/2014 ) Rv. 261491

Presidente: Giordano U. Estensore: Novik AT. Relatore: Novik AT. Imputato: Thekna. P.M. Delehay E. (Diff.)

(Annulla con rinvio, Trib. lib. Catania, 02/06/2014)

609 REATO - 019 PERICOLO ATTUALE E NECESSITA' DI DIFESA

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PERICOLO ATTUALE E NECESSITÀ DI DIFESA - Presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa introdotta dalla legge n. 59 del 2006 - Condizioni.

In tema di legittima difesa, **la legge 13 febbraio 2006, n. 59**, introducendo il comma secondo dell'art. 52 cod.pen., ha stabilito **la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione del domicilio dell'aggressore, ossia l'effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà di colui che è legittimato ad escluderne la presenza, ferma restando la necessità del concorso dei presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità.**

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52 com. 2

Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Cod. Pen. art. 575

Legge 13/02/2006 num. 59

Massime precedenti Vedi: N. 16677 del 2007 Rv. 236502

Sez. 1, Sentenza n. 16677 del 08/03/2007 Ud. (dep. 02/05/2007 ) Rv. 236502

Presidente: Fabbri G. Estensore: Corradini G. Relatore: Corradini G. Imputato: P.G. in proc. Grimoli. P.M. De Nunzio W. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Ass.App. Catanzaro, 25 novembre 2005)

609 REATO - 019 PERICOLO ATTUALE E NECESSITA' DI DIFESA

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PERICOLO ATTUALE E NECESSITÀ DI DIFESA - Legge n. 59 del 2006 - Nuovo concetto di proporzionalità dell'uso dell'arma legittimamente detenuta per salvaguardare l'incolumità personale o i propri beni - Modifica dei requisiti relativi al pericolo attuale ed alla necessità della difesa - Esclusione.

In tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla legge **13 febbraio 2006, n. 59** all'art. 52 cod. pen., hanno **riguardato solo il concetto di proporzionalità, fermi restando i presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi** come mezzo di difesa della propria o dell'altrui incolumità; di conseguenza, **la reazione a difesa dei beni è legittima solo quando non vi sia desistenza ed anzi sussista un pericolo attuale per l'incolumità fisica dell'agredito o di altri.**

Sez. 5, Sentenza n. 35709 del 02/07/2014 Ud. (dep. 13/08/2014 ) Rv. 260316

Presidente: Marasca G. Estensore: Fumo M. Relatore: Fumo M. Imputato: Desogus e altro. P.M. Scardaccione EV. (Conf.)

(Rigetta, Ass.App. Milano, 19/12/2012)

609 REATO - 017 DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - Modifiche apportate dalla Legge 13 febbraio 2006, n. 59 - Uso di arma per salvaguardare l'incolumità personale o propri beni nel caso di violazione del domicilio - Presupposti - Pericolo di aggressione - Fattispecie.

La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, cod. pen., così come modificato dall'art. 1 Legge 13 febbraio 2006, n. 59, **presuppone che il soggetto che si introduce fraudolentemente nella dimora altrui agisca per insidiare l'altrui sfera domestica ovvero le persone che in essa si trovano** (Nella fattispecie la Corte ha **escluso** la configurabilità della scriminante, giacché l'introduzione nell'abitazione dell'imputato era **avvenuta non per aggredire quest'ultimo ma per soccorrere la di lui convivente**, che stava per essere aggredita da uno degli altri occupanti la medesima abitazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Cod. Pen. art. 614 Legge 13/02/2006 num. 59 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 691 del 2014 Rv. 257884

Sez. 4, Sentenza n. 691 del 14/11/2013 Ud. (dep. 10/01/2014 ) Rv. 257884

Presidente: Sirena PA. Estensore: Bianchi L. Relatore: Bianchi L. Imputato: Gallo Cantone. P.M. Policastro A. (Conf.)

(Rigetta, Ass.App. Napoli, 11/12/2012)

609 REATO - 017 DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - Modifiche apportate dalla l. 13 febbraio 2006, n. 59 - Uso di arma per salvaguardare l'incolumità personale o propri beni nel caso di violazione del domicilio - Presupposti - Pericolo di aggressione - Fattispecie.

La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, cod. pen., così come modificato dall'art. 1 **della legge 13 febbraio 2006, n. 59, non consente un'indiscriminata reazione** nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui ma **presuppone un pericolo attuale per l'incolumità fisica dell'aggredito o di altri**. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante per essersi **l'aggressore introdotto non nell'abitazione ma in altro fabbricato in costruzione ad essa attiguo**, sempre di proprietà dell'aggredito, dal quale, tuttavia, non sarebbe stato possibile raggiungere con immediatezza la casa di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Cod. Pen. art. 614

Legge 13/02/2006 num. 59 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 12466 del 2007 Rv. 236217, N. 16677 del 2007 Rv. 236502, N. 23221 del 2010 Rv. 247571

Sez. 4, Sentenza n. 19375 del 14/03/2013 Ud. (dep. 06/05/2013 ) Rv. 255894

Presidente: Bianchi L. Estensore: Blaiotta RM. Relatore: Blaiotta RM. Imputato: Todero. P.M. Iacoviello FM. (Conf.)

(Rigetta, Ass.App. Catania, 25/01/2012)

609 REATO - 020 PROPORZIONE TRA OFFESA E DIFESA

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PROPORZIONE TRA OFFESA E DIFESA - Aggressione - Ambito domiciliare - Altri luoghi di privata dimora - Reazione difensiva armata - Abitacolo di un veicolo - Presunzione di proporzionalità - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di legittima difesa, la presunzione di proporzionalità a favore della **reazione di difesa in luoghi di domicilio o ad esso equiparabili**, prevista dal comma secondo dell'art. 52 cod. pen, come modificato dalla l. n. 59 del 2006, **non opera** con riguardo a condotte **compiute nell'abitacolo di una autovettura, trattandosi di spazio privo dei requisiti minimi necessari per potervi soggiornare per un apprezzabile periodo di tempo e nel quale non si compiono atti caratteristici della vita domestica**. (Fattispecie nella quale l'imputato, che dall'autovettura **aveva colpito mortalmente alcuni aggressori con un'arma da fuoco**, è stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo plurimo per aver ecceduto i limiti della legittima difesa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Cod. Pen. art. 55

Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Cod. Pen. art. 614

Legge 13/02/2006 num. 59

Massime precedenti Vedi: N. 12466 del 2007 Rv. 236217, N. 12489 del 2007 Rv. 236366, N. 13979 del 2009 Rv. 243556, N. 15366 del 2013 Rv. 255249

Sez. 1, Sentenza n. 26878 del 25/05/2012 Ud. (dep. 09/07/2012 ) Rv. 253068

Presidente: Giordano U. Estensore: Cassano M. Relatore: Cassano M. Imputato: Inturri. P.M. D'Angelo G. (Conf.)

(Rigetta, App. Catania, 26/10/2010)

609 REATO - 017 DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - Tentato omicidio - Eccesso di legittima difesa e legittima difesa putativa - Configurabilità - Condizioni.

In tema di tentato omicidio, vanno esclusi l'eccesso di legittima difesa e la legittima difesa putativa allorquando l'aggressore attenti con arma da taglio all'incolumità di un uomo disarmato mirando a zone vitali del corpo, senza presentare a sua volta alcuna lesione dimostrativa di un'aggressione patita.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Cod. Pen. art. 55

Cod. Pen. art. 59

Massime precedenti Vedi: N. 3257 del 1991 Rv. 186611, N. 45425 del 2005 Rv. 233352

Sez. 1, Sentenza n. 11610 del 09/02/2011 Ud. (dep. 23/03/2011 ) Rv. 249875

Presidente: Vecchio M. Estensore: Caiazzo LP. Relatore: Caiazzo LP. Imputato: Qaloun. P.M. Cedrangolo O. (Diff.)

(Annulla con rinvio, App. Bologna, 16/10/2009)

609 REATO - 020 PROPORZIONE TRA OFFESA E DIFESA

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PROPORZIONE TRA OFFESA E DIFESA - Violazione di domicilio - Presunzione di proporzionalità della reazione difensiva - Difesa legittima putativa - Applicabilità.

**La presunzione di proporzionalità** della reazione difensiva armata in caso di violazione di domicilio, prevista dal secondo comma dell'art. 52 cod. pen., **opera anche nell'ipotesi di legittima difesa putativa incolpevole.**

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52 com. 2

Cod. Pen. art. 55

Cod. Pen. art. 59

Cod. Pen. art. 614

Massime precedenti Vedi: N. 12466 del 2007 Rv. 236217, N. 12489 del 2007 Rv. 236366, N. 16677 del 2007 Rv. 236502, N. 39049 del 2008 Rv. 241553, N. 3464 del 2010 Rv. 245634, N. 3507 del 2010 Rv. 245843

Sez. 5, Sentenza n. 5761 del 11/11/2010 Ud. (dep. 15/02/2011 ) Rv. 249254

Presidente: Calabrese RL. Estensore: Scalera V. Relatore: Scalera V. Imputato: Melfitano e altri. P.M. Galasso A. (Conf.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Bari, 29/05/2009)

609 REATO - 017 DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - Detenzione abusiva di arma - Operatività della legittima difesa - Condizioni.

La causa di giustificazione della legittima difesa (art. 52 cod. pen.) è applicabile **anche nell'ipotesi di detenzione abusiva di armi.**, sussistendone i presupposti di operatività e cioè previo accertamento della effettiva sussistenza e dell'attualità del pericolo e ulteriormente verificando se, avuto riguardo alle circostanze ed al contesto, **la detenzione dell'arma, ancorché abusiva, appaia giustificata.**

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Massime precedenti Difformi: N. 9176 del 1984 Rv. 166320, N. 17329 del 2008 Rv. 239770

Sez. 1, Sentenza n. 36218 del 23/09/2010 Ud. (dep. 11/10/2010 ) Rv. 248288

Presidente: Silvestri G. Estensore: Garribba T. Relatore: Garribba T. Imputato: Pisanello e altri. P.M. Gialanella A. (Conf.)

(Rigetta, App. Lecce, 21 ottobre 2009)

609 REATO - 019 PERICOLO ATTUALE E NECESSITA' DI DIFESA

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PERICOLO ATTUALE E NECESSITÀ DI DIFESA - Scontro armato tra i contendenti - Applicabilità dell'esimente - Esclusione - Ragione.

Nell'ipotesi di **scontro armato liberamente accettato** come strumento di risoluzione di una contesa personale, **ciascuno dei partecipanti risulta animato da volontà aggressiva nei confronti dell'altro e conseguentemente, versando in una situazione di pericolo che ha contribuito a determinare e che non ha il carattere dell'inevitabilità, non può invocare, a propria giustificazione, la necessità della difesa.**

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 2764 del 1998 Rv. 209997, N. 365 del 2000 Rv. 215137

Massime precedenti Vedi: N. 10406 del 2005 Rv. 231097, N. 2911 del 2008 Rv. 239205

Sez. 1, Sentenza n. 23221 del 27/05/2010 Ud. (dep. 16/06/2010 ) Rv. 247571

Presidente: Chieffi S. Estensore: Capozzi R. Relatore: Capozzi R. Imputato: Grande. P.M. Gialanella A. (Diff.)

(Annulla con rinvio, App. Roma, 08 Giugno 2009)

609 REATO - 019 PERICOLO ATTUALE E NECESSITA' DI DIFESA

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PERICOLO ATTUALE E NECESSITÀ DI DIFESA - Legge n. 59 del 2006 - Nuovo concetto di proporzionalità - Modifica dei requisiti relativi al pericolo attuale ed alla necessità della difesa - Esclusione.

In tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla **legge 13 febbraio 2006, n. 59 all'art. 52 cod. pen. hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, al dichiarato scopo di rafforzare il diritto di autotutela in un privato domicilio o in un luogo ad esso equiparato**, fermi restando i presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso dell'arma come mezzo di **difesa della propria o dell'altrui incolumità**.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 52

Legge 13/02/2006 num. 59

Massime precedenti Conformi: N. 16677 del 2007 Rv. 236502

Massime precedenti Vedi: N. 25339 del 2006 Rv. 234382, N. 32282 del 2006 Rv. 235181, N. 12489 del 2007 Rv. 236366, N. 25653 del 2008 Rv. 240447

Sez. 5, Sentenza n. 26172 del 11/05/2010 Ud. (dep. 08/07/2010 ) Rv. 247898

Presidente: Grassi A. Estensore: Ferrua G. Relatore: Ferrua G. Imputato: P.. P.M. Stabile C. (Conf.)

(Rigetta, App. Firenze, 28/05/2009)

609 REATO - 017 DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - Insussistenza degli elementi costitutivi della scriminante - Configurabilità dell'eccesso colposo - Esclusione.

L'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie del bisogno di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per **l'erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati**. (Nella specie si è **escluso** che la scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., nei confronti dell'imputata, in ordine al delitto di cui all'art. 575 cod. pen. - la quale, **aggredita dal marito, lo aveva colpito con un coltello della lunghezza non inferiore a 10 cm** - ritenendo che l'utilizzo del coltello non poteva configurarsi quale eccesso colposo di legittima difesa, **posto che la vittima non aveva usato arma alcuna e non aveva inferto lesioni all'imputata, che costei aveva forza fisica sufficiente per sottrarsi alle percosse, che in casa vi erano altri soggetti cui chiedere aiuto e che, pertanto, doveva ritenersi che l'imputata fosse consapevole di non essere in pericolo grave per la propria incolumità**).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Cod. Pen. art. 55

Massime precedenti Conformi: N. 45425 del 2005 Rv. 233352, N. 2505 del 2009 Rv. 242349

Sez. 1, Sentenza n. 4890 del 10/12/2008 Ud. (dep. 04/02/2009 ) Rv. 243369

Presidente: Chieffi S. Estensore: Siotto MC. Relatore: Siotto MC. Imputato: P.G. in proc. Bazzu. P.M. Bua FM. (Diff.)

(Annulla con rinvio, App. Sassari, 29 Novembre 2007)

609 REATO - 019 PERICOLO ATTUALE E NECESSITA' DI DIFESA

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PERICOLO ATTUALE E NECESSITÀ DI DIFESA - Requisito della necessità della difesa - Possibilità di rifugiarsi nella propria abitazione - Non configurabilità.

In tema di legittima difesa, **non sussiste** il requisito della necessità della reazione armata **tutte le volte in cui l'agredito possa, senza alcuna difficoltà, rifugiarsi nella propria abitazione (dalla quale invocare soccorso) o comunque allontanarsi dal luogo della aggressione armata.**

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 2554 del 1996 Rv. 204065, N. 32282 del 2006 Rv. 235181, N. 25653 del 2008 Rv. 240447

Massime precedenti Vedi: N. 15025 del 2006 Rv. 234040, N. 16677 del 2007 Rv. 236502, N. 2911 del 2008 Rv. 239205

Sez. 2, Sentenza n. 17329 del 29/02/2008 Ud. (dep. 28/04/2008 ) Rv. 239770

Presidente: Di Iorio G. Estensore: Iasillo A. Relatore: Iasillo A. Imputato: Carboni. P.M. Baglione T. (Parz. Diff.)

(Dichiara inammissibile, App. Sassari, 22 Novembre 2005)

506 ARMI - 007 DETENZIONE ABUSIVA

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - Cause di giustificazione reali o putative - Valutabilità - Esclusione.

**In tema di detenzione abusiva di armi**, così come prevista e punita dagli artt. 10 e 14 L. n. 497 del 1974, **non sono applicabili**, nè come reali nè come putative, le cause di giustificazione della legittima difesa e dello stato di necessità.

Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST.

Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Cod. Pen. art. 52

Cod. Pen. art. 54 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9176 del 1984 Rv. 166320

Sez. 4, Sentenza n. 13944 del 31/01/2008 Ud. (dep. 03/04/2008 ) Rv. 239595

Presidente: Brusco CG. Estensore: Koverech O. Relatore: Koverech O. Imputato: Giacobbe. P.M. D'Angelo G. (Diff.)

(Dichiara inammissibile, Ass.App. Messina, 7 Novembre 2006)

677 SENTENZA - 015 CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Fattispecie - Originaria contestazione di omicidio volontario - Condanna per omicidio commesso per eccesso colposo nell'uso delle armi - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. **Esclusione.**

Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora l'imputato, tratto a giudizio per rispondere di omicidio volontario, venga, all'esito del medesimo giudizio, ritenuto colpevole della meno grave ipotesi delittuosa dell'omicidio commesso per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi, poiché non sussiste, in siffatta ipotesi, alcuno stravolgimento dell'imputazione originaria, essendo rimasto

immutato il "fatto" in ordine al quale l'imputato aveva avuto piena possibilità di difendersi. (Fattispecie nella quale **si contestava all'imputato di aver causato, a conclusione di un inseguimento, mediante l'uso di un'arma da fuoco, la morte della vittima**).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 53 CORTE COST.

Cod. Pen. art. 55

Cod. Pen. art. 575

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

Massime precedenti Conformi: N. 41663 del 2005 Rv. 232423, N. 10103 del 2007 Rv. 236099

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16 del 1996 Rv. 205619

Sez. 1, Sentenza n. 16677 del 08/03/2007 Ud. (dep. 02/05/2007 )

Presidente: Fabbri G. Estensore: Corradini G. Relatore: Corradini G. Imputato: P.G. in proc. Grimoli. P.M. De Nunzio W. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Ass.App. Catanzaro, 25 novembre 2005)

609 REATO - 019 PERICOLO ATTUALE E NECESSITA' DI DIFESA

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PERICOLO ATTUALE E NECESSITÀ DI DIFESA - Legge n. 59 del 2006 - Nuovo concetto di proporzionalità dell'uso dell'arma legittimamente detenuta per salvaguardare l'incolumità personale o i propri beni - Modifica dei requisiti relativi al pericolo attuale ed alla necessità della difesa - Esclusione.

In tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla legge **13 febbraio 2006, n. 59 all'art. 52 cod. pen., hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità**, fermi restando i presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell'altrui incolumità; di conseguenza, **la reazione a difesa dei beni è legittima solo quando non vi sia desistenza ed anzi sussista un pericolo attuale per l'incolumità fisica dell'agredito o di altri**.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Legge 13/02/2006 num. 59

Massime precedenti Vedi: N. 25339 del 2006 Rv. 234382, N. 32282 del 2006 Rv. 235181

Sez. 1, Sentenza n. 12466 del 21/02/2007 Ud. (dep. 26/03/2007 ) Rv. 236217

Presidente: Fabbri G. Estensore: Bardovagni P. Relatore: Bardovagni P. Imputato: Sampino. P.M. Mura A. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, Ass.App. Palermo, 12 Maggio 2006)

609 REATO - 017 DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - Modifiche apportate dalla L. 13 febbraio 2006, n. 59 - Uso di arma per salvaguardare l'incolumità personale o propri beni nel caso di violazione del domicilio - Presupposti - Pericolo di aggressione.

**La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, cod. pen., così come mod. dall'art. 1 L. 13 febbraio 2006 n. 59, non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell'ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione.** (Nella fattispecie è stata

esclusa la legittima difesa in relazione all'omicidio di una persona **che si era introdotta con inganno nel condominio dell'imputata per ottenere il pagamento di un debito**).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52 com. 2

Cod. Pen. art. 614

Legge 13/02/2006 num. 59 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 25339 del 2006 Rv. 234382

Sez. 1, Sentenza n. 12489 del 16/02/2007 Cc. (dep. 26/03/2007 ) Rv. 236366

Presidente: Fabbri G. Estensore: Urban G. Relatore: Urban G. Imputato: Amoroso e altro. P.M. Delehay E. (Diff.)

(Annulla con rinvio, Trib. lib. Catania, 11 settembre 2006)

609 REATO - 019 PERICOLO ATTUALE E NECESSITA' DI DIFESA

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PERICOLO ATTUALE E NECESSITÀ DI DIFESA - Proporzionalità tra offesa e difesa dopo la novella della legge n. 59 del 2006 - Presunzione di proporzionalità quando sia configurabile la violazione di domicilio da parte dell'aggressore.

In tema di legittima difesa, la legge 13 febbraio 2006, n. 59 ha stabilito la **presunzione** della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione di domicilio dell'aggressore, ossia **l'effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui** (nella specie, brandendo come arma una bottiglia di vetro rotta), **contro la volontà dei soggetti legittimati ad escluderne la presenza**.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Legge 13/02/2006 num. 59

Massime precedenti Vedi: N. 45407 del 2004 Rv. 230392, N. 25339 del 2006 Rv. 234382

### **Eccesso colposo nelle cause di giustificazione**

Sez. 4, Sentenza n. 11129 del 21/10/1988 Ud. (dep. 17/11/1988 ) Rv. 179740

Presidente: CASIROLI A. Estensore: AURIEMMA V. Imputato: CONIGLIANO. P.M. LA CAVA. (DIFF)

609 REATO - 017 DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE

179740 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - VOLONTARIETÀ DELL'EVENTO - NECESSITÀ - VERIFICA SUI PRESUPPOSTI E REQUISITI - ECCESSO COLPOSO - ESAME SUCCESSIVO - OBBLIGATORIETÀ - CASO DI SPECIE.\*

609 REATO - 021 ECCESSO COLPOSO

In tema di legittima difesa, colui il quale agisce in tale stato, vuole l'evento quale conseguenza della propria Azione diretta a difendere un diritto posto in attuale pericolo da una offesa ingiusta altrui; cioè, egli ha volontà (e, quindi, dolo) di produrre quell'evento (penalisticamente riprovevole nella sua oggettività). Ne consegue che, della sussistenza dell'elemento intenzionale, in ordine all'evento, va eseguita una precisa indagine diretta all'accertamento della sua volizione o, almeno, previsione, costituendo **Obbligo del giudice**, prima di ritenere operante la esimente in parola, nella sua effettività, putatività o eccesso, **accertare se l'agente avesse, con la sua Azione, inteso provocare quelle conseguenze che costituiscono l'evento del reato per cui fu iniziata l'Azione penale**. La punibilità del fatto dovrà essere esclusa soltanto se, da una successiva indagine, dovesse **risultare che la intenzionalità (anche sotto l'aspetto**

**della mera previsione) nella produzione dell'evento (voluto) fosse stata determinata da una necessità difensiva di diritti ingiustamente offesi.** In relazione a tale indagine va affrontato, perché condizionato all'accertamento della intenzionalità e della previsione dello evento, nonché alla necessità e legittimità della difesa, l'esame dei mezzi difensivi posti in essere, e il conseguenziale giudizio, ove ricorra, sull'eccesso per sproporzione. (fattispecie in cui l'agente **aveva sparato un colpo di arma da fuoco, attraverso il varco creato dall'aggressore sulla porta del vano, nel quale si era rinserrato, uccidendo quest'ultimo.** La Corte, affermando il principio di cui sopra, ha evidenziato che il giudice del merito, prima di procedere (tout court, come in effetti aveva fatto), al giudizio sulla proporzionalità tra offesa e difesa, e, quindi, concludere per l'eccesso, **avrebbe dovuto affrontare approfonditamente l'esame del dato processuale, al fine di verificare (e darne motivata contezza) se l'agente avesse voluto (nei termini in massima specificati) uccidere l'aggressore).** ( V mass n 164567).\*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Massime precedenti Vedi: Rv. 164567

Sez. 1, Sentenza n. 10111 del 20/03/1974 Ud. (dep. 20/12/1974 ) Rv. 128894

Presidente: D'ARMIENTO G. Estensore: BARBIERI. Imputato: CASCIELLO. P.M. MARUCCI. (DIFF)

609 REATO - 018 INGIUSTIZIA DELL'OFFESA

128894 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - INGIUSTIZIA DELL'OFFESA - DERUBATO CHE INSEGUA ARMATO IL LADRO - CONFIGURABILITÀ DELLA SCRIMINANTE - CONDIZIONI - IPOTESI VARIE.\*

**Non può considerarsi ingiusta,** ai fini della configurabilità della esimente della legittima difesa, reale o putativa, **la reazione del derubato che, sorpreso un ladro in flagranza di reato, esplosa in aria un colpo di arma da fuoco a scopo intimidatorio e si dia quindi all'inseguimento del colpevole, anche dopo l'abbandono della refurtiva al solo fine di raggiungerlo, identificarlo, denunciarlo ed eventualmente arrestarlo.** Qualora, però il derubato, inseguendo il ladro, arma in pugno, dopo l'abbandono della refurtiva, non si limiti ad intimargli il fermo ed a mantenere, nei suoi confronti, un atteggiamento genericamente minaccioso, **ma tenti di lederne la integrità fisica o ponga comunque in essere Atti suscettibili di essere interpretati, per errore scusabile, come diretti ad attentare alla incolumità personale del fuggitivo, questi può fruttuosamente invocare, a giustificazione della propria violenza, e sempre che concorrano tutti gli altri requisiti** (attualità del pericolo, necessità cogente di difesa, rispetto del necessario criterio di proporzione), **la legittima difesa, reale o putativa,** non potendosi negare carattere di giustizia alla cennata offesa (effettiva o ragionevolmente opinata) da parte del derubato. Ove, poi, la reazione difensiva del ladro risulti sproporzionata alla gravità del pericolo (reale o incolpevolmente supposto), per eccesso dovuto a colpa, il fatto delittuoso commesso, se e preveduto dalla legge come delitto colposo, deve essere punito secondo le Disposizioni concernenti i delitti colposi.\*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Cod. Pen. art. 55

Cod. Pen. art. 59

Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Sez. 1, Sentenza n. 584 del 28/04/1967 Ud. (dep. 23/10/1967 ) Rv. 105766  
Presidente: CAPORASO G. Estensore: FERROTTI. Imputato: ORGIU. P.M.  
CHILIBERTI. (CONF)

609 REATO - 017 DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE

105766 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN  
GENERE - ECCESSO COLPOSO - CONDIZIONI - DIFFERENZE.\*

609 REATO - 021 ECCESSO COLPOSO

105766\*

Per l'applicazione della discriminante della legittima difesa, sia reale che putativa, o per il riconoscimento dell'eccesso colposo di legittima difesa, **non basta che risulti che il soggetto contro il quale si reagisce abbia un'arma addosso nel momento del fatto, ma è necessario la prova che egli, facendo uso immediato di tale arma, venga a creare per il soggetto reagente una situazione incombente, con conseguente necessità di difesa, o faccia sorgere in costui la ragionevole opinione di trovarsi in siffatta situazione necessitante.** ( V 103041, anno 1966).\*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Cod. Pen. art. 55

Massime precedenti Vedi: Rv. 103041

Sez. 1, Sentenza n. 45425 del 25/10/2005 Ud. (dep. 15/12/2005 ) Rv. 233352

Presidente: Gemelli T. Estensore: Mocali P. Relatore: Mocali P. Imputato: P.G. in  
proc. Bollardi. P.M. Fraticelli M. (Conf.)

(Rigetta, Ass.App. Lecce, 25 Maggio 2004)

609 REATO - 017 DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE -  
Eccesso colposo - Criteri differenziali - Conseguenze - Fattispecie.

I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa. **L'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'agredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 cod. pen., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante.** (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ravvisato gli estremi del delitto di **omicidio colposo nel comportamento di colui che, brutalmente assalito in presenza di altri da una persona dalla notoria fama criminale, a lui fisicamente superiore, abbia colpito con un coltello l'avversario cagionandone la morte**).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST.

Cod. Pen. art. 55

Cod. Pen. art. 575

Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8999 del 1997 Rv. 208474, N. 4456 del 2000 Rv. 215808, N. 45407 del 2004 Rv. 230393

Sez. 5, Sentenza n. 12067 del 02/10/1991 Ud. (dep. 29/11/1991 ) Rv. 188678

Presidente: Ramaglia C. Estensore: Sabeone P. Imputato: Spissu. P.M. Iannelli. (Conf) (Rigetta, App. Roma, 28 novembre 1989).

609 REATO - 021 ECCESSO COLPOSO

Reato - Cause di giustificazione - Eccesso colposo - In legittima difesa - Condizioni per la configurabilità - Indicazione - Fattispecie.

609 REATO - 017 DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE

Reato - Cause di giustificazione - Difesa legittima - In genere - Eccesso colposo - Condizioni per la configurabilità - Indicazione - Fattispecie.

In tema di legittima difesa, **l'eccesso colposo** si verifica allorché per un errore di valutazione della necessità di difendersi, **si apprestano o si usano mezzi eccessivi di difesa in rapporto all' entità del pericolo**; in tal caso la colpa è, invero, identificabile nella **sopravalutazione erronea dell'entità del pericolo e quindi nell'errore sulla necessità di una reazione sproporzionata**. Si deve perciò ritenere **l'eccesso colposo invece della legittima difesa soltanto ove si dimostri che i mezzi adoperati potevano essere evitati o sostituiti da altri più consentanei e proporzionati al pericolo, di modo che la reazione, iniziata in condizioni che giustificano la legittima difesa, diventa in seguito eccessiva per colpa sopraggiunta**. (Fattispecie in cui mentre si è considerato proporzionato l'uso da parte dell'imputato **di un coltello per fermare una violenta aggressione portata nei confronti suoi e del fratello**, tenuto conto delle **particolari modalità dell'aggressione e delle differenti condizioni fisiche** dei soggetti interessati ed **attesa la mancanza di altri mezzi reattivi** idonei nella disponibilità dell'imputato medesimo, si è peraltro ritenuto che costui **avesse per precipitazione ed imprudenza ecceduto dai limiti della necessità, sferrando all'aggressore una pluralità di colpi di coltello, cagionandogli così gravi lesioni**).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Cod. Pen. art. 55

Massime precedenti Vedi: Rv. 183516 Rv. 183441 Rv. 179559 Rv. 178844 Rv. 178811

Sez. 4, Sentenza n. 2138 del 02/12/1983 Ud. (dep. 06/03/1984 ) Rv. 163022

Presidente: LERRO A. Estensore: SURIANO S. Imputato: MAIOLA. P.M. SAVINA. (DIFF)

609 REATO - 017 DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE

163022 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - ECCESSO COLPOSO - FURTO DI BORSA CONTENENTE INGENTE SOMMA DI DENARO - USO DI PISTOLA DA PARTE DEL PROPRIETARIO CONTRO LE RUOTE DEL MOTOVEICOLO DEI LADRI - FERIMENTO MORTALE DI UNO DI ESSI - CONFIGURABILITÀ DELLA SCRIMINANTE - INSUSSISTENZA DELL'ECCESSO COLPOSO.\*

609 REATO - 021 ECCESSO COLPOSO

163022\*

Ricorre lo stato di legittima difesa nel caso in cui l'agente, per impedire che i ladri portino a termine **il furto di una borsa contenente un'ingente somma di denaro**

sottratta dalla sua auto, faccia uso di una pistola, unico mezzo di difesa disponibile in quel momento, sparando alla ruota posteriore della motocicletta su cui i ladri stanno fuggendo con la refurtiva (non senza avere esploso dei colpi in aria prima che la moto partisse e intimato più volte l'alt) e colpendo mortalmente uno di essi. In questo caso non è configurabile l'eccesso colposo di legittima difesa, non sussistendo colpa, e l'imputato va dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 52 cod. pen.\*  
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST.

Sez. 1, Sentenza n. 45407 del 10/11/2004 Ud. (dep. 23/11/2004 ) Rv. 230393  
Presidente: Teresi R. Estensore: Canzio G. Relatore: Canzio G. Imputato: Podda. P.M. Ciampoli L. (Diff.)  
(Rigetta, App. Sassari, 11 Novembre 2003)  
609 REATO - 021 ECCESSO COLPOSO  
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ECCESSO COLPOSO - Nozione - Limiti - Fattispecie.

**L'eccesso colposo** nella legittima difesa si verifica **quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza.** Mentre, **si fuoriesce** dall'eccesso colposo tutte le volte in cui **i limiti imposti dalla necessità della difesa vengano superati in conseguenza della scelta deliberata di una condotta reattiva, la quale comporta il superamento, cosciente e volontario, dei suddetti limiti, trasfigurandosi in uno strumento di aggressione.** (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che l'impiego di un **fucile puntato in direzione del capo della vittima eccedesse i limiti** della necessità di difendere il proprio bestiame da un tentativo di furto, e **non potesse quindi attribuirsi ad un errore scusabile, bensì ad una condotta difensiva sproporzionata**).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 55  
Massime precedenti Conformi: N. 8999 del 1997 Rv. 208474

Sez. 5, Sentenza n. 12067 del 02/10/1991 Ud. (dep. 29/11/1991 ) Rv. 188678  
Presidente: Ramaglia C. Estensore: Sabeone P. Imputato: Spissu. P.M. Iannelli. (Conf)  
(Rigetta, App. Roma, 28 novembre 1989).  
609 REATO - 021 ECCESSO COLPOSO  
Reato - Cause di giustificazione - Eccesso colposo - In legittima difesa - Condizioni per la configurabilità - Indicazione - Fattispecie.  
609 REATO - 017 DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE  
Reato - Cause di giustificazione - Difesa legittima - In genere - Eccesso colposo - Condizioni per la configurabilità - Indicazione - Fattispecie.

In tema di legittima difesa, **l'eccesso colposo** si verifica allorché per un **errore di valutazione della necessità di difendersi, si apprestano o si usano mezzi eccessivi di difesa in rapporto all' entità del pericolo;** in tal caso la colpa è, invero, identificabile nella sopravvalutazione erronea dell'entità del pericolo e quindi nell'errore sulla necessità di una reazione sproporzionata. Si deve perciò ritenere l'eccesso colposo invece della legittima difesa soltanto **ove si dimostri che i mezzi adoperati potevano essere evitati o sostituiti da altri più consentanei e proporzionati al pericolo,** di modo che la reazione, iniziata in condizioni che giustificano la legittima difesa, diventa in seguito eccessiva per colpa sopraggiunta. (Fattispecie in cui mentre si è considerato proporzionato **l'uso da parte dell'imputato di un coltello per fermare una violenta**

**aggressione** portata nei confronti suoi e del fratello, tenuto conto delle particolari modalità dell'aggressione e delle differenti condizioni fisiche dei soggetti interessati ed **attesa la mancanza di altri mezzi reattivi idonei** nella disponibilità dell'imputato medesimo, si è peraltro ritenuto che costui avesse per precipitazione ed imprudenza **ecceduto dai limiti della necessità, sferrando all'aggressore una pluralità di colpi di coltello, cagionandogli così gravi lesioni).**

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Cod. Pen. art. 55

Massime precedenti Vedi: Rv. 183516 Rv. 183441 Rv. 179559 Rv. 178844 Rv. 178811

### **Uso legittimo delle armi**

Sez. 4, Sentenza n. 854 del 15/11/2007 Ud. (dep. 10/01/2008 ) Rv. 238335

Presidente: Brusco CG. Estensore: Bricchetti R. Relatore: Bricchetti R. Imputato: Saliniti. P.M. Meloni VD. (Conf.)

(Rigetta, App. Catania, 1 dicembre 2006)

609 REATO - 025 USO LEGITTIMO DELLE ARMI

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - USO LEGITTIMO DELLE ARMI -

Condizioni - Fattispecie in tema di eccesso colposo.

Perché possa riconoscersi la **scriminante dell'uso legittimo delle armi**, quale prevista dall'art. 53 cod. pen., occorre: che **non vi sia altro mezzo possibile**; che tra i vari mezzi di coazione **venga scelto quello meno lesivo**; che l'uso di tale mezzo **venga graduato secondo le esigenze** specifiche del caso, nel rispetto del **fondamentale principio di proporzionalità**. Ove risultino soddisfatte tali condizioni è da escludere che si possa porre a carico dell'agente il rischio del verificarsi di un evento più grave rispetto a quello da lui perseguito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la responsabilità, a titolo di **eccesso colposo**, nei confronti di un **agente di polizia** il quale, in ora **notturna ed in zona poco frequentata**, a fronte del gesto di un soggetto che **aveva estratto e puntato contro la pattuglia** di cui detto agente faceva parte **una pistola**, rimanendo quindi **fermo** in tale atteggiamento, **con un ginocchio a terra, nel mezzo della strada, aveva esploso contro costui, dopo essersi portato a distanza di sicurezza, al riparo dell'autovettura di servizio, i cui fari abbagliavano l'antagonista, alcuni colpi di pistola che ne avevano cagionato la morte).**

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 53 CORTE COST.

Cod. Pen. art. 55

Massime precedenti Vedi: N. 9961 del 2000 Rv. 217623, N. 20031 del 2003 Rv. 225643

Sez. 1, Sentenza n. 18150 del 04/04/2014 Ud. (dep. 30/04/2014 ) Rv. 258910

Presidente: Cortese A. Estensore: Vecchio M. Relatore: Vecchio M. Imputato: Pasini. P.M. Aniello R. (Conf.)

(Rigetta, App. Brescia, 24/09/2012)

506 ARMI - 001 IN GENERE

ARMI - IN GENERE - Licenza per il porto di fucile ad uso caccia - Porto di arma da sparo a canna corta - Ulteriore e specifica licenza - Necessità - Reato di porto abusivo - Integrazione - Fattispecie.

**L'autorizzazione al porto di fucile per l'esercizio della caccia non rende legittimo il porto di un'arma da sparo a canna corta del tipo "pistola fuciletto" (nella specie, pistola monocanna "Serena" - cal. 32).**

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST.

Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST.

Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST.

Direttive del Consiglio CEE 18/06/1991 num. 477

Massime precedenti Vedi: N. 8838 del 2010 Rv. 246379

Sez. 4, Sentenza n. 45015 del 23/10/2008 Ud. (dep. 03/12/2008 ) Rv. 241992

Presidente: Licari C. Estensore: Bianchi L. Relatore: Bianchi L. Imputato: Giustino e altri. P.M. Russo LA. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Ass.App. Bari, 17 Marzo 2005)

609 REATO - 025 USO LEGITTIMO DELLE ARMI

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - USO LEGITTIMO DELLE ARMI - Utilizzo dell'arma in maniera difforme dalla sua naturale destinazione - Irrilevanza.

Ai fini del riconoscimento della scriminante dell'uso legittimo delle armi o di altri mezzi di coazione fisica **è irrilevante, in presenza degli altri requisiti previsti dall'art. 53 cod. pen., che l'arma venga utilizzata dall'agente in modo improprio piuttosto che secondo le sue naturali modalità d'impiego.** (Fattispecie in cui un carabiniere aveva utilizzato la **pistola d'ordinanza "a mò di clava" per infrangere il vetro di una autovettura determinando l'accidentale esplosione di un colpo che attingeva mortalmente il soggetto che si era asserragliato nel veicolo).**

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9961 del 2000 Rv. 217623, N. 854 del 2008 Rv. 238335

Sez. 6, Sentenza n. 7337 del 08/01/2004 Ud. (dep. 20/02/2004 ) Rv. 229178

Presidente: Sansone L. Estensore: Colla G. Imputato: Maltese. P.M. Cosentino F. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. Palermo, 16 maggio 2003).

609 REATO - 025 USO LEGITTIMO DELLE ARMI

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - USO LEGITTIMO DELLE ARMI - Pubblico ufficiale - Intervento al fine di sedare una rissa - Aggressione attuata nei suoi confronti dai corrissanti - Esplosione di colpi di pistola a scopo intimidatorio - Legittimità - Sussistenza - Fondamento.

**È legittimo l'uso delle armi** ex art. 53 cod. pen. da parte di un **agente di polizia che, per sedare una colluttazione e respingere la violenza attuata nei suoi confronti da alcuni corrissanti, esplose dei colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio**, trovando il suo comportamento ragione nella necessità di tutelare l'autorità e l'incolumità di persone che esercitano una pubblica funzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 53 CORTE COST.

Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.

Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6327 del 1989 Rv. 181164

Sez. 4, Sentenza n. 2148 del 15/02/1995 Ud. (dep. 01/03/1995 ) Rv. 200978

Presidente: Auriemma V. Estensore: Nappi M. Imputato: Pastorelli. P.M. Terracciano. (Conf.)

(Rigetta, Ass. App. Perugia, 23 maggio 1994).

506 ARMI - 016 USO LEGITTIMO

Armi - Uso legittimo - Ordine di fermarsi impartito da un pubblico ufficiale - Inosservanza - Resistenza meramente passiva - Uso dell'arma da parte del pubblico ufficiale - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.

Poiché per **l'operatività dell'esimente prevista dall'art. 53** cod. pen. **occorrono** due condizioni strettamente interdipendenti tra loro, vale a dire **l'uso legittimo dell'arma e la necessità di vincere una resistenza attiva**, nonché un **rapporto di proporzione**, di modo che, **qualora altri mezzi siano possibili per respingere la violenza o vincere la resistenza, il pubblico ufficiale non è autorizzato ad usare le armi, salvo le eccezioni** previste da specifiche disposizioni di legge, *l'inosservanza dell'ordine di fermarsi impartito dal pubblico ufficiale integra una resistenza meramente passiva, inidonea a giustificare l'uso dell'arma da parte di quest'ultimo*. (Fattispecie relativa a riconoscimento di **responsabilità per il reato** di cui all'art. 589 cod. pen. di **un brigadiere dei carabinieri** il quale, **dopo avere intimato l'alt a un veicolo** sopraggiungente, vedendo che il conducente non si arrestava e proseguiva la marcia, **ha esploso un colpo di pistola in direzione del mezzo, direttamente colpendo a morte il guidatore**).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 53 CORTE COST.

Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Sez. 1, Sentenza n. 927 del 16/05/1978 Ud. (dep. 27/01/1979 ) Rv. 140918

Presidente: RUBINO G. Estensore: PINTUS F. Imputato: OGNIBENE. P.M. MONTELEONE. (CONF)

609 REATO - 018 INGIUSTIZIA DELL'OFFESA

140918 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - INGIUSTIZIA DELL'OFFESA - USO LEGITTIMO DELLE ARMI - INSUSSISTENZA DEL REQUISITO DELL'INGIUSTIZIA DELL'OFFESA.\*

609 REATO - 025 USO LEGITTIMO DELLE ARMI

140918 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - USO LEGITTIMO DELLE ARMI - IN OCCASIONE DI ARRESTO - REAZIONE VIOLENTA DELLO ARRESTATO - DIFESA LEGITTIMA - ESCLUSIONE.\*

506 ARMI - 016 USO LEGITTIMO

140918 ARMI - USO LEGITTIMO - IN OCCASIONE DI ARRESTO - REAZIONE VIOLENTA DELL'ARRESTATO - DIFESA LEGITTIMA - ESCLUSIONE.\*

Nell'ipotesi di **uso legittimo delle armi da parte degli agenti** della forza pubblica, il comportamento ulteriormente reattivo dell'imputato non può ritenersi scriminato dalla difesa legittima, difettando il requisito dell'ingiustizia dell'azione aggressiva. (nella specie **l'imputato, dopo di aver esploso un colpo di pistola all'indirizzo degli agenti che stavano per trarlo in arresto, si era dato alla fuga** ancora in possesso dell'arma e nel corso del successivo **scontro a fuoco aveva mortalmente colpito** uno degli agenti. La Cassazione ha ritenuto che **l'imputato, con l'esplosione del primo colpo di pistola, aveva realizzato un fatto di per se intimidatorio, la cui efficacia era destinata a protrarsi nel tempo, per tutta la durata della fuga**, ossia finché fossero rimaste le condizioni di fuggitivo dell'imputato, il contatto visivo tra lo stesso e gli inseguitori e l'ulteriore possesso da parte sua dell'arma, con la conseguenza che **l'ulteriore reazione**

**dell'inseguito non poteva perdere il carattere di illegittimità** che la contraddistingueva durante le fasi precedenti della fuga). ( V mass n 128894).\*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Cod. Pen. art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: Rv. 128894

Sez. 1, Sentenza n. 927 del 16/05/1978 Ud. (dep. 27/01/1979 ) Rv. 140917

Presidente: RUBINO G. Estensore: PINTUS F. Imputato: OGNIBENE. P.M. MONTELEONE. (CONF)

609 REATO - 025 USO LEGITTIMO DELLE ARMI

140917 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - USO LEGITTIMO DELLE ARMI - NECESSITA DI VINCERE UNA RESISTENZA ALL'AUTORITA - USO DELLE ARMI E FUGA DA PARTE DI PERSONA TRATTA IN ARRESTO - REAZIONE VIOLENTA - LEGITTIMITA.\*

506 ARMI - 016 USO LEGITTIMO

140917 ARMI - USO LEGITTIMO - NECESSITA DI VINCERE UNA RESISTENZA ALL'AUTORITA - USO DELLE ARMI E FUGA DA PARTE DI PERSONA TRATTA IN ARRESTO - REAZIONE VIOLENTA CON ARMA - LEGITTIMITA.\*

**E legittimo l'uso delle armi da parte degli agenti della forza pubblica per superare la resistenza armata opposta da chi nell'atto di essere tratto in arresto abbia esploso un colpo di pistola contro gli stessi e si sia dato alla fuga ancora in possesso dell'arma.\***

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 53 CORTE COST.

Sez. 1, Sentenza n. 254 del 13/11/1986 Ud. (dep. 15/01/1987 ) Rv. 174809

Presidente: PICCININNI L. Estensore: PAPADIA U. Imputato: TASSO. P.M. VALERI. (DIFF)

506 ARMI - 001 IN GENERE

174809 ARMI - IN GENERE - PORTO DI UN COLTELLO - FUORI DALL'ABITAZIONE - CONDIZIONI DI LEGALITÀ - ESTREMI - SUCCESSIVA UBRIACHEZZA - REATO CONFIGURABILE - ESCLUSIONE.\*

**Il porto di un coltello a serramanico è da ritenersi legittimo se detto oggetto deve essere impiegato nell'uso suo proprio e rimane tale per tutto il tempo di durata della normale attività e, quindi, all'assenza dalla abitazione.** Ne consegue che non risponde del reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 colui il quale, avendo portato con sè un coltello per adempiere al suo lavoro nei boschi, successivamente, e prima del rientro in casa, si ubriachi e lo esibisca in pubblico perché il fatto non costituisce reato.\*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.

Sez. 5, Sentenza n. 3866 del 23/01/1986 Ud. (dep. 19/05/1986 ) Rv. 172730

Presidente: PECCHIAI G. Estensore: LUMIA G. Imputato: PALAIA. P.M. MANZILLO. (CONF)

603 REATI CONTRO LA PERSONA - 085 RISSA

172730 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA - LEGITTIMA DIFESA - MANCANZA DELL'INVOLONTARIETÀ DEL PERICOLO E DELLA PROPORZIONALITÀ DELLA DIFESA - INAPPLICABILITÀ DELLA ESIMENTE - FATTISPECIE: DINIEGO PER VOLONTARIA PARTECIPAZIONE ED USO DI COLTELLO.\*

609 REATO - 020 PROPORZIONE TRA OFFESA E DIFESA

172730 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PROPORZIONE TRA OFFESA E DIFESA - RISSA - MANCANZA DELLA INVOLONTARIETÀ DEL PERICOLO E DELLA PROPORZIONALITÀ DELLA DIFESA - INAPPLICABILITÀ DELL'ESIMENTE - FATTISPECIE: DINIEGO PER VOLONTARIA PARTECIPAZIONE ED USO DI COLTELLO.\*

**L'esimente della legittima difesa non è applicabile al delitto di rissa** quando manchino i requisiti dell'involontarietà del pericolo e della proporzionalità della difesa. (nella specie la suprema Corte ha negato che ricorressero gli estremi per la concessione poiché il ricorrente, che ne aveva invocato la applicazione per **aver fatto uso del coltello in difesa del figlio aggredito, si era trovato in una situazione di pericolo da lui stesso volontariamente creata e aveva fatto uso del coltello**, di apprezzabile lunghezza, per reagire **in una contesa che fino a quel momento non aveva fatto registrare l'uso delle armi**). ( Conf mass n 165309).\*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: Rv. 165309

Sez. 1, Sentenza n. 7957 del 11/02/1982 Ud. (dep. 20/09/1982 ) Rv. 090215

Presidente: BOSCHI M. Estensore: LUBRANO DI RICCO G. Imputato: TOSANI. P.M. CORRIAS. (DIFF)

609 REATO - 020 PROPORZIONE TRA OFFESA E DIFESA

090215 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - PROPORZIONE TRA OFFESA E DIFESA - PROPORZIONE TRA MEZZI DIFENSIVI A DISPOSIZIONE DELL'AGGREDITO E QUELLI USATI - UNICO MEZZO A DISPOSIZIONE MA SUSCETTIBILE DI USI DIVERSI E GIUDICABILI - VALUTAZIONE DELLA PROPORZIONE IN TERMINI DI RAFFRONTO TRA I VARI USI POSSIBILI E L'USO IN CONCRETO FATTO - IDENTITÀ DI TALE SITUAZIONE CON QUELLA IN CUI LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN TERMINI DI RAFFRONTO TRA PIÙ MEZZI A DISPOSIZIONE E QUELLO USATO - USO DI ARMI DA FUOCO IN CASO DI AGGRESSIONE LESIVA SOLTANTO DELL'INTEGRITÀ PERSONALE - DI SEMPLICE DETERRENZA O DI FERIRE - REQUISITO NECESSARIO - AGGRESSIONE CON BASTONE - DISPONIBILITÀ SOLTANTO DI UN'ARMA DA FUOCO DA PARTE DELL'AGGREDITO, PIÙ GIOVANE E DI MAGGIORE PRESTANZA FISICA - USO DELL'ARMA MEDIANTE ESPLOSIONE DI VARI COLPI INDIRIZZATI A ZONE VITALI DEL CORPO DELL'AGGRESSORE E CONSEGUENTE MORTE DI QUESTI - ESCLUSIONE DEL REQUISITO DELLA PROPORZIONE TRA OFFESA E DIFESA.\*

Ai fini della configurabilità dell'esimente della legittima difesa a proporzione tra mezzi difensivi a disposizione dello aggredito e quelli usati deve essere valutata, **quando a disposizione vi è un solo mezzo ma questo è suscettibile di Usi diversi e graduabili, in termini di raffronto tra i vari Usi possibili e l'uso che in concreto si è scelto di farne in relazione alle modalità dell'aggressione posta in essere o alle sue prevedibili conseguenze**, essendo una tale situazione del tutto identica a quella in cui la valutazione deve essere fatta in termini di raffronto tra più mezzi a disposizione e quello usato. **L'uso perciò di arma da fuoco**, quale mezzo di difesa, deve essere contenuto, **nel caso in cui trattasi di aggressione al massimo lesiva dell'integrità personale**, in

termini di mera apparenza (**mostrando l'arma** e tenendo atteggiamento deciso all'uso) ovvero limitato **all'esplosione di colpi in aria o in terra** ovvero **anche contro** l'aggressore ma **curando di non colpirlo o al massimo di colpirlo in zone non vitali**, e quindi al solo scopo di semplice deterrenza o di ferire, ma non di togliere la vita. Pertanto in caso di aggressione con un bastone che metta in pericolo soltanto l'integrità personale non vi è proporzione tra offesa e difesa se l'agredito, avendo a disposizione soltanto una arma da fuoco, ne faccia uso, pur essendo di maggiore prestantza fisica, esplodendo vari colpi e indirizzando volontariamente a zone vitali del corpo dell'aggressore, cagionandone la morte, perché in tal caso sarebbe stato sufficiente usare l'arma in termini di mera sentenza o di semplice lesione dell'integrità fisica dell'aggressore.\*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Cod. Pen. art. 575

Sez. 5, Sentenza n. 41038 del 16/06/2014 Ud. (dep. 02/10/2014 ) Rv. 260771

Presidente: Dubolino P. Estensore: Caputo A. Relatore: Caputo A. Imputato: P.O. in proc. Nobile. P.M. Gaeta P. (Conf.)

(Annulla con rinvio, App. Palermo, 22/05/2013)

609 REATO - 025 USO LEGITTIMO DELLE ARMI

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - USO LEGITTIMO DELLE ARMI -

Condizioni - Principio di proporzione - Fattispecie.

Perchè possa ritenersi integrata la scriminante prevista dall'art. 53 cod. pen., il ricorso **all'uso delle armi deve costituire l'"extrema ratio" nella scelta dei mezzi necessari per l'adempimento del dovere, essendo esso ammissibile solo quando non sono praticabili altre modalità d'intervento nè sono superati i limiti di gradualità dettati dalle esigenze del caso concreto** ed è inoltre rispettato il principio di proporzione, inteso come necessario bilanciamento tra interessi contrapposti in relazione alla specifica situazione. (Fattispecie in cui, la Corte, ritenendo non adeguatamente verificato il rispetto del principio di proporzione, ha **annullato** con rinvio **la sentenza** che aveva ravvisato la sussistenza della scriminante dell'uso legittimo delle armi per **due poliziotti i quali, nel corso di un inseguimento di alcuni individui su un motociclo**, approfittando di un momento di quiete del traffico, **avevano esploso verso l'alto un colpo di fucile a pompa il cui proiettile, per cause accidentali, aveva attinto gli inseguiti omettendo**, tuttavia di accertare se, anche alla luce della condotta tenuta da questi ultimi, gli agenti operanti potessero utilmente ricorrere ad altre forme di intervento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9961 del 2000 Rv. 217623, N. 20031 del 2003 Rv. 225643, N. 854 del 2008 Rv. 238335

Sez. 1, Sentenza n. 8838 del 08/01/2010 Cc. (dep. 05/03/2010 ) Rv. 246379

Presidente: Silvestri G. Estensore: Cavallo A. Relatore: Cavallo A. Imputato: P.G. in proc. Curridori e altri. P.M. Cedrangolo O. (Conf.)

(Rigetia, Gip Trib. Cagliari, 15/05/2009)

506 ARMI - 001 IN GENERE

ARMI - IN GENERE - Licenza per il porto di fucile per l'esercizio venatorio - Uso dell'arma per fini diversi - Reato di porto abusivo - Esclusione - Illiceità amministrativa e penale dell'eventuale abuso accertato - Possibilità.

**L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma, anche se esso è attuato non per l'attività venatoria ma per fini diversi**, anche non leciti, ferma restando la sanzionabilità amministrativa e penale dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione.

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST.

Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST.

Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST.

Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2798 del 1998 Rv. 210037, N. 16790 del 2004 Rv. 227927, N. 19771 del 2008 Rv. 240376

Massime precedenti Difformi: N. 13192 del 1990 Rv. 185469, N. 1209 del 1991 Rv. 187963, N. 5445 del 1993 Rv. 195379

### **Atti Arbitrari del Pubblico Ufficiale**

Sez. 3, Sentenza n. 352 del 29/01/1964 Ud. (dep. 14/02/1964 ) Rv. 099058

Presidente: ROSSO G. Estensore: BARBA M. Imputato: GUELF. P.M. LENZI. (CONF)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

099058 REATO CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - SEQUESTRO DI FUCILE DEL CONTRAVVENTORE AD OPERA DI GUARDIACACCIA - PREVENTIVA CONTESTAZIONE FORMALE DELLA CONTRAVVENZIONE - MANCANZA - INSUSSISTENZA DELLA SCRIMINANTE DI CUI ALL'ART 4 DL 4 SETTEMBRE 1944 N 288.\*

517 CACCIA - 001 IN GENERE

099058 CACCIA - IN GENERE - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - SEQUESTRO DI FUCILE DEL CONTRAVVENTORE AD OPERA DEL GUARDIACACCIA - PREVENTIVA CONTESTAZIONE FORMALE DELLA CONTRAVVENZIONE - MANCANZA - INSUSSISTENZA DELLA SCRIMINANTE DI CUI ALL'ART 4 DL 4 SETTEMBRE 1944 N 288.\*

L'art 71 delle leggi sulla caccia postula la contestazione della infrazione, da parte degli agenti di vigilanza, per il sequestro delle armi o degli arnesi usati per la caccia dal contravventore, così come l'art 72 dispone la comunicazione, mediante raccomandata, del verbale dell'accertata contravvenzione ove questa non sia stata personalmente contestata al contravventore. Tuttavia nelle norme ora citate e altrove il tu sulla caccia contiene prescrizioni particolari che impongano agli agenti speciali formalità per la contestazione delle infrazioni, a differenza di quanto stabiliscono, invece, altre leggi, come, ad esempio, il dp 27 ottobre 1958 n 956 (codice della strada) che all'art 140 espressamente prevede e regola la contestazione personale, prescrivendo che di essa venga redatto processo verbale, contenente anche le dichiarazioni fatte dal contravventore e che copia di tale verbale sia consegnata al medesimo. Ne deriva che, **qualora il vigile proceda al sequestro del fucile nel corso dell'operazione rivolta a raggiungere ed identificare un individuo sorpreso a cacciare in zona vietata (riserva), senza una formale contestazione della infrazione, non commette atto arbitrario che legittimi la reazione violenta del contravventore il quale ultimo,**

ricorrendone gli altri elementi, risponde, a seconda delle circostanze e delle modalità del fatto, di resistenza o di oltraggio a pubblico ufficiale.\*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.

Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 CORTE COST.

Sez. 6, Sentenza n. 5564 del 19/04/1996 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 205067

Presidente: Pisanti F. Estensore: Agrò S. Imputato: Perrone. P.M. Albano. (Conf)

(Annulla con rinvio, App. Catanzaro, 13 dicembre 1995).

618 SICUREZZA PUBBLICA - 044 PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - IN GENERE

Sicurezza pubblica - Provvedimenti di polizia - In genere - Perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S. - Ipotesi di oltraggio - Reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale.

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 023 A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Oltraggio - A pubblico ufficiale o impiegato - Reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale - Perquisizione ingiustificata ai sensi del T.U.L.P.S. - Sussistenza.

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale (D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944 n. 288, art. 4) - Oltraggio a pubblico ufficiale nel corso di perquisizioni ex art. 41 T.U.L.P.S..

**Una perquisizione, invasiva della libertà di domicilio che l'art. 14 Cost. vuole inviolabile, ove sia pretestuosa, perché, secondo quanto si assume, effettuata ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S., nonostante la consapevolezza della inesistenza di indizi della presenza di armi, costituisce in modo indubbio, oggettivamente per offensività e soggettivamente per vessatorietà, atto arbitrario del pubblico ufficiale.** (Fattispecie in materia di oltraggio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 CORTE COST.

Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 49

Decr. Legge Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Sez. 6, Sentenza n. 48552 del 18/11/2009 Ud. (dep. 18/12/2009) Rv. 245341

Presidente: Milo N. Estensore: Ippolito F. Relatore: Ippolito F. Imputato: Ponci. P.M. Iacoviello FM. (Conf.)

(Annulla senza rinvio, App. Milano, 17/01/2007)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - Perquisizione domiciliare ex art. 41 T.U.L.P.S. - Esecuzione sulla base di meri sospetti - Atto arbitrario - Sussistenza.

**È configurabile l'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale qualora il privato opponga resistenza ad un pubblico ufficiale che pretende di eseguire presso il suo domicilio una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi e munizioni, fondandosi su meri sospetti e non sulla base di un dato oggettivo certo, anche solo a**

**livello indiziario, circa la presenza delle suddette cose nel luogo in cui viene eseguito l'atto.**

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.

Cod. Pen. art. 393 bis

Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 41 CORTE COST.

Decr. Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4CORTE COST.

Legge 15/06/2009 num. 94 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 5564 del 1996 Rv. 205067

Massime precedenti Vedi: N. 8919 del 1993 Rv. 195189, N. 12728 del 1995 Rv. 203334, N. 36009 del 2006 Rv. 235430, N. 36162 del 2008 Rv. 241750histunlisted

Sez. 6, Sentenza n. 18841 del 14/04/2011 Ud. (dep. 12/05/2011 ) Rv. 250095

Presidente: Agro' A. Estensore: Fazio AM. Relatore: Fazio AM. Imputato: P.G. e Mantovani. P.M. Selvaggi E. (Conf.)

(Annulla senza rinvio, App. Venezia, 02/04/2009)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - Accompagnamento coattivo ingiustificato - Perquisizione personale alla ricerca di armi - Esecuzione in mancanza di elementi obiettivi di giustificazione - Atto arbitrario - Sussistenza.

**È configurabile l'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale qualora il privato opponga resistenza al pubblico ufficiale che pretenda di sottoporlo a perquisizione personale finalizzata alla ricerca di armi e munizioni in assenza di elementi obiettivi idonei a giustificare l'atto, e dopo averlo accompagnato coattivamente in caserma in ragione del precedente rifiuto non già di declinare le generalità, ma di esibire i documenti di identità.**

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.

Cod. Pen. art. 393 bis

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349

Decr. Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36162 del 2008 Rv. 241750, N. 48552 del 2009 Rv. 245341histunlisted

Sez. 6, Sentenza n. 146 del 27/01/1967 Ud. (dep. 23/06/1967 ) Rv. 104797

Presidente: ROSSO G. Estensore: DOTTAVI A. Imputato: LO VISCO. P.M. VACCARO. (CONF)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

104797 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE ED ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - NOZIONE.\*

**PERCHE POSSA APPLICARSI L'ESIMENTE DI CUI ALL'ART 4 DEL DL LGT 14 SETTEMBRE 1944, N 288 E NECESSARIO CHE IL PUBBLICO UFFICIALE ABBIA ECCEDEUTO DAI PROPRI POTERI CON LA CONSAPEVOLEZZA DI PERSEGUIRE FINALITA O DI USARE MEZZI NON CONSENTITI DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO, O, QUANTO MENO, SCORRETTI O**

**SCONVENIENTI RISPETTO AL MODO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA DEMANDATAGLI DALLA LEGGE, COMPIENDO ATTI AVENTI CARATTERE DI CAPRICCIO, DI PREPOTENZA O DI SOPRUSO. ( V 103163, 103218, 103487, 103804, 103890, 104049, 104170, 104186, ( ANNO 1967; 100057, 100079, 101033, 101614, 102190, ANNO 1966).\***

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: Rv. 103163 Rv. 103218 Rv. 103487 Rv. 103804 Rv. 103890 Rv. 104049 Rv. 104170 Rv. 104186 Rv. 100057 Rv. 100079 Rv. 101033 Rv. 101614 Rv. 102190histunlisted

Sez. 6, Sentenza n. 730 del 19/04/1967 Ud. (dep. 10/07/1967 ) Rv. 104953

Presidente: FELICETTI C. Estensore: UGAZZI R. Imputato: NOSSING. P.M. PONZI. (CONF)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

104953 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - NOZIONE E PROFILI DELL'ACCERTAMENTO.\*

**LA VALUTAZIONE DELLA ATTIVITA DEL PUBBLICO UFFICIALE AI FINI DELLA SUSSISTENZA DELL'ATTO ARBITRARIO DEVE ESSERE EFFETTUATA IN RELAZIONE AI FATTI QUALI A LUI APPAIONO E SI MANIFESTANO E NON IN RELAZIONE A QUELL'AVVENIMENTO FUTURO CHE E L'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE. CIO PERCHE, AI FINI DELLA SUSSISTENZA DELLA DISCRIMINANTE, OCCORRE CHE IL PUBBLICO UFFICIALE ESORBITI DAI SUOI POTERI CON LA CONSAPEVOLE VOLONTA DI CONSEGUIRE FINI NON PREVISTI O DI USARE MEZZI NON CONSENTITI DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ONDE L'INDAGINE RELATIVA AD UN SIFFATTO CONTEGNO INTENZIONALMENTE VESSATORIO, RIFERIBILE SOGGETTIVAMENTE AL PUBBLICO UFFICIALE, DEVE ESSERE AUTONOMO E NON NECESSARIAMENTE COLLEGATA ALLA POSTUMA VALUTAZIONE DI DETERMINATE CIRCOSTANZE ED ALL'APPREZZAMENTO DI ESSA, SECONDO CRITERI PERFETTAMENTE GIURIDICI, CHE IL GIUDICE EFFETTUI EVENTUALMENTE IN MODO DIVERSO. ( V 103163, 103218, 103487, 103804, 103890, 104049, 104170, 104186, ( 104797, ANNO 1967; 100057, 100079, 101033, 101614, 102190, ANNO 196( 6).\***

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: Rv. 103163 Rv. 103218 Rv. 103487 Rv. 103804 Rv. 103890 Rv. 104049 Rv. 104170 Rv. 104186 Rv. 104797 Rv. 100057 Rv. 100079 Rv. 101033 Rv. 101614 Rv. 102190histunlisted

Sez. 6, Sentenza n. 1444 del 12/07/1967 Ud. (dep. 01/08/1967 ) Rv. 105155

Presidente: ROSSO G. Estensore: BIFANI A. Imputato: SALA. P.M. LO IACONO. (CONF)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

105155 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - NOZIONE - ESCLUSIONE DEI FATTI COLPOSI.\*

NELLA NOZIONE DI ATTO ARBITRARIO DI CUI ALL'ART 4 DEL DLLT 14 SETTEMBRE 1944, N 288, DEVE RICONDURSI NON UN QUALSIASI ERRORE DEL PUBBLICO UFFICIALE, MA QUEL **COMPORAMENTO IN GENERE CHE OBIETTIVAMENTE MANIFESTI E RIVELI UN CARATTERE DI PREPOTENZA O DI SOPRUSO, DETERMINATO NON DA COLPA, MA DALLA CONSAPEVOLE VOLONTA DEL PUBBLICO UFFICIALE DI PERSEGUIRE FINI O USARE MEZZI CHE NON SONO COMPATIBILI - IN SENSO LATO - CON IL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO.** L'ARBITRARIETA DELL'ATTO NON PUO, QUINDI, **RAVVISARSI NELLO SCONFINAMENTO DI POTERE, DOVUTO AD ERRORE** DEL PUBBLICO UFFICIALE, BENSÌ NELLE MODALITA DELL'ESECUZIONE, QUANDO DA ESSA APPAIA EVIDENTE CHE L'ATTO DEL PUBBLICO UFFICIALE SIA STATO DELIBERATAMENTE COMPIUTO NON PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL FINE PERSEGUITO DALLA LEGGE, **MA PER CAPRICCIO, MALANIMO, VESSAZIONE O PREPOTENZA E QUINDI PER VOLONTA DIFFORME DA QUELLA PER CUI IL POTERE GLI E CONFERITO.** ( V 103163, 103218, 103487, 103804, 103890, 104049, 104170, 104186, ( 104797, 104953, ANNO 1967; 100057, 100079, 101033, 101614, 102190, ( ANNO 1966; IN PARTICOLARE, PER L'ESCLUSIONE DEI FATTI COLPOSI, CONF ( 104170, 104186, ANNO 1967).\*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: Rv. 103163 Rv. 103218 Rv. 103487 Rv. 103804 Rv. 103890 Rv. 104049 Rv. 104170 Rv. 104186 Rv. 104797 Rv. 104953 Rv. 100057 Rv. 100079 Rv. 101033 Rv. 101614 Rv. 102190 Rv. 104170 Rv. 104186histunlisted

Sez. 6, Sentenza n. 775 del 11/05/1968 Ud. (dep. 07/08/1968 ) Rv. 109043

Presidente: POLIMENO P. Estensore: BARBONI V. Imputato: DEL PINTO. P.M. CHILIBERTI. (CONF)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

109043 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - NOZIONE - PROFILI DELL'ACCERTAMENTO.\*

PER L'APPLICAZIONE DELLA SCRIMINANTE DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L.LGT. N.288 DEL 1944 NON BASTA PROVARE CHE L'ATTO COMMISSIVO OD OMISSIVO DEL PUBBLICO UFFICIALE FU ILLEGITTIMO OSSIA NON CONFORME O CONTRARIO ALLA LEGGE, MA OCCORRE DIMOSTRARE CHE FU ARBITRARIO E CIOE **CONSAPEVOLMENTE ATTUATO PER VESSAZIONE, PER MALANIMO, PER PREPOTENZA, PER CAPRICCIO. NON E PERCIO SUFFICIENTE LA SEMPLICE COLPA DEL PUBBLICO UFFICIALE A CONFIGURARE L'ARBITRARIETA DEL SUO ATTO, SIBBENE UN COMPORAMENTO DOLOSO, OSSIA DELIBERATAMENTE AGGRESSIVO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO E COSCIENTEMENTE ESORBITANTE DAI SUOI POTERI O DALLA SUA SFERA DI DISCREZIONALITA TALCHE LA VALUTAZIONE DELL'ATTO VA ESEGUITA CON RIFERIMENTO AI FATTI QUALI SI PRESENTANO AL PUBBLICO**

UFFICIALE NEL MOMENTO DELLO ATTO STESSO E ALLE SUE INTENZIONI NELLO STESSO MOMENTO DESUMIBILI DALLE PARTICOLARI CIRCOSTANZE DI CIASCUN CASO. ( V.104953, ANNO 1967, ED IVI CITATE).\*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: Rv. 104953

Sez. 6, Sentenza n. 35 del 14/01/1969 Ud. (dep. 24/04/1969 ) Rv. 111130

Presidente: FELICETTI C. Estensore: DE VITA. Imputato: COSSIO. P.M. BIGAZZI. (CONF)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

111130 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - NOZIONE - REQUISITI.\*

PER L'APPLICAZIONE DELLA SCRIMINANTE, DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L.LGT. 14 SETTEMBRE 1944, N.288, OCCORRE CHE IL PUBBLICO UFFICIALE ABBA TRAVALICATO I LIMITI DEI POTERI DI CUI E INVESTITO CON LA **CONSAPEVOLEZZA DELLA NON RISPONDENZA DELLO SCOPO PERSEGUITO ALLE FINALITA INERENTI ALLA PUBBLICA FUNZIONE ESPLETATA O ABBA USATO DOLOSAMENTE, NELLA ESTRINSECAZIONE DELLA POTESTA AMMINISTRATIVA**, MEZZI E MODI NON CONSENTITI DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO. (V.109043, ANNO 1968 104953, ANNO 1967, ED IVI CITATE).\*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: Rv. 109043 Rv. 104953histunlisted

Sez. 6, Sentenza n. 551 del 08/03/1969 Ud. (dep. 03/05/1969 ) Rv. 111205

Presidente: RESTAINO N. Estensore: FACCINI G. Imputato: ZOCCHI. P.M. ILARI. (CONF)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

111205 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - ACCERTAMENTO - CRITERI DI VALUTAZIONE.\*

IL COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO UFFICIALE, AI FINI DI STABILIRNE LA ARBITRARIETA, DEVE ESSERE VALUTATO CON RIFERIMENTO AI **FATTI QUALI A LUI SI PRESENTANO NEL MOMENTO DEL SUO INTERVENTO E NON ALLA VALUTAZIONE ED ALL'APPREZZAMENTO TECNICO-GIURIDICO CHE DI ESSI VIENE FATTO DAL GIUDICE NELLA SUCCESSIVA FASE GIUDIZIALE**. SE, PERTANTO, IL FATTO ACCERTATO DAL PUBBLICO UFFICIALE E LEGITTIMANTE IL SUO INTERVENTO E SUSSISTENTE E IN ESSO IL GIUDICE NON RAVVISA UN REATO PER DIFETTO DI UNO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE CRIMINOSA, DA TALE APPREZZAMENTO DEL GIUDICE NON PUO DISCENDERE L'ARBITRARIETA DELLA CONDOTTA DEL PUBBLICO UFFICIALE. ( V.109043, ANNO 1968, 104953, ANNO 1967, ED IVI CITATE).\*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: Rv. 109043 Rv. 104953histunlisted

Sez. 6, Sentenza n. 1366 del 07/06/1969 Ud. (dep. 29/07/1969 ) Rv. 112335  
Presidente: ROSSO G. Estensore: FOLINO. Imputato: CRESPI. P.M. PACE. (CONF)  
606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD  
ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

112335 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI  
PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE -  
NOZIONE - CONDIZIONI PER LA APPLICABILITA - FATTISPECIE.\*

PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCRIMINANTE DI CUI ALL'ART.4 DEL  
D.L.LGT 14 SETTEMBRE 1944 N.288, NON BASTA PROVARE LA  
CONTRARIETA OBIETTIVA DEL FATTO DEL PUBBLICO UFFICIALE  
ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO, MA **OCCORRE UN QUID PLURIS CHE  
IMPRIMA AL FATTO UNA PARTICOLARE CARATTERIZZAZIONE.** LA  
NOZIONE DI ARBITRARIETA IMPLICA CAPRICCIO, VESSAZIONE, SOPRUSO,  
E, QUINDI, NEL COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO UFFICIALE, PER FAR  
LUOGO ALLA SCRIMINANTE, DEVE RINVENIRSI ANCHE UN  
ATTEGGIAMENTO SOGGETTIVO, CHE CIOE IL PUBBLICO UFFICIALE  
ECCEDA I LIMITI DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI CON LA  
CONSAPEVOLEZZA DI QUESTO ECCESSO, OVVERO CON LA DELIBERATA  
INTENZIONE DI PORLO IN ESSERE. NON RISPONDE AL TENORE ED ALLA  
RATIO DELLA DISPOSIZIONE AMMETTERE CHE LA ILLEGITTIMITA  
OBIETTIVA DELL'ATTO DEL PUBBLICO UFFICIALE POSSA GIUSTIFICARE  
LA REAZIONE DEL CITTADINO OCCORRE, INVECE, PER L'APPLICABILITA  
DELLA SCRIMINANTE CHE IL COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO  
UFFICIALE **ABBA CARATTERE DI ARBITRARIETA, CHE CIOE SIA  
CONSAPEVOLMENTE ATTUATO PER CAPRICCIO, VESSAZIONE O  
SOPRUSO. PERTANTO, POICHE COMPITO DEGLI ORGANI DI POLIZIA  
NON E SOLTANTO LA REPRESSIONE, MA ANZITUTTO L'ATTIVITA DI  
PREVENZIONE, DIRETTA AD IMPEDIRE IL VERIFICARSI D'INCIDENTI  
CHE POSSANO SFOCIARE NELLA COMMISSIONE DI EVENTUALI REATI,  
NON PUO RINVENIRSI NELL'ATTEGGIAMENTO DELL'AGENTE, CHE,  
RICHIESTO DAI TITOLARI DI UN LOCALE, SIA INTERVENUTO PER  
PREVENIRE IL PERICOLO D'INCIDENTI, IMPEDENDO AD UN PRIVATO  
DI ACCEDERE NEL LOCALE, CARATTERE DI ARBITRARIETA, NON  
ESSENDO ISPIRATO LO STESSO A CAPRICCIO O VESSAZIONE, SIBBENE  
RIVOLTO A SCOPI DI PREVENZIONE E TUTELA DELL'ORDINE.** (   
V.109043, ANNO 1968 104953, ANNO 1957).\*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: Rv. 109043 Rv. 104953histunlisted

Sez. 6, Sentenza n. 35 del 14/01/1969 Ud. (dep. 24/04/1969 ) Rv. 111131  
Presidente: FELICETTI C. Estensore: DE VITA. Imputato: COSSIO. P.M. BIGAZZI.  
(CONF)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD  
ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

111131 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI  
PRIVATI - REAZIONI AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE -

CRITERI PER L'ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITA - FATTISPECIE.\*

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA SCRIMINANTE, DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L.LGT. 14 SETTEMBRE 1944, N.288, IN TALUNE CIRCOSTANZE **PUO' CONFIGURARSI COME ARBITRARIO IL COMPORTAMENTO GRAVEMENTE SCORRETTO DEL PUBBLICO UFFICIALE, IL QUALE SI RIVOLGA AD UNA PERSONA, CON CUI NON ABBAIA PARTICOLARI RAPPORTI DI DIMESTICHEZZA, DANDO LE DEL 'TU'**. LA VALUTAZIONE SE, IN UNA DETERMINATA FATTISPECIE CONCRETA, RICORRA O MENO L'ARBITRARIETA' DEL COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO UFFICIALE IMPLICA UN'INDAGINE DI FATTO, DEVOLUTA ALL'APPREZZAMENTO INSINDACABILE DEL GIUDICE DEL MERITO, DA CONDURSI **CON RIGUARDO ALLE SPECIFICHE CIRCOSTANZE E MODALITA' DELL'EPISODIO CRIMINOSO.** ( V.109043, ANNO 1968, ED IVI CITATE).\*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: Rv. 109043

Sez. 6, Sentenza n. 687 del 22/03/1969 Ud. (dep. 11/06/1969 ) Rv. 111802

Presidente: IANIRI M. Estensore: PIZZILLO G. Imputato: CICIPRELLO. P.M. ILARI. (CONF)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

111802 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - NOZIONE - REQUISITI - FATTISPECIE.\*

547 FINANZE E TRIBUTI - 013 FINANZA LOCALE

111802 FINANZE E TRIBUTI - FINANZA LOCALE.\*

RIENTRA NEI COMPITI ISTITUZIONALI DEGLI AGENTI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO LA **POTESTA' DI PROCEDERE AL SEQUESTRO DEI VEICOLI USATI PER IL TRASPORTO DELLE MERCI INTRODOTTE IN FRODE ALLA IMPOSTA, ONDE NON PUO' RITENERSI ILLEGITTIMO ED ARBITRARIO IL COMPORTAMENTO DELL'AGENTE INTESO AD EVITARE CHE IL CONTRAVVENTORE SI DIA ALLA FUGA (NELLA SPECIE, INTRODUCENDOSI PRECAUZIONALMENTE NELL'ABITACOLO DELL'AUTOVEICOLO DEL CONTRAVVENTORE)**. TALE CAUTELA NON CONFIGURA ALCUN ECCESSO O SCONFINAMENTO DI POTERE, NE UN USO DELLO STESSO ASTIOSO, VESSATORIO O PER SCOPI NON INERENTI ALL'INTERESSE PUBBLICO, I QUALI SOLTANTO POSSONO FAR QUALIFICARE COME ARBITRARIO UN ATTO DI UN PUBBLICO UFFICIALE. ( V.111130, ANNO 1969).\*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: Rv. 111130

Sez. 6, Sentenza n. 2407 del 11/12/1969 Ud. (dep. 05/02/1970 ) Rv. 113909

Presidente: ROSSO G. Estensore: MARINI M. Imputato: MAIDA. P.M. BATTIATI. (CONF)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

113909 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - NOZIONE - REQUISITI.\*

LA ESIMENTE, DI CUI ALL'ART 4 D L LGT 14 SETTEMBRE 1944, N 288, E IDENTIFICABILE IN UN **CONTEGNO CONSAPEVOLMENTE ABUSIVO, VESSATORIO, SOPRAFFATTORE DEL PUBBLICO UFFICIALE E NON ANCHE IN SEMPLICI SGARBI O RUDEZZE DI TRATTO.** ( V 112335, ANNO 1969, ED IVI CITATE).\*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: Rv. 112335

Sez. 6, Sentenza n. 348 del 17/02/1970 Ud. (dep. 15/04/1970 ) Rv. 114462

Presidente: FELICETTI C. Estensore: BARTOLOMEI D. Imputato: PIGANI. P.M. BAUMGARTNER. (CONF)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

114462 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - FATTISPECIE:CONTESTAZIONE INGIUSTA DI CONTRAVVENZIONE.\*

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA DISCRIMINANTE DI CUI ALL'ART 4 D L LGT 14 SETTEMBRE 1944, N 288, NON BASTA PROVARE LA CONTRARIETA OBIETTIVA DEL FATTO DEL PUBBLICO UFFICIALE ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO, CIOE UN SUO COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO, VIOLATORE DI LEGGI O DI REGOLAMENTI, RICHIEDENDO LA NORMA, A TALI FINI, CHE **IL PUBBLICO UFFICIALE ABBA ECCEDETO, 'CON ATTI ARBITRARI', I LIMITI DELLE SUE ATTRIBUZIONI.** LA NOZIONE DI ARBITRARIETA IMPLICA **CAPRICCIO, VESSAZIONE, SOPRUSO** ONDE NEL COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO UFFICIALE DEVE RINVENIRSI, OLTRE ALLA CONTRARIETA OBIETTIVA ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO, UN ATTEGGIAMENTO SOGGETTIVO, CHE SI CONCRETI NELLA **DELIBERATA INTENZIONE DI ECCEDERE DAI LIMITI DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI APPUNTO PER CAPRICCIO, VESSAZIONE O SOPRUSO, CIOE PER SOLO MALANIMO.** CONSEGUE CHE, QUALORA IL PUBBLICO UFFICIALE **CONTESTI INGIUSTAMENTE UNA CONTRAVVENZIONE AD UN CITTADINO E QUESTI (CHE BEN PUO FAR VALERE LE SUE RAGIONI NELLA COMPETENTE SEDE) REAGISCA CON UNA FRASE OLTRAGGIOSA, NON E APPLICABILE L'ESIMENTE IN ESAME OVE NON RISULTI CHE IL PUBBLICO ABBA AGITO CON CHIARO INTENTO PERSECUTORIO NELLA PIENA CONSAPEVOLEZZA DELL'ILLEGALITA DEL SUO OPERATO.** ( V 113909, ANNO 1970, ED IVI CITATA 113260, 111130, ANNO 1969, ED IVI CITATE).\*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: Rv. 113909 Rv. 113260 Rv. 111130histunlisted

Sez. 6, Sentenza n. 309 del 10/03/1971 Ud. (dep. 04/05/1971 ) Rv. 117886

Presidente: FELICETTI C. Estensore: MARINI M. Imputato: ROCCO. P.M. MARUCCI. (CONF)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

117886 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - FATTISPECIÈ CONTESTAZIONE DI CONTRAVVENZIONE RISULTATA INFONDATA - NON CONFERISCE ARBITRARIETA ALL'OPERATO DEL PUBBLICO UFFICIALE.\*

**LA CONTESTAZIONE DI UNA CONTRAVVENZIONE, POI RISULTATA INFONDATA, NON CONFERISCE DI PER SE ARBITRARIETA ALL'OPERATO DEL PUBBLICO UFFICIALE, E NON GIUSTIFICA LA TRASMODANTE REAZIONE DEL CONTRAVVENZIONATO. ( V 111205, ANNO 1969, ED IVI CITATE).\***

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: Rv. 111205

Sez. 6, Sentenza n. 1045 del 22/04/1970 Ud. (dep. 23/09/1970 ) Rv. 115363

Presidente: FELICETTI C. Estensore: TAGLIENTI. Imputato: CURTO. P.M. BATTIATI. (CONF)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

115363 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - NOZIONE.\*

L'ARBITRARIETA DELL'ATTO VIENE PRESA IN CONSIDERAZIONE, AI FINI DELLA ESIMENTE PREVISTA DAL DLLT 14 SETTEMBRE 1944,N 288, SOLTANTO QUANDO ABBAIA DETERMINATI CARATTERI, **NON POTENDOSI RICOMPREDERE NELLA SUA NOZIONE UN QUALSIASI COMPORAMENTO O UNA CONDOTTA, ANCHE RIPROVEVOLE, CHE NON RIVESTA I CARATTERI DEL SOPRUSO, DEL TRAVALICAMENTO DEI PROPRI DOVERI DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE PER FINI CHE NON SONO CONSENTITI DAL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO.** L'ATTO ARBITRARIO DEVE ESSERE, QUINDI, **RICOLLEGATO ALLE FUNZIONI ESERCITATE DAL PUBBLICO UFFICIALE, POICHE ESSO E TALE SOLTANTO QUANDO SIA COMPIUTO OLTRE I LIMITI DELLE FUNZIONI STESSE PER FINI PERSONALI O, COMUNQUE, NON CONSENTITI. PERTANTO, SOLTANTO QUANDO LA REAZIONE DEL PRIVATO SIA ORIGINATA DA UN ATTO ARBITRARIO DEL PUBBLICO UFFICIALE E SIA AD ESSO COLLEGATA CON RAPPORTO CAUSALE, LA LEGGE NEGA LA NORMALE TUTELA ACCORDATA AL PUBBLICO UFFICIALE, NON POTENDOSI CONCEDERE PROTEZIONE A COLUI CHE ESORBITI CONSAPEVOLMENTE DALLE SUE FUNZIONI CON UNA CONDOTTA CONTRARIA AI SUOI DOVERI. ( V 114462, ANNO 1970 113260, ANNO 1969, ED IVI CITATE).\***

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: Rv. 114462 Rv. 113260

Sez. 6, Sentenza n. 1354 del 09/11/1970 Ud. (dep. 30/12/1970 ) Rv. 116114

Presidente: FELICETTI C. Estensore: IANNACCONE P. Imputato: COLOSIMO. P.M. LO IACONO. (CONF)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

116114 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - NOZIONE - FATTISPECIE.\*

L'ESIMENTE DI CUI ALL'ART 4 DLLT 14 SETTEMBRE 1944, N 288, RICORRE TUTTE LE VOLTE CHE IL COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO UFFICIALE RIVELI OBIETTIVAMENTE UN CARATTERE DI PREPOTENZA E DI SOPRUSO, **DETERMINATO NON DA COLPA, MA DALLA CONSAPEVOLE VOLONTA DI PERSEGUIRE FINI O USARE MEZZI NON CONSENTITI DAL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO**, IN GUIA CHE EGLI VIENE IN MALA FEDE A **SCONFINARE NELLA SUA CONDOTTA DAI POTERI CONFERITIGLI DALLA LEGGE, PER CAPRICCIO, MALANIMO O SPIRITO DI VESSAZIONE**. NE CONSEGUE CHE NON PUO RITENERSI ARBITRARIO IL COMPORTAMENTO DEGLI AGENTI DI FINANZA, CHE, AVENDO FERMATO DELLE PERSONE IN POSSESSO DI MATERIALE SOSPETTO DI CONTRABBANDO, **LE INVITINO A SEGUIRLI IN CASERMA PER ACCERTAMENTI, RIENTRANDO UN TALE POTERE TRA LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ART 225 COD PROC PEN. ( V 114462, ANNO 1970, ED IVI CITATE).**\*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: Rv. 114462

Sez. 6, Sentenza n. 32 del 18/01/1971 Ud. (dep. 02/03/1971 ) Rv. 116957

Presidente: LEONE. Estensore: BARTOLOMEI D. Imputato: VIGNOCCHI. P.M. MOSCARINI. (CONF)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

116957 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE-ESTREMI.\*

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA DISCRIMINANTE DI CUI ALL'ART 4 DEL DLLT 14 SETTEMBRE 1944, N 288, NON BASTA PROVARE LA CONTRARIETA OBIETTIVA DEL FATTO DEL PUBBLICO UFFICIALE ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO, E CIOE UN SUO COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO, RICHIEDENDO LA NORMA CHE IL PUBBLICO UFFICIALE ABBA ECCEDUTO, CON ATTI ARBITRARI, I LIMITI DELLE SUE ATTRIBUZIONI. **L'ARBITRARIETA IMPLICA CAPRICCIO, VESSAZIONE, SOPRUSO, ONDE NEL COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO UFFICIALE DEVE RINVENIRSI, OLTRE ALLA CONTRARIETA OBIETTIVA ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO, UN ATTEGGIAMENTO SOGGETTIVO, CHE SI CONCRETI NELLA DELIBERATA INTENZIONE DI ECCEDERE DAI LIMITI DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI PER CAPRICCIO, VESSAZIONE O SOPRUSO, E CIOE PER SOLO MALANIMO**. CONSEGUE CHE, QUALORA IL PUBBLICO UFFICIALE AGISCA IN MODO INURBANO E CON TONO SECCATO NEL RICHIEDERE LE GENERALITA AD UN

**CITTADINO E QUESTI REAGISCA CON UNA FRASE OLTRAGGIOSA, NON E APPLICABILE L'ESIMENTE IN ESAME OVE NON RISULTI CHE IL PUBBLICO UFFICIALE ABBA AGITO CON INTENTO PERSECUTORIO NELLA CONSAPEVOLEZZA DELL'ILLEGALITA DEL SUO OPERATO. ( V 114462, 113909, ANNO 1970 ED IVI CITATE).\***

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.  
Massime precedenti Vedi: Rv. 114462 Rv. 113909histunlisted

Sez. 6, Sentenza n. 1229 del 15/12/1972 Ud. (dep. 13/02/1973 ) Rv. 123184  
Presidente: VELOTTI G. Estensore: PICOZZI V. Imputato: CENNI. P.M. LOMBARDI. (CONF)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 020 OLTRAGGIO - IN GENERE

123184 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - CONTESTAZIONE DI UNA CONTRAVVENZIONE POI RISULTATA INFONDATA - NON COSTITUISCE ATTO ARBITRARIO.\*

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE  
123184\*

**IL SOLO FATTO DI AVER CONTESTATO UNA CONTRAVVENZIONE,POI RISULTATA INFONDATA,NON COSTITUISCE,DI PER SE,ARBITRARIETA ALL'OPERATO DEL PUBBLICO UFFICIALE,E NON GIUSTIFICA LA REAZIONE TRASMODANTE DEL CONTRAVVENZIONATO,CHE PUO FAR VALERE LE SUE RAGIONI NELLA SEDE COMPETENTE. ( V 117886,117462,ANNO 1971,ED IVI CITATE).\***

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.  
Massime precedenti Vedi: Rv. 117886 Rv. 117462histunlisted

Sez. 6, Sentenza n. 2562 del 13/11/1986 Ud. (dep. 25/02/1987 ) Rv. 175236  
Presidente: FACCINI G. Estensore: DE VINCENZIIS E. Imputato: PALERMI. P.M. CUCCO. (DIFF)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

175236 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - (D.L. LGT. 14 SETTEMBRE 1944 N. 288 ART. 4) - OLTRAGGIO - IN GENERE - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - CRITERI PER L'ACCERTAMENTO - FATTISPECIE.\*

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 020 OLTRAGGIO - IN GENERE  
175236\*

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 032 RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE  
175236\*

**A FINE DI VERIFICARE - IN TEMA DI OLTRAGGIO O RESISTENZA - SE IL PUBBLICO UFFICIALE ABBA COMPIUTO UN ATTO ARBITRARIO IN DANNO DI UN IMPUTATO CHE INVOCI L'APPLICAZIONE DELL'ESIMENTE DI CUI**

ALL'ART. 4 DEL D.L. LGT. 14 SETTEMBRE 1944 N. 288, È NECESSARIO L'ACCERTAMENTO DELLE REALI CIRCOSTANZE NELLE QUALI SI SVOLSERO I FATTI. (NELLA SPECIE QUESTA CORTE HA ANNULLATO LA SENTENZA DEL GIUDICE DEL MERITO CHE AVEVA ESCLUSO LA SUSSISTENZA DELL'ESIMENTE IN PAROLA E LA NECESSITÀ DI ASCOLTARE IN PROPOSITO ALTRI TESTIMONI INDICATI DALL'IMPUTATO LIMITANDOSI AD AFFERMARE CHE MANCAVA LA PROVA DI UN ATTO ARBITRARIO COMMESSO DAL PUBBLICO UFFICIALE, IN QUANTO CIÒ CHE L'IMPUTATO SOSTENEVA ERA IN CONTRASTO CON QUANTO RISULTAVA "DAGLI ATTI"). ( V MASS N 111131).\*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 CORTE COST.

Cod. Pen. art. 377

Decr. Legge Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: Rv. 111131

Sez. 6, Sentenza n. 110 del 01/02/1971 Ud. (dep. 08/06/1971 ) Rv. 118333

Presidente: VELOTTI G. Estensore: SCORDAMAGLIA V. Imputato: GALLORINI. P.M. BIGAZZI. (DIFF)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

118333 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - CRITERI DI VALUTAZIONE.\*

ATTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI POTERI DEL PUBBLICO UFFICIALE E COMPIUTI ESCLUSIVAMENTE PER L'ATTUAZIONE DI TALI POTERI ED IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI PROPRI DELLA PUBBLICA FUNZIONE NON SONO ARBITRARI SOLO PERCHÉ COMPIUTI CON SCARSA CAUTELA O VIZIATI DA ERRORE. PERCHÉ L'ATTO POSSA CONSIDERARSI ARBITRARIO AI FINI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 4 DLT 14 SETTEMBRE 1944, N. 288, OCCORRE CHE IL PUBBLICO UFFICIALE ABBA VOLONTARIAMENTE TRAVALICATO I LIMITI DEI SUOI POTERI CON LA CONSAPEVOLEZZA DELLA NON RISPONDEZZA FRA LO SCOPO PERSEGUITO E LE FINALITÀ DELLA PUBBLICA FUNZIONE, O, PUR AGENDO ENTRO TALI LIMITI, ABBA DOLOSAMENTE USATO MEZZI O MODI NON CONSENTITI DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PER CAPRICCIO O PER FINI VESSATORI E PERSONALI O PER PREPOTENZA. L'ARBITRARIETÀ DEL COMPORTAMENTO DEVE ESSERE VALUTATA CON RIFERIMENTO AI FATTI QUALI AL PUBBLICO UFFICIALE SI PRESENTANO NEL MOMENTO DEL SUO INTERVENTO, E NON QUALI RISULTANO PER EFFETTO DI SUCCESSIVE INDAGINI, O NELLA DIVERSA VALUTAZIONE CHE DEGLI STESSI ABBA COMPIUTO IL GIUDICE. ( V 115363, ANNO 1970, ED IVI CITATE).\*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: Rv. 115363

Sez. 6, Sentenza n. 514 del 21/04/1971 Ud. (dep. 18/11/1971 ) Rv. 119342

Presidente: MONGIARDO. Estensore: CASAGLI N. Imputato: TORRE. P.M. BIGAZZI. (CONF)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

119342 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - ATTO ARBITRARIO - NOZIONE.\*

L'ARBITRIO DEL PUBBLICO UFFICIALE, AI FINI DELL'ESIMENTE DI CUI ALL'ART 4 DEL DL LUOGOT 14 SETTEMBRE 1944, N 288, NON VA IDENTIFICATO IN QUALUNQUE COMPORTAMENTO ANTIGIURIDICO, MA DEVE CONSISTERE IN UN FATTO INGIUSTO QUALIFICATO, QUELLO CIOE CHE, PER LA INCOMPETENZA FUNZIONALE DELL'AGENTE O PERCHE RIVOLTO A FINALITA DIVERSE DA QUELLE PERTINENTI ALLE PUBBLICHE FUNZIONI DA LUI ESERCITATE, RISULTI ISPIRATO A UN PROPOSITO DI VESSAZIONE GRATUITA O DI SOPRAFFAZIONE: PER IL CHE **NON BASTA UNA CONDOTTA FORTEMENTE AUTORITARIA O ANCHE RUDE O SGARBATA, MA OCCORRE UN CONSAPEVOLE TRAVALICAMENTO DEI LIMITI ENTRO I QUALI IL POTERE COERCITIVO ALLO STESSO PUBBLICO UFFICIALE ATTRIBUITO PUO ESSERE LEGITTIMAMENTE ESERCITATO.** ( V 115363, ANNO 1970, ED IVI CITATE).\*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: Rv. 115363

Sez. 6, Sentenza n. 765 del 29/09/1971 Ud. (dep. 23/11/1971 ) Rv. 119355

Presidente: FELICETTI C. Estensore: LEONE. Imputato: PROVENZANO. P.M. SEVERINO. (CONF)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 020 OLTRAGGIO - IN GENERE

119355 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - NOZIONE DI ATTO ARBITRARIO.\*

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 020 OLTRAGGIO - IN GENERE

119355\*

L'ARBITRARIETA DELL'ATTO DEL PUBBLICO UFFICIALE, PREVEDUTA COME DISCRIMINANTE DALL'ART 4 DEL DLT 14 SETTEMBRE 1944, N 288, NON DEVE ESSERE IDENTIFICATA CON LA ILLEGITTIMITA, NE TANTO MENO CON LA OBIETTIVA INGIUSTIZIA DELL'ATTO PER RAGIONI DI MERITO: **L'ATTO ARBITRARIO, INFATTI, ESPRIME IL COMPIMENTO DELIBERATO DI UN ATTO DI UFFICIO, NON PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL FINE PERSEGUITO DALLA LEGGE, MA PER CAPRICCIO, PER MALANIMO, PER SETTARIETA, PER VESSAZIONE, PER PREPOTENZA O PER ALTRI SIMILI MOTIVI. IL COSIDETTO 'DIRITTO DI RESISTENZA' NON E PERTANTO GIUSTIFICATO DALLA SEMPLICE COLPA, DALLA TRASCURATEZZA, DALL'ERRORE BEN POSSIBILE IN UOMINI DAI QUALI, SPESSO, NON SI PUO PRETENDERE UNA SPECIFICA PREPARAZIONE IN OGNI CAMPO DELLA COMPLESSA ATTIVITA AMMINISTRATIVA.** ( V 117462, ANNO 1971, ED IVI CITATE).\*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: Rv. 117462

Sez. 6, Sentenza n. 14567 del 06/03/2014 Ud. (dep. 27/03/2014 ) Rv. 260890  
Presidente: Agro' A. Estensore: Bassi A. Relatore: Bassi A. Imputato: Tavecchio.  
P.M. Romano G. (Diff.)

(Annulla con rinvio, App. Milano, 29/12/2011)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD  
ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI  
- REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - Perquisizione  
personale alla ricerca di armi - Esecuzione in mancanza di elementi obiettivi di  
giustificazione - Atto arbitrario - Sussistenza.

**E configurabile** l'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale qualora  
il privato opponga **resistenza ad un ufficiale o agente di polizia giudiziaria che  
pretende di eseguire una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi ed esplosivi  
operando sul fondamento di meri sospetti e non sulla base di un dato oggettivo  
certo**, anche solo a livello indiziario, circa la disponibilità di tali oggetti da parte del  
destinatario dell'attività coercitiva di ricerca.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.

Cod. Pen. art. 393 bis

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349

Decr. Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4CORTE COST.

Legge 22/05/1975 num. 152 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18841 del 2011 Rv. 250095

Massime precedenti Vedi: N. 4392 del 2014 Rv. 258243

Sez. 6, Sentenza n. 18957 del 30/04/2014 Ud. (dep. 08/05/2014 ) Rv. 260704

Presidente: Agro' A. Estensore: Paterno' Raddusa B. Relatore: Paterno' Raddusa B.  
Imputato: Bellino. P.M. Cedrangolo O. (Diff.)

(Annulla con rinvio, App. Torino, 14/05/2013)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD  
ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI  
- REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - Atto arbitrario  
del pubblico ufficiale - Verifica della sussistenza - Criteri - Sproporzione rispetto alla  
situazione legittimante - Fattispecie.

**La verifica dell'arbitrarietà** dell'atto del pubblico ufficiale, necessaria ai fini del  
riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 4 D.Lgs. 14 settembre 1944, n. 288,  
(attualmente, art. 393 bis, cod. pen.) è **legata al rapporto di proporzione ed  
adeguatezza intercorrente tra l'iniziativa assunta e la situazione che la legittima,  
nel senso che quanto maggiore è la sproporzione dell'atto rispetto alla finalità  
legittimante, tanto maggiore è il sopruso utile a scriminare la reazione violenta.** (In  
motivazione, la Corte ha evidenziato che, ai fini della verifica della eventuale  
arbitrarietà delle attività di identificazione compiute dalla polizia nei confronti di una  
persona, **i presupposti fattuali che legittimano l'iniziativa sono diversi se il soggetto  
da identificare è sottoposto ad accertamento con immediatezza nel luogo in cui si  
trova, o, invece, è invitato a seguire gli agenti in caserma, o, ancora, è assoggettato  
ad accompagnamento coattivo ex art. 349 cod. proc. pen.**)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.

Cod. Pen. art. 393 com. 2

Decr. Legisl. Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11093 del 1999 Rv. 214335, N. 36009 del 2006 Rv. 235430histunlisted

Sez. 6, Sentenza n. 46743 del 06/11/2013 Ud. (dep. 22/11/2013 ) Rv. 257513

Presidente: Garribba T. Estensore: De Amicis G. Relatore: De Amicis G. Imputato: Ezzamouri. P.M. Cesqui E. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. Sassari, 18/04/2012)

609 REATO - 053 CIRCOSTANZE NON CONOSCIUTE O ERRONEAMENTE SUPPOSTE

REATO - CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE NON CONOSCIUTE O ERRONEAMENTE SUPPOSTE - Atti arbitrari del pubblico ufficiale - Esimente putativa - Arbitrarietà erroneamente ritenuta dal reo - Carattere scriminante - Esclusione - Fattispecie.

In materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, l'art. 393 bis cod. pen. (che ha sostituito l'art. 4 del d.lgs.lgt. n. 288 del 1944) non prevede una circostanza di esclusione della pena ricadente sotto la disciplina dell'art. 59 cod. pen., ma dispone l'esclusione della tutela nei confronti del pubblico ufficiale che se ne dimostri indegno: essa pertanto trova applicazione solo in rapporto ad atti che obiettivamente e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria. (Nella specie la Corte ha **escluso che nell'attività di identificazione posta in essere da due carabinieri fosse emerso il consapevole travalicamento dei limiti e delle modalità entro cui le pubbliche funzioni devono essere esercitate**).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59

Cod. Pen. art. 393 bis

Decr. Legge Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10586 del 1984 Rv. 166844, N. 16691 del 1989 Rv. 182694, N. 2329 del 1998 Rv. 209965, N. 45266 del 2008 Rv. 242395histunlisted

Sez. 6, Sentenza n. 4392 del 06/11/2013 Ud. (dep. 30/01/2014 ) Rv. 258243

Presidente: Garribba T. Estensore: Paterno' Raddusa B. Relatore: Paterno' Raddusa B. Imputato: Vidali e altro. P.M. Cesqui E. (Conf.)

(Annulla senza rinvio, App. Trieste, 19/09/2012)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - Richiesta dell'agente di polizia di declinare le generalità - Successivo tentativo di costringere il privato ad uscire dalla vettura - Assenza di elementi indicativi della pericolosità del soggetto o della commissione di illeciti - Atto arbitrario - Configurabilità - Fattispecie.

**È configurabile l'esimente della reazione ad atti arbitrari nel caso dell'agente di polizia che, dopo la richiesta (subito adempiuta) di declinare le generalità rivolta ad un soggetto in auto, tenti con violenza di costringere quest'ultimo ad uscire dalla vettura, senza addurre giustificazioni ulteriori rispetto alle già avanzate richieste, ed in assenza di elementi indicativi della pericolosità della persona o della commissione di attività illecite.** (Fattispecie relativa a contestazione di resistenza a pubblico ufficiale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.

Cod. Pen. art. 339 bis

Decr. Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11519 del 1998 Rv. 212013, N. 39685 del 2002 Rv. 222986, N. 38952 del 2006 Rv. 235825, N. 48552 del 2009 Rv. 245341, N. 1844

Sez. 6, Sentenza n. 23817 del 30/10/2012 Ud. (dep. 31/05/2013 ) Rv. 255715

Presidente: De Roberto G. Estensore: Paoloni G. Relatore: Paoloni G. Imputato: Tomas. P.M. Aniello R. (Conf.)

(Rigetta, App. Trento, 27/04/2011)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 083 OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - Guardia medica - Richiesta di intervento domiciliare - Rifiuto - Motivi adottati - Sindacato da parte del giudice di merito - Ammissibilità.

**Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente nella persuasione "a priori" della falsità o enfattizzazione dei sintomi denunciati dal paziente**, posto che l'esercizio del potere-dovere di valutare la necessità della visita sulla base della sintomatologia esposta, sicuramente spettante al professionista, è comunque sindacabile da parte del giudice al fine di accertare se esso non trasmodi nell'assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328

DPR 25/01/1991 num. 41 art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 8837 del 1999 Rv. 214676, N. 34471 del 2007 Rv. 237795, N. 20056 del 2008 Rv. 240070, N. 12143 del 2009 Rv. 242922, N. 35526 del 2011 Rv. 250876histunlisted

Massime precedenti Vedi: N. 34047 del 2003 Rv. 226594, N. 19759 del 2013 Rv. 255167histunlisted

Sez. 6, Sentenza n. 23255 del 15/05/2012 Ud. (dep. 13/06/2012 ) Rv. 253043

Presidente: Serpico F. Estensore: Petruzzellis A. Relatore: Petruzzellis A. Imputato: Negro e altri. P.M. Montagna A. (Parz. Diff.)

(Dichiara inammissibile, App. Milano, 14/12/2010)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - Atto arbitrario del pubblico ufficiale - Condizioni - Configurabilità - Fattispecie.

Ai fini dell'applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 4 del D.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, è **necessaria un'attività ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale, il cui comportamento fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario.** (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la scriminante in relazione ad un caso di resistenza a pubblico ufficiale)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.

Decr. Legisl. Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9722 del 1998 Rv. 213042, N. 11093 del 1999 Rv. 214335, N. 39685 del 2002 Rv. 222986, N. 36009 del 2006 Rv. 235430, N. 27703 del 2008 Rv. 240881, N. 5414 del 2009 Rv. 242917histunlisted

Massime precedenti Difformi: N. 10773 del 2004 Rv. 227991, N. 7928 del 2012 Rv. 252175histunlisted

Sez. 6, Sentenza n. 7928 del 13/01/2012 Cc. (dep. 29/02/2012 ) Rv. 252175

Presidente: Di Virginio A. Estensore: Rotundo V. Relatore: Rotundo V. Imputato: P.M. in proc. Variale e altri. P.M. Mazzotta G. (Conf.)

(Rigettag, G.u.p. Trib. Napoli, 11/12/2009)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - Atto arbitrario del pubblico ufficiale - Nozione - Oggettiva illegittimità dell'atto - Sufficienza - Fattispecie.

L'esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale (art. 4 del D.Lgt n. 288 del 1944) è integrata ogni qual volta la condotta dello stesso pubblico ufficiale, per lo sviamento dell'esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di attuazione, risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro **necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato.** (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrata la scriminante rispetto al delitto di cui all'art. 336 cod. pen., per essere stato **il fatto commesso contro un pubblico ufficiale che aveva negato illegittimamente l'accesso ad atti amministrativi).**

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 336 CORTE COST.

Decr. Legisl. Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10773 del 2004 Rv. 227991

Massime precedenti Difformi: N. 36009 del 2006 Rv. 235430, N. 27703 del 2008 Rv. 240881, N. 5414 del 2009 Rv. 242917histunlisted

Sez. 6, Sentenza n. 48552 del 18/11/2009 Ud. (dep. 18/12/2009 ) Rv. 245341

Presidente: Milo N. Estensore: Ippolito F. Relatore: Ippolito F. Imputato: Ponci. P.M. Iacoviello FM. (Conf.)

(Annulla senza rinvio, App. Milano, 17/01/2007)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - Perquisizione domiciliare ex art. 41 T.U.L.P.S. - Esecuzione sulla base di meri sospetti - Atto arbitrario - Sussistenza.

È configurabile l'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale qualora il privato opponga resistenza ad un pubblico ufficiale che pretende di eseguire presso il suo domicilio **una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi e munizioni, fondandosi su meri sospetti e non sulla base di un dato oggettivo certo, anche solo a**

**livello indiziario, circa la presenza delle suddette cose nel luogo in cui viene eseguito l'atto.**

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.

Cod. Pen. art. 393 bis

Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 41 CORTE COST.

Decr. Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4CORTE COST.

Legge 15/06/2009 num. 94 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 5564 del 1996 Rv. 205067

Massime precedenti Vedi: N. 8919 del 1993 Rv. 195189, N. 12728 del 1995 Rv. 203334, N. 36009 del 2006 Rv. 235430, N. 36162 del 2008 Rv. 241750histunlisted

Sez. 6, Sentenza n. 42639 del 22/09/2009 Ud. (dep. 10/11/2009 ) Rv. 245002

Presidente: Lattanzi G. Estensore: Matera L. Relatore: Matera L. Imputato: Kosovel. P.M. Selvaggi E. (Diff.)

(Rigetta, App. Trieste, 19 gennaio 2009)

670 POLIZIA - 002 AGENTI

POLIZIA - AGENTI - Servizio permanente - Sussistenza - Attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale anche fuori dal servizio - Sussistenza.

Gli appartenenti alla Polizia di Stato sono considerati in servizio permanente e pertanto **non cessano dalla loro qualifica di pubblici ufficiali anche quando non comandati in servizio.** (Nel caso di specie la Corte **ha rigettato sulla base del principio in oggetto la richiesta di riconoscimento, in relazione al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., della scriminante della legittima reazione all'atto arbitrario del pubblico ufficiale, formulata sulla base del presupposto che nel momento del suo intervento l'agente di polizia non era in servizio e non poteva dunque compiere l'atto che aveva provocato la violenta reazione dell'autore del reato).**

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.

Decr. Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3200 del 1992 Rv. 189912

Massime precedenti Vedi: N. 21730 del 2001 Rv. 219565, N. 11709 del 2005 Rv. 231197histunlisted

Sez. 6, Sentenza n. 5414 del 23/01/2009 Ud. (dep. 06/02/2009 ) Rv. 242917

Presidente: Mannino SF. Estensore: Rotundo V. Relatore: Rotundo V. Imputato: P.G. in proc. Amara. P.M. Stabile C. (Conf.)

(Annulla con rinvio, App. Torino, 28 Gennaio 2008)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - Atto arbitrario - Condizioni - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini dell'applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 4 del D.Lgt.14 settembre 1944, n. 288, non basta che il pubblico ufficiale ecceda dai limiti delle sue attribuzioni, ma è altresì necessario che tenga una condotta improntata a malanimo, capriccio, sopruso, prepotenza nei confronti del privato destinatario. (Fattispecie relativa all'esclusione della scriminante in un caso di resistenza a pubblico ufficiale, in cui gli **agenti di P.G. avevano proceduto all'arresto a seguito dell'abnorme ed ingiustificata reazione posta in essere dall'imputato a fronte di un invito**

**legittimamente rivoltagli ad essere accompagnato in Questura a fini di identificazione).**

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.

Decr. Legisl. Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5572 del 1889 Rv. 210650, N. 7565 del 1996 Rv. 205883, N. 6564 del 1998 Rv. 210898, N. 9722 del 1998 Rv. 213042, N. 11093 del 1999 Rv. 214335, N. 39685 del 2002 Rv. 222986, N. 36009 del 2006 Rv. 235430, N. 27703 del 2008 Rv. 240881histunlisted

Massime precedenti Difformi: N. 10773 del 2004 Rv. 227991

Massime precedenti Vedi: N. 11518 del 1998 Rv. 212012, N. 7014 del 2000 Rv. 220573, N. 34089 del 2003 Rv. 226329, N. 38952 del 2006 Rv. 235285histunlisted

Sez. 6, Sentenza n. 36162 del 10/06/2008 Ud. (dep. 19/09/2008 ) Rv. 241750

Presidente: Mannino SF. Estensore: Matera L. Relatore: Matera L. Imputato: Cassone. P.M. D'Angelo G. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, App. Trento, 14 Ottobre 2005)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE -

Accompagnamento coattivo a scopo di identificazione di persona che abbia declinato le proprie generalità - Atto arbitrario - Condizioni - Fattispecie in tema di resistenza a pubblico ufficiale.

**È configurabile** la scriminante di cui all'art. 4 del D.Lgs.lgt. n. 288 del 1944 nel caso di resistenza opposta ad un pubblico ufficiale **nell'esecuzione della misura dell'accompagnamento coattivo di cui all'art. 349 cod. proc. pen. in difetto dei presupposti previsti dal quarto comma di detto articolo, costituiti dal rifiuto del soggetto di farsi identificare ovvero dalla sussistenza di sufficienti elementi per ritenere la falsità delle generalità o dei documenti di identificazione da lui forniti.**

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.

Decr. Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4CORTE COST.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349

Massime precedenti Vedi: N. 11519 del 1998 Rv. 212013, N. 39685 del 2002 Rv. 222986, N. 37103 del 2003 Rv. 226805histunlisted

Sez. 6, Sentenza n. 35845 del 16/04/2008 Ud. (dep. 18/09/2008 ) Rv. 241245

Presidente: Ambrosini G. Estensore: Fidelbo G. Relatore: Fidelbo G. Imputato: Marino. P.M. Iacoviello FM. (Conf.)

(Rigetta, App. Torino, 25 Gennaio 2007)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE -

Sequestro - Richiesta rivolta dagli operanti alla persona indagata di recarsi negli uffici di P.G. - Arbitrarietà - Esclusione - Fattispecie in tema di resistenza a p.u..

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, **non ha carattere arbitrario**, al fine della configurabilità della scriminante prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 14 settembre 1944 n.

**288, la richiesta effettuata dai carabinieri alla persona, già identificata, trovata in possesso di stupefacente, di seguirli in caserma per le operazioni di sequestro, trattandosi di richiesta funzionale alla compilazione dei relativi verbali e agli adempimenti connessi.**

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4  
CORTE COST.

Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 404 del 1999 Rv. 212913, N. 36009 del 2006 Rv. 235430histunlisted

Sez. 5, Sentenza n. 38952 del 27/10/2006 Ud. (dep. 24/11/2006 ) Rv. 235285

Presidente: Calabrese RL. Estensore: Fumo M. Relatore: Fumo M. Imputato: Izzi. P.M. D'Angelo G. (Conf.)

(Annulla senza rinvio, App. Napoli, 21 Aprile 2005)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - Natura - Causa di giustificazione - Sussistenza - Fattispecie.

La legittima reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, prevista dall'art. 4 del D.Lgt. 14 settembre 1944 n. 288, ha natura di causa di giustificazione che **esclude il carattere antiggiuridico della condotta**. (Fattispecie relativa ad imputazioni di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate dal fine di commettere il primo reato (art. 61 n. 2 c.p.), nella quale la Corte, **esclusa la antiggiuridicità del delitto di resistenza per il ricorrere della causa di giustificazione, ha ritenuto conseguentemente insussistente la contestata aggravante e osservato che il reato era procedibile a querela**).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.

Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

Decr. Legge Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39685 del 2002 Rv. 222986, N. 34089 del 2003 Rv. 226329, N. 10773 del 2004 Rv. 227991histunlisted

Massime precedenti Difformi: N. 7380 del 1972 Rv. 122234, N. 7012 del 1976 Rv. 133846, N. 7658 del 1980 Rv. 145632, N. 10586 del 1984 Rv. 166844histunlisted

Sez. 6, Sentenza n. 36009 del 21/06/2006 Ud. (dep. 27/10/2006 ) Rv. 235430

Presidente: Ambrosini G. Estensore: Milo N. Relatore: Milo N. Imputato: Tonione e altro. P.M. Galasso A. (Conf.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Torino, 12 luglio 2005)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - Atto arbitrario - Atteggiamento sconveniente e prepotente - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie in tema di resistenza a pubblico ufficiale.

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, è applicabile la scriminante di cui all'art. 4 del D.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 anche in presenza di un comportamento sconveniente e prepotente del pubblico ufficiale, dovendosi qualificare come "atto arbitrario" il

consapevole travalicamento da parte del pubblico ufficiale dei limiti e delle modalità entro cui le pubbliche funzioni devono essere esercitate. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto **scriminata la condotta di un automobilista che aveva opposto resistenza ad un vigile urbano che, con arroganza e fare autoritario, lo aveva afferrato per un braccio per condurlo presso gli uffici della polizia municipale al fine di identificarlo e contestargli formalmente la violazione del divieto di sosta**).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.

Decr. Legisl. Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7565 del 1996 Rv. 205883, N. 5572 del 1998 Rv. 210650, N. 6564 del 1998 Rv. 210898, N. 9722 del 1998 Rv. 213042, N. 11093 del 1999 Rv. 214335, N. 39685 del 2002 Rv. 222986histunlisted

Massime precedenti Vedi: N. 11518 del 1998 Rv. 212012, N. 7014 del 2000 Rv. 220573histunlisted

Sez. 6, Sentenza n. 10773 del 09/02/2004 Ud. (dep. 09/03/2004 ) Rv. 227991

Presidente: Fulgenzi R. Estensore: Colla G. Imputato: Maroni e altri. P.M. Cesqui E. (Conf.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 10 novembre 2001).

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 030 REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - Atto arbitrario del pubblico ufficiale - Nozione - Necessità che il pubblico ufficiale ecceda deliberatamente i limiti delle proprie attribuzioni - Esclusione - Oggettiva illegittimità dell'atto - Sufficienza.

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 032 RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - Reazione ad un atto arbitrario del pubblico ufficiale - Nozione - Necessità che il pubblico ufficiale ecceda deliberatamente i limiti delle proprie attribuzioni - Esclusione - Oggettiva illegittimità dell'atto - Sufficienza.

**L'esimente** della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, di cui all'art. 4 del D.Lgt. 14 settembre 1944 n. 288, è integrata ogni qual volta la condotta dello stesso pubblico ufficiale, per lo sviamento dell'esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di attuazione, **risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che l'agente si rappresenti l'illiceità del proprio fare** ed agisca con la volontà di commettere un arbitrio in danno del privato. (Fattispecie nella quale **ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avevano proceduto, incontrando l'attiva resistenza di più persone, al fine di perquisire un locale attribuito alla disponibilità di un parlamentare, senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 68 Cost. ma su specifica disposizione dell'Autorità giudiziaria, dalla quale funzionalmente dipendevano**). (Vedi C. cost. 20 aprile 1998 n. 140).

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.

Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 4023 del 1973 Rv. 124120, N. 8244 del 1984 Rv. 165983, N. 10505 del 1986 Rv. 173874, N. 16691 del 1989 Rv. 182695, N. 17767 del 1989 Rv. 182922, N. 4035 del 1990 Rv. 183805, N. 6864 del 1993 Rv. 195413, N. 622 del 1996 Rv. 203376, N. 2669 del 1996 Rv. 204150, N. 5572 del 1998 Rv. 210650, N. 9722 del 1998 Rv. 213042, N. 11518 del 1998 Rv. 212012, N. 7014 del 2000 Rv. 220573, N. 39685 del 2002 Rv. 222986, N. 34089 del 2003 Rv. 226329histunlisted

## 7b. Giurisprudenza De Iure

### Legittima difesa in genere

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 07/10/2014

n. 50909

Fonti: Cassazione Penale 2015, 5, 1918

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - Pericolo attuale e necessità di difesa

DIFESA LEGITTIMA - Pericolo attuale e necessità di difesa - Presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa introdotta dalla legge n. 59 del 2006 - Condizioni.

In tema di legittima difesa, la **l. 13 febbraio 2006, n. 59**, introducendo il comma 2 dell'art. 52 c.p., ha stabilito la **presunzione della sussistenza** del requisito della proporzione tra offesa e difesa, **quando sia configurabile la violazione del domicilio dell'aggressore, ossia l'effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà di colui che è legittimato ad escluderne la presenza**, ferma restando la necessità del concorso dei presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità.

---

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 26/03/2014

n. 28224

Fonti: Diritto & Giustizia 2014, 2 luglio

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - Putatività

**L'errore scusabile**, nell'ambito della legittima difesa putativa, deve trovare un'adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di **determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo di un'offesa ingiusta** (esclusa, nella specie, la sussistenza della legittima difesa. Un'auto, con a bordo le vittime, si era introdotta di notte nell'area antistante la masseria degli imputati, facendo delle manovre spericolate e suonando più volte il clacson, arrecando così molestie e disturbo. Gli imputati si erano messi alla guida del proprio veicolo e avevano inseguito la prima macchina, sparando con delle armi da fuoco numerosi colpi, alcuni dei quali avevano raggiunto le vittime).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 25/02/2014

n. 28802

Fonti: Guida al diritto 2014, 38, 46 (s.m)

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - In genere

In tema di legittima difesa, le modifiche apportate all'art. 52 c.p. dalla l. 13 febbraio 2006 n. 59, anche nella formulazione della cosiddetta legittima difesa domiciliare, hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, fermi restando i presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell'altrui incolumità. Di conseguenza, **la reazione a difesa dei beni è legittima solo quando non vi sia desistenza e sussista un pericolo attuale per l'incolumità fisica dell'agredito o di altri.** (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretto il ragionamento dei giudici di merito che, nel pronunciare condanna per il reato di omicidio volontario, avevano escluso l'esimente della legittima difesa, apprezzando che l'imputato aveva esplosi i colpi attingendo mortalmente un soggetto che stava sottraendogli l'autovettura, in assenza delle condizioni per poter ravvisare un pericolo di aggressione, giacché il ladro e il complice si stavano allontanando).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. II

Data: 29/02/2008

n. 17329

Fonti: CED Cass. pen. 2008

Cass. pen. 2009, 6, 2609

Classificazioni: ARMI E MATERIE ESPLODENTI - Detenzione abusiva

ARMI - Detenzione abusiva - Cause di giustificazione reali o putative - Valutabilità - Esclusione.

**In tema di detenzione abusiva di armi**, così come prevista e punita dagli artt. 10 e 14 l. n. 497 del 1974, **non sono applicabili**, né come reali né come putative, le cause di giustificazione della legittima difesa e dello stato di necessità .

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 08/03/2007

n. 16677

Fonti: Cass. pen. 2008, 3, 1049

CED Cass. pen. 2007

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - Pericolo attuale e necessità di difesa

In tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59 all'art. 52 cod. pen., hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, fermi restando i presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell'altrui incolumità; di conseguenza, **la reazione a difesa dei beni è legittima solo quando non vi sia desistenza ed anzi sussista un pericolo attuale per l'incolumità fisica dell'agredito o di altri.**

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Tribunale Pinerolo

Data: 22/12/2004

n.

Fonti: Corriere del merito 2005, 562

Classificazioni: OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE - Omicidio e lesioni personali colpose - - in genere

In tema di **omicidio colposo commesso da esponente delle forze dell'ordine**, la condotta dell'agente è scriminata dalla **legittima difesa (putativa)** e dall'**uso legittimo delle armi** nel caso in cui l'imputato, **dopo avere sorpreso la vittima nella flagranza di reato di tentato furto in abitazione e averle intimato di fermarsi, sia stato oggetto di svariate condotte di progressione criminosa dalla resistenza a P.U. fino al tentato omicidio per investimento**, ed **abbia esplosi vari colpi d'arma da fuoco**, alcuni dei quali mortali, ritenendo incolpevolmente permanenti i presupposti del tentato omicidio ai propri danni, per quanto non più oggettivamente esistenti in una fase immediatamente successiva a quella in cui erano stati sicuramente integrati.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Corte assise Monza

Data: 12/04/2002

n.

Fonti: Foro ambrosiano 2002, 455

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - In genere

L'art. 52 c.p., disciplinando la causa oggettiva di esclusione del reato individua due elementi: da un lato **l'esistenza di un'aggressione ingiusta** e dall'altro quella di **una reazione proporzionata e assolutamente necessaria** per salvare il diritto minacciato. (Nella specie **non è stato ritenuto sussistente** il requisito della proporzionalità della reazione richiesto dall'art. 52 c.p. essendo **l'aggressione stata condotta in assenza di armi e limitata a frasi ingiuriose ed atti di lesione personale - un pugno - e la reazione sostanziata nello sferrare una coltellata nella regione vitale del cuore**).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 07/06/2000

n. 9961

Fonti: Riv. pen. 2000, 1140

Classificazioni: USO LEGITTIMO DI ARMI

Ai fini dell'operatività della scriminante **dell'uso legittimo delle armi** (art. 53 c.p.), è **irrelevante la distinzione tra resistenza attiva e resistenza passiva, dovendosi** invece attribuire rilievo (pur in assenza di espressa previsione), al criterio della **necessaria proporzione fra i contrapposti interessi**, con estensione del relativo giudizio, oltre che **alla legittimità dell'uso dell'arma in sè**, anche alla **graduazione di detto uso, fra quelli possibili**, tenendo comunque presente che **al pubblico ufficiale** il quale si trovi in situazione che imponga l'adempimento del dovere **non è riconosciuta** - come invece nel caso della legittima difesa o dello stato di necessità - **un'opzione di rinuncia o di "commodus discessus"**. In particolare, quando l'uso dell'arma sia finalizzato a bloccare la fuga di malviventi, la suddetta proporzione dev'essere ritenuta sussistente ove, per le specifiche modalità con le quali i fuggitivi cercano di sottrarsi alla cattura, siano ragionevolmente prospettabili, oltre all'avvenuta commissione di reati al cui accertamento essi cerchino di sottrarsi, anche rischi attuali per l'incolumità e la sicurezza di terzi. Verificandosi tale ipotesi, ed accertata quindi la legittimità dell'uso dell'arma, nella specifica forma prescelta dal pubblico ufficiale, non può farsi poi carico a quest'ultimo dell'evento diverso e più grave da lui prodotto, rispetto a quello preventivato, quando tale evento non sia riconducibile a negligenza o imperizia, ma all'ineludibile componente di rischio che l'uso dell'arma in sè comporta. (Nella specie,

essendo risultato in fatto che gli occupanti di un veicolo, di cui era poi stata accertata la provenienza furtiva, **avevano reagito all'intimazione di alt da** parte di una pattuglia di carabinieri **tentando di speronare l'autovettura** di servizio, per poi **darsi a spericolata fuga per strade urbane, mettendo a repentaglio l'incolumità dei passanti**, la S.C. in applicazione dei suddetti principi, ha ritenuto che fosse da escludere ogni responsabilità a carico di **un sottufficiale dei carabinieri** il quale, nel corso dell'inseguimento intrapreso a seguito della condotta sopra descritta, **aveva esploso una raffica di mitraglietta che, pur diretta alle ruote del veicolo inseguito, aveva, per un sobbalzo del veicolo inseguitore, raggiunto e ferito mortalmente uno dei fuggitivi).**

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 24/02/2000

n. 2091

Parti: Min. int. C. Bosotti e altro

Fonti: Giust. civ. Mass. 2000, 460

Danno e resp. 2000, 877

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Amministrazione pubblica - - pubblica sicurezza

L'art. 2044 rinvia sostanzialmente, per la nozione di legittima difesa quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, all'art. 52 c.p., che richiede, a tal fine, la sussistenza, nella fattispecie, della necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta (sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa). Parimenti, perché sia ravvisabile lo stato di necessità, previsto dall'art. 2045 c.c., è richiesta la sussistenza della necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. **Nessuna di tali situazioni è ravvisabile nel fatto dell'agente di polizia che, sopraggiunto immediatamente dopo la commissione di una rapina in una farmacia, mentre il rapinatore si stava allontanando, per sottrarsi alla cattura, impugnando una pistola a scopo difensivo, abbia esploso all'indirizzo dello stesso, che si proteggeva con il corpo del farmacista, un colpo di arma da fuoco il quale abbia attinto anche un cliente.** Tale ipotesi rientra piuttosto nella previsione di **eccesso colposo nell'uso legittimo di armi**, per avere l'agente superato per errore i limiti imposti dall'art. 53 c.p., che legittima tale uso solo nel caso in cui l'agente vi sia costretto dalla necessità di vincere una resistenza all'autorità. Infatti, i requisiti della costrizione e della necessità presuppongono la proporzione tra l'interesse che l'adempimento del dovere di ufficio tende a soddisfare e l'interesse che viene offeso per rendere possibile tale adempimento. Detta proporzione va esclusa nella specie, in presenza di una situazione in cui **la tutela dell'incolumità fisica e della vita delle persone presenti nella farmacia** - beni di cui, secondo la valutazione del giudice del merito, era ben prevedibile la lesione in caso di uso dell'arma - **avrebbe dovuto prevalere sull'interesse alla cattura del rapinatore ed al recupero della refurtiva.**

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Corte int.le giustizia

Data: 08/07/1996

n.

Fonti: Riv. dir. internaz. 1996, 1011

Classificazioni: TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - Corte Internazionale di Giustizia

**È illecito l'uso della forza attuato tramite armi nucleari** se questo uso è contrario all'art. 2, par. 4, della Carta e non soddisfa a tutti i requisiti dell'art. 51 della stessa. Il diritto consuetudinario sottopone il diritto di legittima difesa alle condizioni della necessità e della proporzionalità, restrizioni che si applicano anche all'art. 51 della Carta quali che siano i mezzi usati in legittima difesa. Il principio di proporzionalità non può, di per sè, escludere la liceità del ricorso alle armi nucleari in legittima difesa in ogni circostanza, **ma richiede che esso soddisfi alle esigenze del diritto applicabile ai conflitti armati, in particolare del diritto umanitario.** La natura di **qualsiasi arma nucleare ed i gravi rischi che le sono associati sono elementi supplementari di cui devono tenere conto gli Stati che credono di poter effettuare una risposta nucleare rispettando le esigenze della legittima difesa.**

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Corte int.le giustizia

Data: 08/07/1996

n.

Fonti: Riv. dir. internaz. 1996, 1011

Classificazioni: TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - Corte Internazionale di Giustizia

Per quanto riguarda il diritto applicabile ai conflitti armati, **non esiste alcuna prescrizione specifica di diritto internazionale consuetudinario o convenzionale che autorizzi la minaccia o l'uso di armi nucleari**, in generale o in date circostanze, in particolare in caso di esercizio giustificato di legittima difesa; **non esiste**, tuttavia, **neppure alcun principio o norma che vieti specificamente l'uso o la minaccia dell'uso** delle armi nucleari in quanto tali.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Corte int.le giustizia

Data: 08/07/1996

n.

Fonti: Riv. dir. internaz. 1996, 1011

Classificazioni: TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - Corte Internazionale di Giustizia

Le caratteristiche delle armi nucleari fanno sì che **l'uso di dette armi appaia difficilmente conciliabile con i principi e le regole applicabili ai conflitti armati** e in particolare **con il divieto di metodi e mezzi di guerra che non consentano di distinguere obiettivi civili e obiettivi militari o che abbiano per effetto di causare sofferenze inutili ai combattenti.** Tuttavia la Corte non dispone di elementi sufficienti per concludere che l'impiego di armi nucleari sarebbe necessariamente contrario in ogni circostanza al diritto applicabile nei conflitti armati. Inoltre la Corte non può perdere di vista il diritto fondamentale che ha ogni Stato alla sopravvivenza e, dunque, il diritto che esso ha di ricorrere alla legittima difesa, conformemente all'art. 51 della Carta.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 30/06/1994

n.

Fonti: Cass. pen. 1996, 1448

Giust. pen. 1995, II, 719

Classificazioni: REATI MILITARI - In genere

Poiché possa configurarsi la scriminante della legittima difesa ai sensi dell'art. 42 c.p.m.p. deve ricorrere **la necessità di respingere una violenza attuale ed ingiusta**, la cui nozione, agli effetti della legge penale militare, è esclusivamente quella fornita dall'art. 43 dello stesso codice che vi include, tra l'altro, i reati di **lesioni personali, percosse, maltrattamenti e qualsiasi tentativo di offendere con le armi**. Poiché in tale definizione di violenza non sono compresi i reati di minaccia o di tentativo di lesioni personali o di percosse, **deve escludersi che, agli effetti della legge penale militare, ricorra l'ipotesi della legittima difesa ogni qualvolta un soggetto abbia reagito ad un atteggiamento minaccioso dell'aggressore, anche se diretto alla commissione dei reati di lesioni personali o percosse, che siano comunque rimasti alla fase di tentativo.**

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 29/03/1990

n.

Fonti: Cass. pen. 1992, 734

Giust. pen. 1991, II, 141.

Classificazioni: ARMI E MATERIE ESPLODENTI - Porto abusivo - - in genere

**L'autorizzazione al porto di fucile anche per uso di caccia non rende di per sé legittimo il porto anche se effettuato fuori dell'occasione di caccia e per scopi diversi dalla medesima.** Il fucile da caccia, invero, ha come **specifico destinazione l'attività venatoria da effettuarsi nei luoghi e nei tempi stabiliti.** Ciò comporta che la licenza per uso caccia non potrà mai consentire, salvo gli estremi dello stato di necessità o della legittima difesa, uso diverso da quello per cui è stata concessa, onde la liceità del porto di arma lunga, in cui è estranea ogni utilizzazione per difesa personale, è circoscritta nei limiti della licenza e delle attività strumentali allo esercizio delle medesime.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Corte giustizia UE

Data: 27/06/1986

n.

Parti: Nicaragua C. Stati Uniti d'America

Fonti: Riv. dir. internaz. 1986, 354.

Classificazioni: **DIRITTO INTERNAZIONALE**

La regola generale consuetudinaria che vieta l'uso della forza comporta date eccezioni stabilite del pari dalla consuetudine, quale il diritto di legittima difesa individuale o collettiva. **La liceità della reazione**, in cui questo diritto si concreta, **dipende dal rispetto dei criteri di necessità e di proporzionalità delle misure prese a tale titolo.** La legittima difesa, individuale o collettiva, non può esercitarsi che in caso di aggressione armata, intendendosi per tale, **non solo l'azione di forze armate regolari** attraverso una frontiera internazionale, **ma anche l'invio di bande armate sul**

**territorio** di un altro Stato qualora una tale operazione per le sue dimensioni ed i suoi effetti, sarebbe stata qualificata aggressione armata se fosse stata eseguita da forze armate regolari. La nozione di aggressione armata non copre invece l'assistenza a ribelli nella forma di fornitura di armi, di assistenza logistica o altrimenti. Il ricorso alla legittima difesa collettiva non è consentito senza la domanda dello Stato che si considera vittima di un'aggressione armata e solo in quanto questo Stato si sia proclamato aggredito.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. V

Data: 23/01/1986

n.

Fonti: Cass. pen. 1987, 1358

Giust. pen. 1987, II,300

Classificazioni: RISSA - In genere

L'esimente della legittima difesa **non è applicabile al delitto di rissa quando manchino i requisiti dell'involontarietà del pericolo e della proporzionalità della difesa.** (Nella specie la Suprema Corte ha negato che ricorressero gli estremi per la concessione poiché il ricorrente, che ne aveva invocato l'applicazione per aver fatto uso del coltello in difesa del figlio aggredito, si era trovato in una situazione di pericolo da lui stesso volontariamente creata e aveva fatto uso del coltello, di apprezzabile lunghezza, per reagire in un contesa che fino a quel momento non aveva fatto registrare l'uso delle armi).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 19/10/1982

n.

Fonti: Giust. pen. 1983, II,426

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - Pericolo attuale e necessità di difesa

La legittima difesa non è configurabile nei confronti di colui che si sia messo in una situazione di pericolo per fatto proprio, quale è quello di accettare una sfida, a meno che non si veda esposto ad una violenza più grave di quella prevista, per avere l'avversario, nel caso di sfida che avrebbe dovuto aver luogo senza armi, ne abbia fatto uso. In tale caso l'accettazione della sfida non esclude di per sè la legittima difesa.

Archivio selezionato: Massime

---

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 14/11/2013

n. 691

Fonti: Diritto & Giustizia 2014, 13 gennaio (nota di: RADESCO)

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - Proporzionalità tra offesa e difesa

La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma 2, c.p., così come modificato **dall'art. 1 legge n. 59/2006, non consente un'indiscriminata reazione** nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma **presuppone un attacco, nell'ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità**, o quanto meno un

pericolo di aggressione (esclusa, nella specie, l'esimente de quo, atteso che l'imputato, dopo aver sentito dei rumori provocati dalla presenza di ladri sul solaio di un fabbricato in costruzione, a debita distanza dalla sua abitazione ed in assenza di alcun atteggiamento minaccioso, aveva cagionato la morte di uno di loro, esplodendo colpi di pistola).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 23/05/2013

n. 29481

Fonti: Diritto e Giustizia online 2013, 11 luglio (nota di: CAPITANI)

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - Pericolo attuale e necessità di difesa

**Non può** essere invocata la legittima difesa quando le circostanze del fatto - **la presenza di una sentinella della gang avversaria lungo la via e il possesso di una pistola nelle mani dell'aggressore ormai in fuga - non sostanziano l'immediata concretezza di un pericolo attuale ai beni offendibili - nel caso, l'incolumità di un compagno della medesima gang, ormai lasciato a terra seppur sanguinolento dall'aggressore** -. L'attualità del pericolo si verifica quando o l'azione offensiva è ancora in atto, e la difesa sia funzionale ad evitare l'ulteriore pregiudizio al bene offeso, oppure quando l'azione offensiva possiede i caratteri della imminenza, da intendersi in senso temporale e quantitativo. Quando, ossia, l'azione offensiva sta per giungere alla lesione del bene, tal che nessuna reazione contraria può essere posta in atto, che non ponendo in essere altro comportamento lesivo avverso l'aggressore.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 10/04/2013

n. 18926

Fonti: CED Cass. pen. 2013

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - Pericolo attuale e necessità di difesa

**Non è invocabile** la scriminante della legittima difesa da chi **reagisca ad una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore.** (Fattispecie in cui l'imputato non si era avvalso della possibilità, garantitagli dal possesso di una pistola, di allontanarsi immediatamente dall'immobile in cui era in corso la lite con le vittime e aveva dato causa, o concorso a dare causa, alla stessa lite, esplodendo per primo un colpo di pistola nella zona antistante l'ingresso dell'immobile).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Tribunale Palermo

Data: 17/12/2007

n.

Fonti: Guida al diritto 2008, 14, 84 (s.m)

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - Proporzione tra offesa e difesa

L'art. 1 l. 59/2006 ha aggiunto all'art. 52 i suoi attuali commi 2 e 3 che in sostanza stabiliscono che se il fatto avviene in un luogo di privata dimora o nelle relative "appartenenze", **il rapporto di proporzione sussiste pure nel caso in cui un'arma**

**legittimamente detenuta venga usata per difendere i propri beni, purché la presenza dell'arma non dia luogo a una desistenza dell'aggressore, facendo cessare il pericolo di offesa.** (Nella specie, il tribunale ha escluso la sussistenza dell'esimente stante la fuga dei rapinatori e considerato che i colpi di pistola erano stati esplosi dall'imputato contro gli stessi appena fuori dal garage della sua abitazione, vale a dire sulla pubblica strada).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 04/07/2006

n. 32282

Fonti: Guida al diritto 2006, 43, 86 (s.m)

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - In genere

I presupposti essenziali della scriminante della legittima difesa sono costituiti da un'«**aggressione ingiusta**» e da una «**reazione legittima**»: la prima deve concretarsi in **un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto (proprio o altrui); la seconda inerisce alla necessità di difendersi, all'inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra la difesa e l'offesa provocata all'aggressore.** A tal riguardo, la necessità di difendersi e la proporzione tra la difesa e l'offesa vanno intese nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda (apprezzate "ex ante"), l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto. Ne deriva che correttamente è stata esclusa la scriminante nella condotta dell'imputato il quale aveva esploso un colpo di pistola, che aveva attinto alle spalle, uccidendolo, mentre si stava dando alla fuga, un soggetto che si era precedentemente introdotto nella sua abitazione, per commettere un furto: in tale evenienza, infatti, **la condotta dell'aggressore** (valutata "ex ante", al momento dell'esplosione del colpo di pistola mortale) **si era già esaurita** nella sua aggressività e potenzialità offensiva, tanto che l'aggressore si era già dato alla fuga, e nessun pericolo attuale poteva più ritenersi sussistente per l'integrità fisica o per i beni patrimoniali dell'aggredito.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 04/07/2006

n. 32282

Fonti: Cass. pen. 2007, 9, 3329

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - Proporzione tra offesa e difesa

DIFESA LEGITTIMA - Proporzione tra offesa e difesa - Presupposti - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento della scriminante della legittima difesa, la necessità di difendersi e la proporzione tra la difesa e l'offesa vanno intese nel senso che **la reazione deve essere, nelle circostanze** della vicenda (apprezzate ex ante), **l'unica possibile,** non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto (nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva esclusa la scriminante nella condotta dell'imputato, che aveva esploso un colpo di pistola dalla finestra dell'abitazione, uccidendolo, contro un ladro, in precedenza introdottosi nella sua abitazione, allorquando questi si stava dando alla fuga).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 28/01/2003

n. 5697

Fonti: Cass. pen. 2004, 507

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - Pericolo attuale e necessità di difesa

**Non è configurabile** l'esimente della legittima difesa **qualora l'agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall'aggressore senza pregiudizio e senza disonore.** (Fattispecie relativa a omicidio pluriaggravato commesso da soggetto che avrebbe potuto evitare lo scontro con il presunto aggressore, una volta raggiunta l'autovettura con la quale si era recato sul luogo dell'evento, anziché ridiscendere da essa con una pistola per ucciderlo).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 24/02/2000

n. 2091

Parti: Min. int. C. Bosotti e altro

Fonti: Giust. civ. Mass. 2000, 460

Danno e resp. 2000, 877

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Amministrazione pubblica - - pubblica sicurezza

L'art. 2044 rinvia sostanzialmente, per la nozione di legittima difesa quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, all'art. 52 c.p., che richiede, a tal fine, la sussistenza, nella fattispecie, della necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta (sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa). Parimenti, perché sia ravvisabile lo stato di necessità, previsto dall'art. 2045 c.c., è richiesta la sussistenza della necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Nessuna di tali situazioni è ravvisabile **nel fatto dell'agente di polizia che, sopraggiunto immediatamente dopo la commissione di una rapina in una farmacia, mentre il rapinatore si stava allontanando, per sottrarsi alla cattura, impugnando una pistola a scopo difensivo, abbia esploso all'indirizzo dello stesso, che si proteggeva con il corpo del farmacista, un colpo di arma da fuoco il quale abbia attinto anche un cliente.** Tale ipotesi rientra piuttosto nella previsione di eccesso colposo nell'uso legittimo di armi, per avere l'agente superato per errore i limiti imposti dall'art. 53 c.p., che legittima tale uso solo nel caso in cui l'agente vi sia costretto dalla necessità di vincere una resistenza all'autorità. Infatti, i requisiti della costrizione e della necessità presuppongono la proporzione tra l'interesse che l'adempimento del dovere di ufficio tende a soddisfare e l'interesse che viene offeso per rendere possibile tale adempimento. Detta proporzione va esclusa nella specie, in presenza di una situazione in cui la tutela dell'incolumità fisica e della vita delle persone presenti nella farmacia - beni di cui, secondo la valutazione del giudice del merito, era ben prevedibile la lesione in caso di uso dell'arma - avrebbe dovuto prevalere sull'interesse alla cattura del rapinatore ed al recupero della refurtiva.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 17/09/1997

n. 9260

Parti: Murtas C. Min. difesa

Fonti: Giust. civ. Mass. 1997, 1736

Danno e resp. 1998, 244 (nota di: CESARE)

Foro it. 1998, I,1217

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Amministrazione pubblica - - dipendenti delle P.A.

Affinché ricorra responsabilità della p.a. per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente - responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica - **deve sussistere oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè tenda pur se con abuso di potere al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto.** Tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione - o addirittura contrario ai fini che essa persegue - ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra attività del dipendente e la p.a., senza che il venir meno di tale rapporto e della conseguente responsabilità risarcitoria dell'amministrazione sia in alcun modo impedito dalla circostanza che il fatto lesivo venga posto in essere da un dipendente che per la particolare disciplina a lui applicabile, sia da considerare "in servizio" anche nel periodo di legittima astensione dalla prestazione lavorativa. (Nella specie la S.C. nell'enunciare il principio di cui alla massima ha confermato la sentenza di merito che **aveva escluso la responsabilità del Ministero della difesa in un caso nel quale un militare dell'arma dei carabinieri, durante una riunione conviviale in un locale pubblico, volendo dar prova della propria abilità nel maneggio della armi aveva fatto partire accidentalmente un colpo dalla pistola di ordinanza, uccidendo una delle persone che assistevano alla dimostrazione).**

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Corte Conti sez. I

Data: 13/04/1987

n. 71

Parti: Procura Generale C. Capuano

Fonti: Riv. corte conti 1987, 648

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - Putatività

Concreta lo stato di **legittima difesa putativa**, con conseguente esclusione della colpevolezza, **il comportamento dell'agente di p.s. il quale partecipando ad un'operazione di polizia diretta alla cattura dei responsabili di una rapina appena perpetrata, abbia esploso due colpi di pistola in direzione di un box, ritenendo che ivi si fossero rifugiati i rapinatori e dove invece si trovava un terzo, cagionando con ciò, danno all'amministrazione corrispondente alla somma che questa ha dovuto corrispondere al predetto terzo per le ferite dallo stesso riportate.**

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 02/12/1983

n.

Fonti: Cass. pen. 1985, 873

Riv. pen. 1984, 792.

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - Eccesso colposo

**Ricorre lo stato di legittima difesa nel caso in cui l'agente, per impedire che i ladri portino a termine il furto di una borsa contenente un'ingente somma di denaro sottratta dalla sua auto, faccia uso di una pistola, unico mezzo di difesa disponibile in quel momento, sparando alla ruota posteriore della motocicletta su cui i ladri stanno fuggendo con la refurtiva (non senza avere esploso dei colpi in aria prima che la motocicletta partisse e intimato più volte l'alt) e colpendo mortalmente uno di essi.** In questo caso non è configurabile l'eccesso colposo di legittima difesa, non sussistendo colpa, e l'imputato va dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 52 c.p.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 23/04/1981

n.

Fonti: Giust. pen. 1981, II,711

Cass. pen. 1982, 1510

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - Pericolo attuale e necessità di difesa

L'art. 52 c.p. con la espressione **necessità di difendere, ha inteso accogliere il concetto di inevitabilità**, il quale, peraltro, non impone di tentare la salvezza con azioni giudicate vili e disonorevoli dalla generalità dei consociati, ispirandosi sempre ad un parametro di decoro, come nel caso in cui la ritirata, oltre che facile e sicura, non appaia vergognosa. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, è stata esclusa la esimente della legittima difesa nel caso di chi, fatto oggetto di colpi di arma da fuoco mentre si trovava all'interno del balcone di un appartamento, anziché ripararsi dietro il parapetto del balcone o dentro l'appartamento, esplodeva numerosi colpi di pistola).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 27/11/1978

n.

Fonti: Cass. pen. 1980, 689

Giust. pen. 1979, 354,II

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - Proporzione tra offesa e difesa

Ai fini della esimente della difesa legittima, **l'estremo della proporzione tra la difesa e l'offesa deve sussistere con riferimento sia ai mezzi che ai beni giuridici**. (Nella specie la difesa contro un'aggressione manuale lesiva della incolumità individuale era stata realizzata da parte di un soggetto più giovane e di maggiore prestanza fisica mediante l'uso di una pistola cagionando la morte dell'aggressore: la cassazione ha ritenuto che non sussistesse l'estremo della proporzione tra difesa ed offesa ed ha enunciato il principio di diritto sopra trascritto).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale

Data: 16/05/1978

n.

Fonti: Foro it. 1980, II,515.

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - Putatività

**Non può ravvisarsi legittima difesa, neanche putativa, nel comportamento di colui che, dopo avere sparato un primo colpo di pistola, inseguito dai carabinieri che facevano uso delle loro armi, riprenda a sparare colpendo uno degli inseguitori e cagionandone la morte.**

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Tribunale La Spezia

Data: 07/05/2013

n. 368

Fonti: Redazione Giuffrè 2013

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - In genere

In tema di legittima difesa i **requisiti richiesti dalla legge per l'esistenza della scriminante, reale o putativa, devono essere provati** e non soltanto enunciati mediante il semplice onere di allegazione perché è impossibile pervenire ad una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove sull'esistenza della causa di giustificazione (Nel caso di specie si trattava di reati di lesioni gravi e di minaccia grave commessi con l'uso di un bastone ove l'imputata non era riuscita a dimostrare che l'uso del bastone per le minacce e le lesioni fosse susseguente ad una precedente azione della persona offesa).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. V

Data: 14/05/2008

n. 25653

Fonti: CED Cass. pen. 2008

Cass. pen. 2009, 6, 2451

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - Pericolo attuale e necessità di difesa

DIFESA LEGITTIMA - Pericolo attuale e necessità di difesa - Necessità della difesa - Contenuto a seguito delle modifiche apportate all'art. 52 c.p. dalla l. n. 59 del 2006 - Fattispecie..

Ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione della **legittima difesa, il requisito della necessità della difesa**, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 52 c.p. dalla l. n. 59 del 2006, va inteso nel senso che **la reazione deve essere**, nelle circostanze della vicenda apprezzate "ex ante", **l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto**. (In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto insussistente detto requisito nei confronti di un soggetto - ricacciato nella propria abitazione dal suo dirimpettaio e ivi colpito insieme alla figlia con un bastone - senza spiegare adeguatamente in che modo la dinamica degli eventi e la loro progressione concreta consentissero o meno all'imputato - che a quel punto dell'aggressione si era procurato un coltello da pesca, con il quale aveva ferito il vicino di casa - di porre in essere senza pericolo per sé e per la figlia, una iniziativa qualificabile come "commodus discessus").

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 26/11/2009

n. 47117

Fonti: CED Cass. pen. 2009

Cass. pen. 2010, 12, 4184

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - Proporzione tra offesa e difesa

In tema di legittima difesa, **il requisito della proporzione tra offesa e difesa viene meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorché la consistenza dell'interesse leso** (la vita della persona) **sia molto più rilevante**, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, **di quello difeso** (l'integrità fisica), **ed il danno inflitto** con l'azione difensiva (la morte dell'offensore) **abbia un'intensità e un'incidenza di gran lunga superiore a quella del danno minacciato** (lesioni personali, neppure gravi al momento dell'inizio dell'azione omicida). (Fattispecie nella quale si era verificata una colluttazione a mani nude di breve durata, seguita poi dall'uso del coltello da parte dell'agredito, il quale aveva colpito l'aggressore ripetutamente mentre costui indietreggiava).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. V

Data: 23/01/1986

n.

Fonti: Cass. pen. 1987, 1358

Giust. pen. 1987, II,300

Classificazioni: RISSA - In genere

L'esimente della legittima difesa **non è applicabile al delitto di rissa quando manchino i requisiti dell'involontarietà del pericolo e della proporzionalità della difesa**. (Nella specie la Suprema Corte ha negato che ricorressero gli estremi per la concessione poiché il ricorrente, che ne aveva invocato l'applicazione per aver fatto uso del coltello in difesa del figlio agredito, si era trovato in una situazione di pericolo da lui stesso volontariamente creata e aveva fatto uso del coltello, di apprezzabile lunghezza, per reagire in un contesa che fino a quel momento non aveva fatto registrare l'uso delle armi).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 18/02/2000

n. 3200

Fonti: Cass. pen. 2000, 3300

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - Pericolo attuale e necessità di difesa

L'esimente della legittima difesa **non è applicabile allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa**. (Fattispecie in tema di omicidio volontario, in relazione alla quale la S.C. ha escluso che potesse configurarsi l'esimente, sia pure nella forma della legittima difesa putativa, nel fatto di chi aveva indirizzato, a distanza di quindici metri, due colpi di

fucile letali all'indirizzo di soggetto che, già autore, un anno prima, di incendio in danno di una baracca sita nel suo fondo, in questo si era di nuovo introdotto, disarmato, per recuperare un'autovettura ivi parcheggiata da giorni).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 20/06/1997

n. 6979

Fonti: Cass. pen. 1998, 2351

Riv. polizia 1999, 227

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - Proporzione tra offesa e difesa

Ai fini della configurabilità dell'esimente della legittima difesa - ammessa nei confronti di tutti i diritti, personali e patrimoniali - **l'apprezzamento della proporzione tra offesa e difesa, che postula un rapporto di corrispondenza valutativa fra due termini, formulato con giudizio "ex ante" in riferimento sia ai mezzi usati ed a quelli a disposizione dell'agredito, che ai beni giuridici in conflitto, non può che essere qualitativo e relativistico:** ne consegue che, nel raffronto tra il bene di un aggressore e il bene di un agredito - pur ammettendosi che questi, nel difendersi, non sia in grado, nella situazione concreta, di dosare esattamente il reale pericolo e gli effetti della reazione, deve ritenersi che il requisito della proporzione venga meno, nel caso di beni eterogenei in conflitto, quando la consistenza dell'interesse leso, quale la vita e l'incolumità della persona, sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali e di quelli penalmente protetti, dell'interesse patrimoniale difeso, ed il male inflitto all'agredito abbia una intensità di gran lunga superiore a quella del male minacciato. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretta la mancata concessione dell'esimente della legittima difesa ad un imputato il quale era stato condannato per aver sparato un colpo di fucile all'indirizzo di un individuo, che si stava impossessando della sua autovettura, attingendolo mortalmente alle spalle: la Corte di cassazione ha altresì osservato in sentenza che lo strumento adoperato per la reazione difensiva avrebbe ben potuto essere usato con modalità diverse, ad esempio sparando un colpo in aria o sull'asfalto a scopo intimidatorio, oppure alle gomme dell'autoveicolo per bloccarne la marcia).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 13/04/1987

n.

Fonti: Cass. pen. 1988, 2064.

Giust. pen. 1988, II,98

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - Proporzione tra offesa e difesa

Ai fini della configurabilità dell'esimente della legittima difesa, il giudizio di proporzione, che deve essere formulato in riferimento ai mezzi a disposizione dell'agredito ed ai beni tutelati, non può non essere qualitativo e relativistico. Infatti, **il raffronto concerne pur sempre il bene di un aggressore e il bene di un agredito, il quale, nel difendersi, non è in grado, nella situazione concreta, di dosare esattamente il reale pericolo e gli effetti della reazione, sicché la proporzione non viene meno quando il male inflitto all'aggressore abbia una intensità leggermente superiore a quella del male minacciato.** (Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza

dell'esimente, l'imputato si era difeso mediante l'uso del fucile, unico strumento di cui in quel momento disponeva, per neutralizzare l'improvvisa aggressione che la vittima, armata di un tubo di ferro della lunghezza di circa un metro, aveva dapprima portato contro il padre dell'imputato medesimo e poi contro quest'ultimo, procurando loro ferite varie).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Corte assise Latina

Data: 16/12/1986

n.

Fonti: Giur. merito 1988, 132 (nota).

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - Proporzione tra offesa e difesa

**L'uso di un congegno micidiale insidioso predisposto a difesa della proprietà (offendiculum)** (nella specie, si trattava di un fucile da caccia caricato a pallini di grossa misura, puntato ad altezza del petto di un uomo di media statura, pronto a sparare automaticamente in caso di forzatura ed apertura della porta di un ovile in aperta campagna, lontano da case abitate), qualora conduca alla morte dell'aggressore del patrimonio privato come all'evento, il cui rischio di verifica il proprietario ha quantomeno accettato di correre, non è scriminato dalla legittima difesa, ma concreta il delitto di omicidio volontario premeditato. (Fattispecie in cui è stata esclusa, altresì, la configurabilità sia dell'omicidio preterintenzionale sia dell'omicidio colposo per eccesso in legittima difesa).

### Uso legittimo delle armi

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 06/05/2015

n. 8991

Parti: Ministero Difesa C. Tinnirello G ed altri

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2015

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Amministrazione pubblica - - in genere Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Condotta colposa o dolosa dei dipendenti della P.A. - Morte di carabiniere cagionata da colpo di arma da fuoco esplosivo da un suo collega durante un gioco in caserma - Omessa condotta dei commilitoni presenti volta ad impedirlo - Responsabilità diretta del Ministero della Difesa. - Sussistenza - Fondamento.

Qualora un appartenente all'Arma dei Carabinieri cagioni la morte di un suo collega esplodendo un colpo di arma da fuoco durante un "gioco" svoltosi nella caserma dove entrambi prestavano servizio, e si accerti che ciò era avvenuto in presenza di altri commilitoni (nella specie, anche loro superiori gerarchici) che non gli avevano vietato l'uso delle armi stesse, pur essendosi al di fuori delle consentite ipotesi di loro legittimo utilizzo per ragioni di ufficio, è **configurabile la responsabilità diretta del Ministero della Difesa** per il comportamento omissivo di questi ultimi, sussistendo **sia la riferibilità** dell'illecito al menzionato ministero (atteso che **gli altri carabinieri** che avevano assistito al fatto **avrebbero avuto il preciso dovere**, e non la semplice facoltà,

**di adoperare l'autorità** di cui disponevano, anche come superiori in grado, **per far cessare immediatamente la condotta dell'agente), sia l'esistenza di un rapporto di causalità tra** il medesimo comportamento omissivo e l'evento dannoso.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: T.A.R. Catania sez. IV

Data: 07/04/2015

n. 940

Parti: R.M. ed altro C. Ministero dell'Interno ed altro

Fonti: Redazione Giuffrè amministrativo 2015

Classificazioni: ARMI E MATERIE ESPLODENTI - Licenza di porto d'armi

Armi e materie esplosive - Licenza di porto d'armi - Diniego rinnovo - Per uso relativo alla difesa della proprietà - Legittimità.

**È legittimo il diniego di rinnovo di porto di pistola**, nella misura in cui l'Amministrazione abbia chiarito che non possono apparire sufficienti i motivi posti a fondamento della richiesta, se gli stessi riguardino la tutela della proprietà, per la quale sono ammessi altri sistemi di difesa, e non la difesa della propria incolumità personale

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: T.A.R. L'Aquila sez. I

Data: 22/11/2014

n. 826

Parti: L.S. ed altro C. Prefetto di L'Aquila, Ministero Interno ed altro

Fonti: Redazione Giuffrè amministrativo 2014

Classificazioni: ARMI E MATERIE ESPLODENTI - Licenza di porto d'armi

Armi e materie esplosive - Licenza di porto d'armi - Divieto di detenere armi - Presupposti - Uso non abituale di sostanze stupefacenti - Giustifica il divieto di detenzione.

**Il potere di vietare la detenzione delle armi** è connotato da ampia discrezionalità, tenuto conto delle finalità per cui è attribuito, ossia, in definitiva, la tutela dell'ordine pubblico, sicché è giustificato il suo esercizio non solo in caso di accertata lesione, ma anche, in ossequio al principio di prevenzione, di semplice pericolo di lesione. **L'Autorità di P.S., nell'esercizio di tale potere, può dunque prendere in considerazione tutte le circostanze che possono rivelare una condotta di vita non improntata a puntuale osservanza non solo delle norme penali, ma anche delle comuni regole di buona convivenza civile**, in modo da cogliere eventuali sintomi o sospetti di utilizzo improprio dell'arma. Or non è dubbio che l'uso, benché non abituale, di sostanze stupefacenti, determinando un potenziale stato di diminuito controllo del sé, induce quantomeno un legittimo dubbio sul possibile abuso di armi e in sé giustifica il divieto di detenzione (1) .

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: T.A.R. Milano sez. III

Data: 03/11/2014

n. 2625

Parti: OMISSIS ed altro C. Ministero interno ed altro ed altro

Fonti: Redazione Giuffrè amministrativo 2014

Classificazioni: ARMI E MATERIE ESPLODENTI - Licenza di porto d'armi

Armi e materie esplodenti - Licenza di porto d'armi - Diniego - Legittimità - Anche in presenza di semplici indizi di inaffidabilità del soggetto interessato - Ragioni.

**La facoltà di portare armi corrisponde ad un interesse del privato ritenuto cedevole di fronte al ragionevole sospetto di abuso della facoltà medesima, il cui soddisfacimento recede al cospetto dell'esigenza di evitare rischi per la pubblica incolumità e per la tranquilla convivenza della collettività,** sicchè la P.A. può legittimare negare il porto d'armi anche qualora la condotta dell'interessato presenti soltanto segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità. Non è richiesto un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo invece sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne e risultando, perciò, legittimo il provvedimento inibitorio in base al motivato convincimento dell'Amministrazione circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione. E' necessario chiarire che il possesso da parte di un cittadino di un'arma non rientra nello statuto ordinario dei diritti della personalità appartenenti al singolo, ma costituisce un quid pluris , la cui concessione risente della necessità che, stante il potenziale pericolo rappresentato dal possesso e dall'utilizzo dell'arma, l'Amministrazione si cauteri attraverso un giudizio prognostico che, ex ante , escluda la possibilità di abuso (2).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. V

Data: 16/06/2014

n. 41038

Fonti: CED Cassazione penale 2015

Classificazioni: USO LEGITTIMO DI ARMI

Perché possa ritenersi integrata la scriminante prevista dall'art. 53 c.p., il ricorso **all'uso delle armi deve costituire l'"extrema ratio" nella scelta dei mezzi necessari per l'adempimento del dovere**, essendo esso ammissibile solo **quando non sono praticabili altre modalità d'intervento né sono superati i limiti di gradualità dettati dalle esigenze del caso concreto ed è inoltre rispettato il principio di proporzione, inteso come necessario bilanciamento tra interessi contrapposti in relazione alla specifica situazione.** (Fattispecie in cui, la Corte, ritenendo non adeguatamente verificato il rispetto del principio di proporzione, ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ravvisato la sussistenza della scriminante dell'uso legittimo delle armi per due poliziotti i quali, nel corso di un inseguimento di alcuni individui su un motociclo, approfittando di un momento di quiete del traffico, avevano esploso verso l'alto un colpo di fucile a pompa il cui proiettile, per cause accidentali, aveva attinto gli inseguiti omettendo, tuttavia di accertare se, anche alla luce della condotta tenuta da questi ultimi, gli agenti operanti potessero utilmente ricorrere ad altre forme di intervento).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. V

Data: 16/06/2014

n. 41038

Fonti: Diritto & Giustizia 2014, 3 ottobre (s.m.) (nota di: VITERBO)

Classificazioni: USO LEGITTIMO DI ARMI

Per applicare la scriminante dell'uso legittimo di armi, di cui all'art. 53 c.p., è necessario prima verificare il necessario prerequisite della proporzione e, solo dopo, se positivamente rispettato, ritenere legittimo l'uso delle armi, per cui il rischio di

verificarsi di un evento non voluto, più grave, rispetto a quello perseguito dall'agente, non può essere posto a carico del pubblico ufficiale.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. V

Data: 16/06/2014

n. 41038

Fonti: Guida al diritto 2014, 42, 90 (s.m.) (nota di: -)

Classificazioni: USO LEGITTIMO DI ARMI

**La necessità di respingere una violenza o vincere una resistenza ovvero di impedire determinati delitti costituisce presupposto oggettivo per la legittimità dell'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica**, ai fini, quindi, dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 53 c.p. Tale requisito va inteso, anzitutto, come applicazione del principio per cui **l'uso delle armi o di altri mezzi di coazione deve costituire extrema ratio** nella scelta dei metodi necessari per l'adempimento del dovere: **diventa cioè legittimo solo ove non vi sia altro mezzo possibile**. Va interpretato, inoltre, come espressione **dell'esigenza di una gradualità nell'uso dei mezzi di coazione** (tra più mezzi di coazione ugualmente efficaci, occorrerà scegliere allora quello meno lesivo). È infatti regola di condotta irrinunciabile quella di graduare l'uso dell'arma secondo le esigenze specifiche del caso e sempre in ambito di proporzione, giacché è sempre il criterio della proporzione - non espressamente nominato nell'art. 53 c.p., ma implicitamente deducibile dalla disposizione e, comunque, applicabile quale principio generale dell'ordinamento giuridico, valido anche nella disciplina delle cause di giustificazione - che deve guidare il pubblico ufficiale, al quale si chiede, senza che debba rinunciare all'adempimento del dovere di ufficio, di conseguire lo scopo con il minor sacrificio del contrapposto interesse (da queste premesse, rilevando un difetto di motivazione sul profilo della proporzione, la Corte ha annullato ai fini civili la sentenza che aveva mandato assolto dal reato di lesioni personali un sottufficiale dei Carabinieri, il quale, nel corso di un inseguimento, aveva esploso un colpo di fucile nei confronti di tre persone che, senza essersi fermate all'alt, si stavano allontanando a bordo di un motoveicolo, attingendole e ferendole: il giudice di merito, infatti, non aveva apprezzato adeguatamente se, nel contesto della vicenda, caratterizzato da un "momento di quiete del traffico e della circolazione", non fosse possibile il ricorso ad altro mezzo di pari efficacia, ma meno rischioso).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Consiglio di Stato sez. III

Data: 12/06/2014

n. 2987

Parti: Min. int. e altro C. O. e altro

Fonti: Redazione Giuffrè amministrativo 2014

Classificazioni: ARMI E MATERIE ESPLODENTI - Licenza di porto d'armi

Armi e materie esplosive - Licenza di porto d'armi - Fucile per uso caccia - Istanza di rilascio - Da parte di soggetto con disturbi mentali e comportamentali - Diniego - Legittimità.

Ai sensi dell'art. 1, d.m. 28 aprile 1998, che fissa i requisiti psicofisici minimi per il rilascio del porto di fucile per uso di caccia, è legittimo il provvedimento che lo nega all'istante se gli uffici medico legali delle Unità sanitarie locali o delle strutture sanitarie

militari e della Polizia di Stato abbiano accertato soggetto a disturbi mentali e compartimentali.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 22/05/2014

n. 6719

Fonti: CED Cassazione penale 2015

Classificazioni: USO LEGITTIMO DI ARMI

**Per la configurabilità della scriminante dell'uso legittimo delle armi** occorre che si verifichino le condizioni di seguito indicate, in presenza della quali è da escludersi la responsabilità dell'agente per il verificarsi dell'evento più grave da lui non voluto, anche nei confronti di terzi estranei al reato: **a) che non vi sia altro mezzo possibile; b) che tra i vari mezzi di coazione venga scelto quello meno lesivo; c) che l'uso di tale mezzo venga graduato secondo le esigenze specifiche del caso, nel rispetto del fondamentale principio di proporzionalità.**

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 22/05/2014

n. 6719

Fonti: Diritto & Giustizia 2015, 17 febbraio (s.m.) (nota di: BADII)

Classificazioni: USO LEGITTIMO DI ARMI

Affinché possa riconoscersi la scriminante dell'uso legittimo delle armi è necessario che tra i possibili mezzi di coazione venga scelto quello meno lesivo, nel rispetto del principio di proporzionalità (nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente la scriminante de quo nella condotta di un Carabiniere che, nel corso di un conflitto a fuoco con dei rapinatori, aveva ferito mortalmente un passante, atteso che la situazione di violenza estrema che aveva caratterizzato la fuga dei rapinatori giustificava, in base al principio di proporzionalità, l'utilizzo dell'arma come extrema ratio per tutelare l'incolumità di ostaggi e terzi).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: T.A.R. Milano sez. III

Data: 02/08/2013

n. 2059

Parti: M.F. C. Min. int. e altro

Fonti: Foro Amministrativo - T.A.R. (II) 2013, 7-8, 2212 (s.m)

Classificazioni: ARMI E MATERIE ESPLODENTI - Licenza di porto d'armi

Armi e materie esplodenti - Licenza di porto d'armi - Divieto di detenzione di armi - In presenza di circostanziati dubbi in ordine alla sicurezza con riguardo al buon uso delle stesse - Anche se non oggetto di accertamento penale o di prova rigorosa - Legittimità.

La natura della posizione soggettiva del richiedente la licenza di porto d'armi non è assolutamente inquadrabile tra i diritti soggettivi, ma costituisce eccezione al normale divieto di portare le armi, che può essere consentito soltanto alle persone che garantiscano completamente la sicurezza riguardo al buon uso delle armi stesse; in presenza di circostanziati dubbi, anche se non oggetto di accertamento penale o di prova

rigorosa, appare pienamente legittimo il divieto di detenzione di armi imposto dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. V

Data: 14/06/2013

n. 46787

Fonti: CED Cassazione penale 2014

Classificazioni: USO LEGITTIMO DI ARMI

**Non ricorre la scriminante** prevista dall'art. 53 c.p. nel caso in cui **il pubblico ufficiale, al fine di eseguire un ordine di sgombero di una piazza, ricorra all'uso delle armi immediatamente dopo aver intimato lo sgombero, senza lasciare agli intimati il tempo di allontanarsi e senza aver constatato la loro inottemperanza.** (Fattispecie relativa al getto di una bomboletta di gas urticante in direzione del viso di destinatari del provvedimento di sgombero).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Corte europea diritti dell'uomo sez. II

Data: 29/03/2011

n. 47357

Parti: Alikaj e altro C. Italia

Fonti: Cass. pen. 2011, 7-8, 2798 (s.m.) (nota di: BALSAMO)

Classificazioni: USO LEGITTIMO DI ARMI

USO LEGITTIMO DELLE ARMI - Diritto alla vita - Assenza di una precisa normativa sull'uso delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine - Violazione dell'aspetto sostanziale dell'art. 2 della Convenzione - Sussiste - Diritti dell'uomo.

Sussiste una violazione dell'aspetto sostanziale del diritto alla vita, sancito dall'art. 2 Cedu, quando, in un contesto di assenza di una precisa normativa sull'uso delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine, le autorità dello Stato non abbiano adottato la vigilanza richiesta dalle circostanze per ridurre al minimo l'esposizione a pericolo delle persone fuggitive che, pur essendo passibili di arresto, non rappresentino una minaccia per la vita o l'integrità fisica altrui e non siano sospettate di aver commesso reati violenti.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: T.A.R. Reggio Calabria sez. I

Data: 17/11/2010

n. 1323

Parti: B. C. Min. dell'int.

Fonti: Foro amm. TAR 2010, 11, 3700 (s.m)

Classificazioni: ARMI E MATERIE ESPLODENTI - Licenza di porto d'armi

Armi e materie esplodenti - Licenza di porto d'armi - Diniego di licenza di porto di fucile - Motivato dalla frequentazione di soggetti pregiudicati - In circostanze che denotano non potersi trattare di mero contatto occasionale - Legittimità - Sussiste.

È legittimo il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia fondato su controlli, successivi al rilascio della licenza, che abbiano rilevato la frequentazione del richiedente con pregiudicati, in circostanze di tempo e luogo che denotano non potersi trattare di mero contatto occasionale.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Corte appello Brescia sez. II

Data: 02/07/2010

n. 1028

Fonti: Riv. pen. 2010, 9, 881

Classificazioni: USO LEGITTIMO DI ARMI

Ai fini dell'operatività della scriminante dell'art. 53 c.p., è **legittimo l'uso dell'arma, da parte delle Forze dell'ordine**, quando sia **finalizzato all'arresto di un malvivente che si sia dato alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'incolumità e la sicurezza di terzi**. (Nella specie è risultato in fatto che il malvivente alla guida di un veicolo rubato aveva reagito all'intimazione di arresto da parte di una pattuglia di carabinieri fuggendo e successivamente speronando l'autovettura di servizio e i medesimi carabinieri, nel tentativo di darsi ad ulteriore spericolata fuga con pericolo per l'incolumità dei passanti. La Corte di appello, alla luce di quanto disposto dall'art. 2, n. 2, Cedu, ha ritenuto che fosse da escludere ogni responsabilità a carico dei carabinieri che esplodendo colpi di pistola avevano colpito non mortalmente la compagna del fuggitivo rannicchiata, in modo non visibile dall'esterno, sul sedile passeggero anteriore).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Corte europea diritti dell'uomo sez. IV

Data: 25/08/2009

n. 23458

Parti: G. e G. C. Italia

Fonti: Cass. pen. 2009, 12, 4960

Classificazioni: CORTE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO (Strasburgo) - In genere OMICIDIO - Pubblico ufficiale nell'adempimento di compiti d'ufficio - Legittima difesa - Uso legittimo delle armi - Diritto alla vita - Violazione - Non sussiste - Diritti dell'uomo.

La Corte decide, con una sentenza dalla genesi tormentata (si osservi che la richiesta era stata depositata nel 2002), il ricorso proposto con riferimento alla vicenda dell'uccisione di Carlo Giuliani in occasione degli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti intorno al G8 di Genova nel 2001.

A seguito della decisione del g.i.p. genovese di accogliere la richiesta di archiviazione presentata dal p.m. nei confronti del Car. Mario Placanica, i ricorrenti, prossimi congiunti del defunto, avevano adito la Corte europea sulla scorta di diversi motivi; il principale gruppo di argomenti riguardava la pretesa violazione dell'art. 2 Cedu sotto più aspetti.

Con un primo motivo di ricorso essi avevano lamentato la violazione dell'aspetto "sostanziale" di tale articolo avendo lo Stato resistente, tramite un proprio agente, violato il diritto alla vita della vittima tramite un uso sproporzionato della forza.

In secondo luogo, avevano lamentato una seconda violazione della norma, sempre dal punto di vista sostanziale, in quanto lo Stato resistente, e per esso le forze di polizia impegnate nella tutela dell'ordine pubblico in occasione della manifestazione, avevano creato, tramite deficienze di pianificazione, organizzative e di gestione degli eventi, una situazione tale per cui era stata posta in pericolo l'incolumità dei partecipanti agli eventi e, conseguentemente, anche quella di Giuliani.

Infine, sotto un terzo profilo, questa volta "procedurale", i ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. 2 Cedu da parte dello Stato resistente per non aver condotto un'inchiesta efficace sulle circostanze della morte di Carlo Giuliani.

**La Corte ha innanzitutto specificato che il diritto sancito dall'art. 2 è "uno dei più fondamentali della convenzione", in relazione al quale non sono consentite deroghe;** le circostanze nelle quali può giustificarsi la privazione della vita, elencate nel § 2, sono pertanto di stretta interpretazione, e **la clausola della "assoluta necessità" importa una verifica più stringente di quanto richiesto dalla clausola della "necessità in una società democratica" che accompagna le possibili limitazioni di altri diritti stabiliti dalla convenzione.**

La Corte ha poi specificato che l'articolo in questione copre non solo situazioni nei quali la privazione della vita è intenzionale, ma anche quelle situazione nelle quali l'uso legittimo della forza possa risultare, non intenzionalmente, nella morte del titolare del diritto. Allo stesso tempo, dal punto di vista della verifica della legittimità dell'uso della forza, il parametro utilizzato comprende anche la verifica, "ex ante" e dal punto di vista "in buona fede" (honest belief) dell'agente, della situazione fattuale nella quale questi si trova a far uso della forza.

Nel caso in esame, **la Corte** ha basato le proprie conclusioni su quelle dei magistrati inquirenti. **Ha così concluso che, in concreto,** fosse stato adeguatamente accertato che **ricorrevano** (almeno secondo il parametro soggettivo sopra richiamato) **tanto le circostanze per il riconoscimento della legittima difesa, quanto quelle per riconoscere legittimo l'uso delle armi da parte dell'agente, considerata la situazione ambientale, il numero ed il contegno dei dimostranti, la posizione e la condizione dell'agente e degli altri appartenenti alle forze dell'ordine coinvolti nell'evento, ecc.** Conseguentemente, ha concluso nel senso che l'uso della forza, "pur altamente indesiderabile", non aveva ecceduto i limiti dell'assoluta necessità e che pertanto, sotto il primo profilo invocato dai ricorrenti, non vi fosse stata lesione dell'art. 2 Cedu.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 23/10/2008

n. 45015

Fonti: CED Cass. pen. 2008

Cass. pen. 2009, 11, 4300

Classificazioni: USO LEGITTIMO DI ARMI

USO LEGITTIMO DI ARMI - Utilizzo dell'arma in maniera difforme dalla sua naturale destinazione - Irrilevanza..

Ai fini del riconoscimento della scriminante **dell'uso legittimo delle armi o di altri mezzi di coazione fisica è irrilevante, in presenza degli altri requisiti previsti dall'art. 53 c.p., che l'arma venga utilizzata dall'agente in modo improprio piuttosto che secondo le sue naturali modalità d'impiego.** (Fattispecie in cui un carabiniere aveva utilizzato la pistola d'ordinanza "a mò di clava" per infrangere il vetro di una autovettura determinando l'accidentale esplosione di un colpo che attingeva mortalmente il soggetto che si era asserragliato nel veicolo).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 31/01/2008

n. 13944

Fonti: CED Cass. pen. 2008

Classificazioni: SENTENZA CONCLUSIVA DEL PROCESSO PENALE - Requisiti sostanziali della sentenza: motivazione

Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora l'imputato, tratto a giudizio per rispondere di omicidio volontario, venga, all'esito del medesimo giudizio, ritenuto colpevole della meno grave ipotesi delittuosa dell'omicidio commesso per **eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi**, poiché **non sussiste, in siffatta ipotesi, alcuno stravolgimento dell'imputazione originaria, essendo rimasto immutato il "fatto" in ordine al quale l'imputato aveva avuto piena possibilità di difendersi.** (Fattispecie nella quale si contestava all'imputato di aver causato, a conclusione di un inseguimento, mediante l'uso di un'arma da fuoco, la morte della vittima).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 07/11/2007

n. 5111

Fonti: CED Cass. pen. 2008

Cass. pen. 2009, 3, 1048

Classificazioni: CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - Cooperazione nei delitti colposi

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - Cooperazione nei delitti colposi - Estremi - Fattispecie..

**La cooperazione nel delitto colposo si caratterizza esclusivamente come reciproca consapevolezza da parte dei concorrenti della convergenza delle rispettive condotte verso un identico scopo, senza che, ai fini della sua configurabilità, rilevi l'eventuale incertezza sull'attribuibilità delle singole condotte ai cooperanti.** (In applicazione del menzionato principio la Corte ha riconosciuto la cooperazione nel delitto di lesioni colpose nei confronti di due agenti di polizia che, eccedendo nell'uso legittimo delle armi, avevano esploso entrambi dei colpi d'arma da fuoco all'indirizzo di un'auto in fuga ferendo uno degli occupanti).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Tribunale Perugia

Data: 22/03/2006

n.

Parti: - C. -

Fonti: Resp. civ. e prev. 2006, 7-8, 1299 (s.m.) (nota di: ZUDDAS)

Classificazioni: SPORT - Responsabilità sportiva

**La situazione di pericolo per l'ordine pubblico, venutasi a creare al termine di una partita di calcio per colpa di alcune frange di teppisti, giustifica da parte delle forze dell'ordine l'uso di proiettili - lacrimogeni, sussistendo l'esimente dell'uso legittimo delle armi; tuttavia il ferimento di una persona, avvenuto in violazione delle norme regolamentari perché il proiettile è stato sparato a breve distanza e ad altezza d'uomo anziché in aria; comporta l'insorgere di una responsabilità extracontrattuale della p.a. per la condotta lesiva dell'agente di polizia.**

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Tribunale Genova

Data: 09/05/2005

n.

Parti: T. C. Min. int. e altro

Fonti: Giur. merito 2006, 3, 717

Classificazioni: REATO IN GENERE - Cause di giustificazione

Reato in genere - Cause di giustificazione, in genere - Esimente putativa dell'uso legittimo di armi - Condotta violenta ed aggressiva delle forze dell'ordine.

**Non appartiene alla sfera di applicazione degli artt. 53 e 59 c.p. la condotta violenta ed aggressiva di agenti delle forze dell'ordine consistente in comportamenti coscienti, volontari e dolosi, che in nessun caso possono essere ricondotti all'esercizio di poteri legittimi, neppure sotto il profilo putativo.**

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Tribunale Pinerolo

Data: 22/12/2004

n.

Fonti: Corriere del merito 2005, 562

Classificazioni: OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE - Omicidio e lesioni personali colpose - - in genere

In tema di omicidio colposo commesso da esponente delle forze dell'ordine, **la condotta dell'agente è scriminata dalla legittima difesa (putativa) e dall'uso legittimo delle armi** nel caso in cui l'imputato, dopo avere sorpreso la vittima nella flagranza di reato di tentato furto in abitazione e averle intimato di fermarsi, sia stato oggetto di svariate condotte di progressione criminosa dalla resistenza a P.U. fino al tentato omicidio per investimento, ed abbia esploso vari colpi d'arma da fuoco, alcuni dei quali mortali, ritenendo incolpevolmente permanenti i presupposti del tentato omicidio ai propri danni, per quanto non più oggettivamente esistenti in una fase immediatamente successiva a quella in cui erano stati sicuramente integrati.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: T.A.R. Torino sez. II

Data: 22/06/2004

n. 1157

Parti: D. C. Pref. Cuneo

Fonti: Foro amm. TAR 2004, 1630

Classificazioni: SICUREZZA PUBBLICA - Guardie particolari e istituti di vigilanza e di investigazione privata

È legittimo il diniego di rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata in relazione ad una condanna a seguito di decreto penale per avere il richiedente minacciato di morte la moglie, allorché l'autorità amministrativa abbia espressamente ed autonomamente valutato i fatti, considerandoli di particolare gravità e tali da mettere il dubbio il requisito dell'affidabilità nell'uso delle armi.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Corte europea diritti dell'uomo

Data: 26/02/2004

n.

Parti: N. e altro C. Bulgaria

Fonti: Cass. pen. 2004, 3822

Classificazioni: CORTE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO (Strasburgo) - In genere Due appartenenti alla etnia Rom prestavano servizio militare obbligatorio e si occupavano della costruzione di appartamenti destinati a civili. Arrestati e condannati per essersi ripetutamente assentati dal servizio, erano evasi dal carcere. Avute informazioni circa il luogo di rifugio (la madre di uno dei ricercati), situato in una zona abitata dalla stessa etnia, le autorità bulgare avevano dato disposizioni per la loro cattura, segnalando l'opportunità di procedervi ad ogni costo; per ciò l'operazione era stata condotta con spiegamento di armi (inclusi "kalashnikov"). I due furono uccisi. I familiari hanno quindi investito la Corte europea tanto con riferimento al mancato rispetto del diritto alla vita quanto in relazione all'obbligo di svolgere indagini obiettive e non falsate da pregiudizi di tipo razziale. La Corte ha riconosciuto entrambe le violazioni. Quanto alla prima ha osservato che il fine legittimo della cattura di evasi non poteva giustificare l'uso delle armi, tenuto conto che i due ricercati stavano spiando pene brevi per reati non particolarmente gravi; anche tenuto conto del fatto che le leggi nazionali consentono l'uso delle armi pure in relazione alla repressione di reati di minore gravità deve concludersi che nel caso di specie - anche considerato che i due fuggitivi erano disarmati - l'uso delle armi è stato eccessivo. Parimenti la Corte ha ritenuto che le investigazioni sul fatto non sono state obiettive e, in particolare, sono state pregiudicate da considerazioni di tipo razzista con riferimento alla etnia dei due uccisi; a tale riguardo è significativo che un possibile testimone venne fatto allontanare brutalmente con l'espressione "va via, maledetto zingaro".

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Ufficio Indagini preliminari Bari

Data: 22/01/2004

n.

Fonti: Giur. merito 2005, 3, 659 (s.m.)

Classificazioni: OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE - Omicidio e lesioni personali colpose - - in genere

Uso legittimo di armi - Eccesso colposo - Esclusione - Fattispecie.

In considerazione della particolare diligenza ed esperienza che deve aver sviluppato nel corso del proprio servizio, risponde del delitto di cui all'art. 589 c.p. un militare delle forze dell'ordine che abbia cagionato colposamente la morte di un uomo per aver lasciato partire accidentalmente un colpo dalla propria pistola, nel mentre la impugnava e la utilizzava per rompere il finestrino di un'autovettura al fine di arrestare la folle corsa del conducente.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Ufficio Indagini preliminari Bari

Data: 22/01/2004

n.

Fonti: Giur. merito 2005, 3, 659 (s.m.)

Classificazioni: USO LEGITTIMO DI ARMI

Procedimento penale - Responsabile civile - Esclusione - Per difetto di legittimazione - Richiesta proposta solo in sede di discussione nel giudizio abbreviato - È inammissibile.

Non può ritenersi sussistente l'eccesso colposo nell'uso legittimo di armi quando questo è stato posto in essere, in luogo sicuro per l'incolumità di terzi, al fine di arrestare una pericolosa condotta di un conducente di un'autovettura che si sia dato ad una folle corsa mettendo a repentaglio pedoni ed altre autovetture in circolazione, senza arrestarsi in alcun modo alle intimazioni d'alt di militari intervenuti.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. VI

Data: 08/01/2004

n. 7337

Fonti: Cass. pen. 2005, 10, 3004 (s.m.)

Classificazioni: USO LEGITTIMO DI ARMI

**È legittimo l'uso delle armi** ex art. 53 c.p. da parte di un agente di polizia che, per sedare una colluttazione e respingere la violenza attuata nei suoi confronti da alcuni corrossanti, esplose dei colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio, trovando il suo comportamento ragione nella necessità di tutelare l'autorità e l'incolumità di persone che esercitano una pubblica funzione.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 13/10/2003

n. 15271

Parti: Bravi C. Min. int.

Fonti: Diritto e Giustizia online 2003

Classificazioni: USO LEGITTIMO DI ARMI

**Le forze dell'ordine possono legittimamente sparare contro i rapinatori in fuga che, a bordo della loro auto, non si fermano al posto di blocco dopo aver compiuto una rapina, qualora ritengano che i malviventi possono commettere altri reati. E questo vale anche se i banditi non imbracciano armi. L'agente che spara, però deve farlo con diligenza e perizia senza sparare raffiche non controllate.**

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 06/02/2003

n. 20031

Fonti: Riv. giur. polizia 2004, 185

Riv. pen. 2004, 50 (nota di: ROIATI)

Classificazioni: UNIONE EUROPEA - Fonti - - in genere

**L'art. 2 n. 2 della convenzione europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, immediatamente e direttamente applicabile in Italia essendo norma comunitaria, prevede l'uso legittimo delle armi contro l'autore di un delitto al fine di arrestarlo, anche se quello sta fuggendo.** Ne consegue che non risponde nè di omicidio, nè di lesioni, anche a titolo di eccesso colposo, il carabiniere che spara a rapinatori in fuga dopo una rapina in banca.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 06/02/2003

n. 20031

Fonti: Foro it. 2003, II, 434 (nota di: ALBEGGIANI)

Nuovo dir. 2004, 655 (nota di: ERASMO)

Classificazioni: UNIONE EUROPEA - Fonti - - in genere

**Ai sensi della convenzione europea sui diritti dell'uomo** e sulle libertà fondamentali, i cui principi trovano immediata e diretta applicazione nell'ordinamento italiano, è da considerarsi **legittima la condotta di chi abbia cagionato la morte in conseguenza del ricorso alla forza resosi assolutamente necessario, tra l'altro, per eseguire un arresto regolare**; sussistendo in concreto una tale situazione giustificante, questa deve ritenersi assorbente rispetto agli altri requisiti di applicazione della scriminante dell'uso legittimo delle armi più dettagliatamente previsti dall'art. 53 c.p. (nella specie, la Corte ha ritenuto non punibili i reati di omicidio e lesioni personali commessi da un sottufficiale dei carabinieri in conseguenza dell'uso di un'arma da sparo allo scopo di eseguire l'arresto di alcuni rapinatori in fuga).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 06/02/2003

n. 20031

Fonti: DeG - Dir. e giust. 2003, 20, 18 (nota di: MARI)

Classificazioni: UNIONE EUROPEA - Fonti - - in genere

**L'art. 2, n. 2, della Cedu, consente l'uso legittimo delle armi, da parte delle Forze dell'ordine, anche per eseguire l'arresto di un malvivente. Tale norma prevale sul diritto interno, e rende legittimo l'uso delle armi anche nei confronti di rapinatori che, consumato il reato, si siano dati alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità.**

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 06/02/2003

n. 20031

Fonti: Cass. pen. 2003, 3834 (nota di: TAMIETTI)

Studium Juris 2003, 1525

Classificazioni: USO LEGITTIMO DI ARMI

**L'art. 2 comma 2 lett. b) della convenzione europea dei diritti dell'uomo consente l'uso delle armi nell'ipotesi di fuga dell'autore di un reato al fine di eseguire un arresto legale.** Sicché deve essere ritenuto lecito e non anti-giuridico il comportamento di un carabiniere che, per bloccare la fuga spericolata di alcuni rapinatori e recuperare la refurtiva, abbia esploso dei colpi con la pistola di ordinanza, uccidendo un rapinatore in fuga. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto applicabile l'art. 2 comma 2 della convenzione europea dei diritti dell'uomo poiché, come statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 183 del 1973, i regolamenti e le direttive comunitarie hanno forza cogente immediata nel nostro ordinamento giuridico, e ciò indipendentemente dall'esistenza di norme interne incompatibili o dall'assenza di atti nazionali a contenuto riproduttivo. L'efficacia piena ed obbligatoria delle norme comunitarie risponde ad esigenze fondamentali di eguaglianza e certezza giuridica, che postulano l'uniforme e diretta applicazione in tutti gli Stati membri).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 07/06/2000

n. 9961

Fonti: Cass. pen. 2001, 2717

Giur. it. 2001, 2131

Classificazioni: USO LEGITTIMO DI ARMI

In tema di scriminante dell'uso legittimo delle armi, **il giudizio di proporzionalità** tra gli interessi in conflitto **deve riguardare non solo la legittimità dell'uso delle armi, ma anche la graduazione nell'uso**, poiché non sempre destinatario degli effetti dell'uso delle armi può - o deve - essere il soggetto che oppone violenza o resistenza, rientrando nel concetto di proporzione anche l'uso persuasivo o intimidatorio dell'arma o la direzione dei colpi verso cose o mezzi di cui tale soggetto si avvale per realizzare la condotta da reprimere.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Corte Conti sez. I

Data: 04/02/1991

n. 47

Parti: Procura Generale C. Fasano

Fonti: Riv. corte conti 1991, fasc.1,98

Classificazioni: IMPIEGATI DELLO STATO - Responsabilità amministrativa - - fattispecie diverse

In ipotesi di danno per l'amministrazione dell'interno conseguente all'esborso di una somma a tacitazione delle pretese di un terzo rimasto ferito dalle schegge di vetro e di piombo provocate da un colpo di pistola sparato da un agente della polizia di Stato per impedire la fuga di alcuni malviventi e che abbia infranto una vetrina di un negozio, va affermata la responsabilità dell'agente medesimo tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è realizzata la condotta del medesimo (strada affollata ed in un'ora di punta) ed ove non sussistano i presupposti per l'uso legittimo delle armi (come nella specie, in cui **le armi sono state utilizzate non per impedire la consumazione di un reato, ma per bloccare la fuga dei malviventi**).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 16/05/1978

n.

Fonti: Cass. pen. 1980, 1330

Classificazioni: USO LEGITTIMO DI ARMI

È legittimo l'uso delle armi da parte degli agenti della forza pubblica per superare la resistenza armata opposta da chi nell'atto di essere tratto in arresto abbia esploso un colpo di pistola contro gli stessi e si sia dato alla fuga ancora in possesso dell'arma.

### **Eccesso colposo**

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 26/05/1981

n.

Fonti: Foro it. 1982, II,421.

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - Eccesso colposo

**La persona che abbia incaricato altri di difenderla in caso di necessità, non risponde, per ciò solo, a titolo di concorso proprio, del reato commesso con eccesso colposo in legittima difesa dal soggetto cui è stato conferito l'incarico, mentre ne risponde, a titolo di cooperazione, qualora abbia contribuito alla verifica dell'evento con il proprio comportamento imprudente** (nella specie, è stata ritenuta sussistente la cooperazione nell'eccesso colposo in legittima difesa, perché l'incarico era stato conferito a persona inesperta dell'uso della armi, facilmente suggestionabile e molto emotiva).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 31/01/2008

n. 13944

Fonti: CED Cass. pen. 2008

Classificazioni: SENTENZA CONCLUSIVA DEL PROCESSO PENALE - Requisiti sostanziali della sentenza: motivazione

Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora l'imputato, tratto a giudizio per rispondere di omicidio volontario, venga, all'esito del medesimo giudizio, ritenuto colpevole della meno grave ipotesi delittuosa dell'omicidio commesso per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi, poiché non sussiste, in siffatta ipotesi, alcuno stravolgimento dell'imputazione originaria, essendo rimasto immutato il "fatto" in ordine al quale l'imputato aveva avuto piena possibilità di difendersi. (Fattispecie nella quale si contestava all'imputato di aver causato, a conclusione di un inseguimento, mediante l'uso di un'arma da fuoco, la morte della vittima).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 15/11/2007

n. 854

Fonti: CED Cass. pen. 2008

Riv. pen. 2008, 5, 504

Cass. pen. 2009, 3, 1042

Classificazioni: USO LEGITTIMO DI ARMI

USO LEGITTIMO DELLE ARMI - Condizioni - Fattispecie in tema di eccesso colposo.

**Perché possa riconoscersi la scriminante dell'uso legittimo delle armi, quale prevista dall'art. 53 c.p., occorre: che non vi sia altro mezzo possibile; che tra i vari mezzi di coazione venga scelto quello meno lesivo; che l'uso di tale mezzo venga graduato secondo le esigenze specifiche del caso, nel rispetto del fondamentale principio di proporzionalità.** Ove risultino soddisfatte tali condizioni è da escludere che si possa porre a carico dell'agente il rischio del verificarsi di un evento più grave rispetto a quello da lui perseguito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la responsabilità, a titolo di eccesso colposo, nei confronti di un agente di polizia il quale, in ora notturna ed in zona poco frequentata, a fronte del gesto di un soggetto che aveva estratto e puntato contro la pattuglia di cui detto agente faceva

parte una pistola, rimanendo quindi fermo in tale atteggiamento, con un ginocchio a terra, nel mezzo della strada, aveva esploso contro costui, dopo essersi portato a distanza di sicurezza, al riparo dell'autovettura di servizio, i cui fari abbagliavano l'antagonista, alcuni colpi di pistola che ne avevano cagionato la morte).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 15/11/2007

n. 854

Fonti: Guida al diritto 2008, 11, 86 (s.m)

Classificazioni: REATO IN GENERE - Cause di giustificazione

**La necessità di respingere una violenza o vincere una resistenza ovvero di impedire determinati delitti costituisce presupposto oggettivo per la legittimità dell'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica;** ai fini, quindi, dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 53 c.p. Tale requisito va inteso, anzitutto, come **applicazione del principio per cui l'uso delle armi o di altri mezzi di coazione deve costituire "extrema ratio" nella scelta dei metodi necessari per l'adempimento del dovere:** diventa cioè legittimo solo ove non vi sia altro mezzo possibile. Va interpretato, inoltre, come **espressione dell'esigenza di una gradualità nell'uso dei mezzi di coazione (tra più mezzi di coazione ugualmente efficaci, occorrerà scegliere allora quello meno lesivo).** Infatti, deve ritenersi sussistente, quale limite non espressamente nominato nell'art. 53 c.p., ma implicitamente deducibile dalla disposizione e, comunque, applicabile quale principio generale dell'ordinamento giuridico, valido anche nella disciplina delle cause di giustificazione, il principio di «proporzione», inteso come espressione di **un bilanciamento tra interessi contrapposti alla luce della situazione concreta.** Da ciò derivando che **è regola irrinunciabile quella di graduare l'uso dell'arma secondo le esigenze specifiche del caso e sempre in ambito di proporzione:** potrà essere sufficiente sparare in aria (a scopo intimidatorio e di coazione psichica) oppure **ai lati del soggetto agente** (sempre con intenti persuasivi) e così via, **potendosi ammettere soltanto quale "extrema ratio" la possibilità di mirare e sparare al corpo della persona, giustificabile solo ove il conflitto riguardi interessi di valore assoluto.** Per l'effetto, soltanto se si perviene a ritenere legittimo l'uso delle armi e si riscontra il rispetto dell'essenziale requisito della proporzione, il rischio del verificarsi di un evento non voluto, più grave, rispetto a quello perseguito dall'agente, non può essere posto a carico dell'operante. Mentre se si apprezza un errore valutativo, riguardante il limite imposto dalla necessità di respingere la violenza o vincere la resistenza ovvero il criterio della proporzione, deve ravvisarsi responsabilità penale a titolo di eccesso colposo ex art. 55 c.p. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto responsabile del reato di cui agli art. 55 e 589 c.p. un operatore di polizia, che aveva sparato più colpi in rapida successione al corpo di un uomo che era fermo allo scoperto e abbagliato dalle luci del veicolo di servizio, uccidendolo, ravvisando l'eccesso colposo in ragione del fatto che l'operante non aveva provveduto a sparare dapprima dei colpi in aria a scopo di avvertimento e aveva anzi sparato in direzione dell'uomo numerosi colpi pur in assenza di una risposta al fuoco).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Tribunale Bari

Data: 22/01/2004

n.

Fonti: Giur. merito 2004, 2053

Classificazioni: USO LEGITTIMO DI ARMI

**Non può ritenersi sussistente l'eccesso colposo** nell'uso legittimo di armi quando questo è stato posto in essere, in luogo sicuro per l'incolumità di terzi, al fine di arrestare la pericolosa condotta del conducente di un'autovettura che si sia dato ad una folle corsa mettendo a repentaglio pedoni ed altre autovetture in circolazione, senza arrestarsi alle intimazioni d'alt di militari intervenuti.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Ufficio Indagini preliminari Bari

Data: 22/01/2004

n.

Fonti: Giur. merito 2005, 3, 659 (s.m.)

Classificazioni: OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE - Omicidio e lesioni personali colpose - - in genere

Uso legittimo di armi - Eccesso colposo - Esclusione - Fattispecie.

In considerazione della particolare diligenza ed esperienza che deve aver sviluppato nel corso del proprio servizio, risponde del delitto di cui all'art. 589 c.p. un militare delle forze dell'ordine che abbia cagionato colposamente la morte di un uomo per aver lasciato partire accidentalmente un colpo dalla propria pistola, nel mentre la impugnava e la utilizzava per rompere il finestrino di un'autovettura al fine di arrestare la folle corsa del conducente.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 06/02/2003

n. 20031

Fonti: Riv. giur. polizia 2004, 185

Riv. pen. 2004, 50 (nota di: ROIATI)

Classificazioni: UNIONE EUROPEA - Fonti - - in genere

L'art. 2 n. 2 della convenzione europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, immediatamente e direttamente applicabile in Italia essendo norma comunitaria, prevede l'uso legittimo delle armi contro l'autore di un delitto al fine di arrestarlo, anche se quello sta fuggendo. Ne consegue che non risponde nè di omicidio, nè di lesioni, anche a titolo di eccesso colposo, il carabiniere che spara a rapinatori in fuga dopo una rapina in banca.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 06/08/1997

n. 7274

Parti: Min. int. C. Galdieri

Fonti: Giustizia Civile Massimario 1997, 1348

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - In genere

Il giudice civile, nell'esercizio del potere di accertare, nel giudizio di risarcimento danni da fatto illecito, l'esistenza di un reato estinto, in caso di supposta esimente dell'uso

legittimo delle armi, **può ravvisare l'eccesso colposo non soltanto in relazione alla scelta del mezzo usato, ma altresì al modo di tale uso.** (Nella specie il giudice del merito, confermato dalla Cassazione, aveva ravvisato **il delitto colposo del pubblico ufficiale, che, da una vettura in corsa, aveva sparato alle gomme di una vettura in fuga, ferendo, per l'imprecisione dello sparo dovuta all'alta velocità di entrambe le auto, il fuggitivo.**

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Corte Conti sez. II

Data: 23/03/1994

n. 91

Parti: Proc. gen. C. Swich

Fonti: Riv. corte conti 1994, fasc. 2, 89

Classificazioni: CORTE DEI CONTI - Giudizio di responsabilità - - potere riduttivo

Può farsi applicazione del potere riduttivo dell'addebito allorché il comportamento del responsabile (militare dell'arma dei carabinieri che abbia ucciso per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi un soggetto che non si era fermato ad un posto di blocco) **sia stato influenzato dalle particolari condizioni in cui si è svolta l'azione, quali la tensione connessa alla particolare finalità dell'operazione di polizia in corso (a seguito di un sequestro di persona), l'ora notturna, la concitazione del momento e la giovane età del dipendente.**

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Corte Conti sez. II

Data: 23/03/1994

n. 91

Parti: Proc. gen. C. Swich

Fonti: Riv. corte conti 1994, fasc. 2, 89

Classificazioni: CORTE DEI CONTI - Giudizio di responsabilità - - efficacia del giudizio civile o penale

I fatti e i comportamenti accertati in sede penale con sentenza passata in giudicato fanno stato dinanzi al giudice contabile allorché essi siano coincidenti con quelli posti alla base del giudizio di responsabilità amministrativa (fattispecie relativa alla qualificazione come eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi del comportamento tenuto da militare dell'arma dei carabinieri responsabile dell'uccisione di un soggetto che non si era fermato ad un posto di blocco).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data: 05/05/1991

n.

Fonti: Cass. pen. 1993, 81

Classificazioni: USO LEGITTIMO DI ARMI

**L'uso legittimo delle armi può avere esplicazioni di varia gravità fino all'uccisione degli aggressori; deve, però, cessare quando essi si facciano scudo dell'ostaggio: la vita dell'ostaggio è un bene preminente da tutelare.** (Nella specie, relativa ad affermazione di responsabilità dell'imputato per avere cagionato la morte dell'ostaggio per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi utilizzate per impedire la

consumazione dei delitti di rapina a mano armata e di sequestro di persona, la S.C. ha osservato che, in quel momento, il metronotte non correva un imminente grave pericolo non altrimenti evitabile; che non vi era dubbio che sussistesse la necessità di impedire la rapina, ma il diritto dell'ostaggio alla vita non poteva in alcun modo essere pretermesso).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 30/09/1982

n.

Fonti: Cass. pen. 1984, 571

Classificazioni: USO LEGITTIMO DI ARMI

L'eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi presuppone l'esistenza di tutti gli elementi e di tutte le condizioni della scriminante reale (che esclude l'antigiuridicità) o putativa (che esclude il dolo) e consiste nell'oltrepassare per errore i limiti imposti dalla necessità, concretandosi nell'eccesso nell'uso dei mezzi.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 24/02/2000

n. 2091

Parti: Min. int. C. Bosotti e altro

Fonti: Giust. civ. Mass. 2000, 460

Danno e resp. 2000, 877

Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE - Amministrazione pubblica - - pubblica sicurezza

L'art. 2044 rinvia sostanzialmente, per la nozione di legittima difesa quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, all'art. 52 c.p., che richiede, a tal fine, la sussistenza, nella fattispecie, **della necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta (sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa)**. Parimenti, perché sia ravvisabile lo stato di necessità, previsto dall'art. 2045 c.c., è richiesta **la sussistenza della necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona**. Nessuna di tali situazioni è ravvisabile nel fatto dell'agente di polizia che, sopraggiunto immediatamente dopo la commissione di una rapina in una farmacia, mentre il rapinatore si stava allontanando, per sottrarsi alla cattura, impugnando una pistola a scopo difensivo, abbia esploso all'indirizzo dello stesso, che si proteggeva con il corpo del farmacista, un colpo di arma da fuoco il quale abbia attinto anche un cliente. Tale ipotesi rientra piuttosto nella previsione di eccesso colposo nell'uso legittimo di armi, per avere l'agente superato per errore i limiti imposti dall'art. 53 c.p., che legittima tale uso solo nel caso in cui l'agente vi sia costretto dalla necessità di vincere una resistenza all'autorità. Infatti, i requisiti della costrizione e della necessità presuppongono la proporzione tra l'interesse che l'adempimento del dovere di ufficio tende a soddisfare e l'interesse che viene offeso per rendere possibile tale adempimento. Detta proporzione va esclusa nella specie, in presenza di una situazione in cui la tutela dell'incolumità fisica e della vita delle persone presenti nella farmacia - beni di cui, secondo la valutazione del giudice del merito, era ben prevedibile la lesione in caso di uso

dell'arma - avrebbe dovuto prevalere sull'interesse alla cattura del rapinatore ed al recupero della refurtiva.

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. V

Data: 11/05/2010

n. 26172

Fonti: CED Cass. pen. 2010

Cass. pen. 2011, 9, 3044

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - Eccesso colposo

**L'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie del bisogno di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati.** (Nella specie si è escluso che la scriminante di cui all'art. 52 c.p., nei confronti dell'imputata, in ordine al delitto di cui all'art. 575 c.p. - la quale, aggredita dal marito, lo aveva colpito con un coltello della lunghezza non inferiore a 10 cm - ritenendo che l'utilizzo del coltello non poteva configurarsi quale eccesso colposo di legittima difesa, posto che la vittima non aveva usato arma alcuna e non aveva inferto lesioni all'imputata, che costei aveva forza fisica sufficiente per sottrarsi alle percosse, che in casa vi erano altri soggetti cui chiedere aiuto e che, pertanto, doveva ritenersi che l'imputata fosse consapevole di non essere in pericolo grave per la propria incolumità).

Archivio selezionato: Massime

---

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 25/10/2005

n. 45425

Fonti: CED Cass. pen. 2005

Classificazioni: DIFESA LEGITTIMA - In genere

**I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa.** L'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione "ex ante" , e occorre poi procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ravvisato gli estremi del delitto di omicidio colposo nel comportamento di colui che, brutalmente assalito in presenza di altri da una persona dalla notoria fama

criminale, a lui fisicamente superiore, abbia colpito con un coltello l'avversario cagionandone la morte).

Fulvio Rossi

Franco Pasquariello